

PREMESSA

Con Decreto n. 54 dell'Assessore Regionale dell'Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità datato 17 Gennaio 2014 (Allegato 1), veniva istituita una commissione per la verifica degli atti relativi alle discariche private in esercizio per rifiuti non pericolosi site nel territorio siciliano. La composizione della Commissione è stata integrata con Decreto n. 102 del 4 Febbraio 2014 (Allegato 2). Il compito della predetta commissione è di "effettuare gli accertamenti di competenza sugli iter istruttori al rilascio delle autorizzazioni alla realizzazione ed all'esercizio delle discariche private operanti nel territorio siciliano, nello specifico OIKOS S.p.A., SICULA TRASPORTI s.r.l., TIRRENO AMBIENTE s.r.l., nonché in ordine alla verifica delle tariffe applicate e dei relativi metodi di determinazione sia per le predette discariche che per la discarica sita in Siculiana (AG), località Materano.

La commissione ispettiva è così composta:

Dott. Ferdinando Buceti - presidente

Dott.ssa Anna Abita - componente

Dott.ssa Livia Di Franco - componente

Dott. Giovanni Giammarva - componente

Dott.ssa Mara Fais - componente

Ing. Francesco Pace - componente

La presente relazione è relativa alle attività poste in essere dalla Commissione in merito alle discariche private della società Oikos S.p.A. e dei relativi impianti a servizio delle stesse.

Il complesso ed articolato iter amministrativo è stato ricostruito dagli scriventi sulla scorta della documentazione acquisita presso la Prefettura di Catania, la Provincia Regionale di Catania, il Dipartimento Regionale Acque e Rifiuti ed il Dipartimento Regionale Territorio ed Ambiente (Allegato 3).

Tale ricostruzione, in ragione dell'ingente materiale acquisito e della metodologia utilizzata per l'archiviazione dei documenti da parte dei citati Enti, è risultata particolarmente impegnativa e per

Such

B W W

Pag. 1 a 109

certi versi ardua, soprattutto riguardo all'ordine cronologico della stessa al fine di poter ravvisare uno sviluppo coerente degli eventi che si sono succeduti in un lungo lasso temporale e con competenze distribuite in seno a diversi Enti.

Parimenti in relazione al continuo evolversi nel tempo della normativa di carattere ambientale correlata al rilascio delle autorizzazioni per la costruzione ed esercizio delle discariche, è stata eseguita una ricerca bibliografica al fine di disporre, per ogni definito periodo storico, della normativa vigente al momento dei procedimenti istruttori eseguiti dalle Autorità competenti.

Per una esaustiva e più semplice lettura della presente relazione, la stessa è stata articolata in paragrafi che esaminano, in ordine temporale (cronologico), dalla nascita della discarica sino alle autorizzazioni della vasca attualmente in coltivazione, richiamando nei singoli paragrafi la normativa di riferimento nonché la documentazione maggiormente esplicativa ed individuando le eventuali anomalie/discrasie/carenze rilevate in merito nonché le non conformità legislative. Sono state inoltre esaminate le autorizzazioni rilasciate allo stesso Gestore e nello stesso sito per gli impianti a servizio della discarica (recupero energetico biogas, impianto di selezione, discarica bioreattore).

Come si evince dalla lettura della presente relazione, la Commissione non ha potuto esaminare parte della documentazione tecnica progettuale citata nei documenti ma non presente agli atti, pur avendo in tal senso fatto specifica richiesta alle Autorità competenti. La Commissione si riserva eventualmente di integrare la presente relazione qualora i documenti evidenziati come "non agli atti" vengano forniti in data successiva alla presente (Allegato 4).

Sout

M de

INDICE

- 1. La discarica storica di Contrada Tiritì
- 1.1. La dichiarazione dello stato di emergenza in Sicilia
- 1.2 La discarica di Motta Sant'Anastasia durante lo stato di emergenza in regime commissariale
- 1.3 La discarica di Motta Sant'Anastasia nel regime ordinario Decreto AIA DRS 562/07
- 1.4 La gestione della discarica a seguito del rilascio del Decreto AIA 562/07
 - 2. Gli impianti a servizio della discarica
- 2.1 Impianto per il recupero energetico del biogas
- 2.2 Impianto di pretrattamento/selezione di rifiuti non pericolosi autorizzato con DRS 661/2008
- 2.3 La discarica bioreattore
 - 3. La discarica di Contrada Valanghe d'Inverno DDG 221/09
- 3.1 La realizzazione e la gestione della discarica a seguito del Decreto AIA 221/09
 - 4. Conclusioni

- Buch

A STANK

1. LA DISCARICA STORICA DI CONTRADA TIRITI'

Una discarica di rifiuti urbani sita in Contrada Tiritì. San Rocco e Sieli del Comune di Motta Sant'Anastasia, di proprietà e gestione della Ditta "Proto - Pappalardo" risulta provvisoriamente autorizzata con provvedimento n. 6139 del 16 Settembre 1983. Si precisa che tale provvedimento non è agli atti e nei provvedimenti successivi non è esplicitata l'autorità che ha rilasciato l'autorizzazione. La sopra citata autorizzazione provvisoria è stata revocata con D.A. n. 251/86. Su istanza della Ditta viene concessa una ulteriore autorizzazione in via transitoria con D.A. n. 819/86 del 2 Dicembre 1986, della durata di un anno (Allegato 5). L'impianto autorizzato in via transitoria insiste nel Fg. 13 del N.C.T. del Comune di Motta Sant'Anastasia Particelle 1a, 1b, 30, 31, 117, 33, 34, 38, 45, 46, 48, 88, 89, 42, 87, 47, 91, 49, 40, 50, 52, 113, 56, 57, 58, 86, 41, 40 e 39, per un estensione complessiva superiore ai 12 ettari. Pur non esistendo documentazione relativa al rinnovo di tale autorizzazione a far data dalla scadenza della stessa (2 Dicembre 1987), il sopra citato Decreto viene sospeso a tempo indeterminato con D.A. n. 1531/92 del 08.10.92, a seguito di sequestro dell'impianto da parte dell'A.G. competente. A seguito del dissequestro dell'impianto, a Maggio del 1996 la Ditta Pappalardo Nunzia chiede la riattivazione dell'impianto, che viene concessa con D.A. n. 385 del 09.07.97 (Allegato 6). L'autorizzazione viene rilasciata ex art. 28 comma 1 e 3 del D. Lgs. 22/97 e ai sensi del Piano Regionale di smaltimento rifiuti approvato nel 1989 per una volumetria pari a 3.155.648 mc ma per un periodo temporale limitato e cioè fino al 31.12.99. La tipologia di rifiuti autorizzati in ingresso all'impianto comprende i rifiuti urbani, gli assimilati e i fanghi di depurazione.

Al riguardo si precisa che già alla data del primo Decreto Assessoriale di autorizzazione (1983), la Regione Sicilia si era dotata di apposita normativa di carattere ambientale, con particolare riferimento alla tutela delle acque. In particolare la L.R. n. 181 del 29.12.81 (Allegato 7), modificando le precedenti norme in materia (L.R. 39/77 e L.R. 78/80) introduce l'obbligo di uno specifico nullaosta ambientale preventivo alla realizzazione di alcune tipologie di impianti e all'esercizio di alcune attività. L'art. 5 della L.R. 181/81 recita: "L'art. 15 della legge regionale 18 giugno 1977, n. 39, è così sostituito: "L'Assessore regionale per il territorio e l'ambiente, previo parere vincolante del Comitato regionale per la tutela dell' ambiente, individua con proprio decreto, da emettersi entro il termine di giorni 90 dall' entrata in vigore della presente legge, le attività produttive e le lavorazioni che non possono essere intraprese ed autorizzate senza il preventivo nulla - osta all' impianto dell' Assessorato regionale del territorio e dell' ambiente. Tale nulla - osta sarà rilasciato, o negato, previo parere del Comitato regionale per la tutela dell' ambiente. Il rilascio, da parte delle competenti autorità amministrative, di ogni altra

Bowl

Pag. 4 a 109

autorizzazione e della concessione edilizia è subordinato alla preventiva acquisizione di tale nulla - osta. Le disposizioni di cui sopra non si applicano alle richieste presentate anteriormente alla pubblicazione del decreto assessoriale di cui al primo comma. Ferme restando le sanzioni previste dalla legislazione nazionale per la tutela dell' ambiente, i titolari delle imprese che abbiano iniziato l'attività produttiva senza il preventivo nulla - osta previsto dal primo comma del presente articolo, decadono dai benefici finanziari e fiscali concessi dalla Regione".

Il decreto attuativo di cui al sopra citato art. 5 è il D.A. n. 201 del 2 Giugno 1982, modificato dal successivo D.A. n. 51 del 5 Agosto 1994. Fra le attività che necessitano di tale preventivo nulla osta all'impianto risultano comprese gli "impianti di stoccaggio, trattamento, smaltimento di rifiuti solidi urbani, speciali, tossici e nocivi" (Allegato 8). Pertanto la discarica di Contrada Tiritì rientrava pienamente fra le tipologie di attività sottoposte al preventivo nulla osta regionale.

Il rilascio del N.O. sopra citato non viene richiamato nella premessa dei Decreti Assessoriali di autorizzazione e pertanto non è stato possibile verificare se lo stesso sia stato rilasciate alla Ditta Pappalardo Nunzia preventivamente alla realizzazione ed esercizio dell'impianto.

Risulta agli atti che nel periodo di chiusura della discarica di proprietà di Pappalardo Nunzia, dal 1992 al 1997, il Comune di Motta Sant'Anastasia abbia attivato in regime di contingibilità ed urgenza ex art. 12 del DPR 915/82 una discarica comunale sita in Contrada Valanghe d'Inverno. Per il sopra citato impianto il Comune di Motta Sant'Anastasia con nota Prot. n. 18452 del 15 Novembre 2007 ha inviato alla Regione la scheda relativa ad un "sito potenzialmente contaminato" (Allegato 9). La contrada di localizzazione indicata nella scheda è la C.da San Rocco Sieli, ma la particella individuata è la n. 83 (parte) del Fg. di mappa n. 12, soppressa nel 2009 e oggi riferibile alle particelle 253, 254, 255 e 256 del Fg. di mappa n. 12. Si tratta quindi di un impianto di discarica non coincidente con la discarica a titolarità e gestione privata autorizzata in regime transitorio nel 1983, nel 1986 e poi dal 1997 al 1999.

L'utilizzo della discarica comunale in Contrada Valanghe d'Inverno è stato interrotto quando riapre la discarica privata in Contrada Tiritì a far data dal 1997. Dopo la scadenza del Decreto di autorizzazione di quest'ultima (31 Dicembre 1999), non risultano agli atti proroghe rilasciate al Gestore privato, anche se quest'ultimo in data 26 Giugno 1999 aveva presentato all'Assessorato Territorio e Ambiente una istanza in tal senso ex art. 28 del D. Lgs. 22/97 (Allegato 10).

Zwl'

R

War of the second

Pag. 5 a 109

1.1 La dichiarazione dello stato di emergenza in Sicilia

In data 31 Maggio 1999 viene dichiarato lo stato di emergenza rifiuti in Sicilia con l'OPCM n. 2983 (Allegato 11). L'art. 5 dell'Ordinanza recita:

- "1. Le competenze di cui all'art. 13 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, in materia di rifiuti urbani, speciali e speciali pericolosi, sono esercitate, in deroga alla legislazione vigente, in via esclusiva, dai prefetti delle province. L'emissione delle ordinanze, da parte dei prefetti. Ai sensi del citato art. 13, è notificata al Ministro dell'ambiente, al Ministro della sanità ed al commissario delegato.
- 2. Le approvazioni dei progetti e le autorizzazioni di cui agli articoli 27 e 28 del Decreto Legislativo 5 febbraio 1997, n° 22 concernenti le discariche sono rilasciate dai Prefetti delle province, anche in deroga all'art.5 della Legge Regionale 29 dicembre 1981, n.181. Le autorizzazioni per le discariche di rifiuti urbani, compresa l'autorizzazione di aumenti volumetrici di discariche esistenti, sono rilasciate esclusivamente ad impianti a titolarità e gestione pubblica.
- 3. Agli stessi prefetti è affidata la vigilanza, in collaborazione con le province regionali, sulle attività di conferimento dei rifiuti e di gestione delle discariche.
- 4. Per far fronte al fabbisogno di cui all'articolo 2, comma 1, lettera g), i Prefetti delle province individuano le discariche, ne assicurano la titolarità e la gestione pubblica anche nei modi previsti dal precedente articolo 3, comma 2 e le adeguano alle disposizioni contenute nella normativa vigente avvalendosi degli strumenti giuridici e delle strutture tecniche ed operative previsti dalla presente ordinanza nonché delle risorse finanziarie poste a loro disposizione dal Commissario delegato. I Prefetti delle province dispongono la chiusura, la messa in sicurezza e gli interventi di post gestione delle discariche di cui non prevedono la continuità in esercizio.
- 5. I prefetti delle province possono affidare la gestione delle discariche all'ENEA. A tal fine è riconosciuto all'ENEA il rimborso dei costi sostenuti e documentati relativi alle voci specificate nel provvedimento di affidamento di ciascun incarico.

3mh

Pag. 6 a 109

6. È vietato l'ingresso nel territorio della Regione siciliana dei rifiuti destinati allo smaltimento provenienti da altre regioni o dall'estero. La vigilanza sull'applicazione di tale divieto è affidata ai Prefetti."

L'art. 7 comma 1 dell'Ordinanza recita: "Il commissario delegato concorre con le risorse di cui al successivo art. 12, agli investimenti di cui agli articoli 3 e 5 e può, altresì, concorrere agli investimenti di cui all'art. 6 della presente ordinanza. Gli impianti, una volta realizzati, vengono trasferiti alle amministrazioni competenti che provvederanno alla gestione ordinaria con le proprie disponibilità".

Il concetto viene ulteriormente ribadito nell'OPCM n. 3072 del 21 Luglio 2000, che aggiunge con l'art. 4 la seguente disposizione:

- "1. Il rilascio delle autorizzazioni concernenti gli impianti di smaltimento di rifiuti, di cui agli articoli 27 e 28 del decreto legislativo n. 22 del 5 febbraio 1997, e' sospeso fino alla predisposizione del piano di cui all'art. 22 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, ovvero di stralci del piano medesimo salvo quanto previsto ai commi 2 e 3.
- 2. Le autorizzazioni alla costruzione ed esercizio di impianti di smaltimento di rifiuti possono essere rilasciate ai sensi degli articoli 27 e 28 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, nei seguenti casi:
 - a) Discariche dedicate per lo smaltimento della frazione secca o umida di rifiuti urbani, a condizione che la discarica sia a titolarità e gestione pubblica;
 - aumenti volumetrici di discariche esistenti di rifiuti urbani a gestione e titolarità b) pubblica:
 - impianti di smaltimento di rifiuti speciali, comprese le discariche per inerti, a condizione che il soggetto od i soggetti titolari e che gestiscono gli impianti siano i produttori iniziali, come definiti dall'articolo 1, lettera b) della direttiva 91/156/CEE, dei rifiuti smaltiti negli implanti medesimi e che in detti implanti siano smaltiti esclusivamente i rifiuti prodotti nel territorio regionale dal produttore iniziale stesso, al fine di non pregiudicare il ciclo d'attività d'impresa che origina i rifiuti; per le discariche di altre tipologie di rifiuti speciali, la presente disposizione si applica limitatamente al rinnovo o all'adeguamento dell'autorizzazione, ai sensi dell'articolo 51 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, agli impianti già in esercizio.

Zyuk

Pag. 7 a 109

- 3. Negli impianti di smaltimento esistenti ed in esercizio, nei limiti della capacità dell'impianto medesimo risultante dal provvedimento di approvazione del progetto, possono altresì essere autorizzate, ai sensi dell'articolo 28 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, operazioni di smaltimento di ulteriori tipologie e quantità di rifiuti prodotti nel territorio siciliano; sono, in ogni caso, escluse dal campo di applicazione della presente disposizione le discariche.
- 4. Le autorizzazioni concernenti la realizzazione e l'esercizio delle discariche per rifiuti speciali, di cui all'articolo 7, comma 3, del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, e successive modifiche, sono rilasciate dai prefetti, previa acquisizione della valutazione di compatibilita' ambientale. Ai fini della valutazione di compatibilita' ambientale costituiscono elementi ostativi al rilascio delle autorizzazioni l'elevata concentrazione nel territorio prescelto di altre discariche in esercizio o esaurite, la presenza anche in territori limitrofi di impianti ad alto rischio di inquinamento, la dichiarazione di zona ad elevato rischio ambientale. Le autorizzazioni sono rilasciate prioritariamente a favore di soggetti pubblici ovvero, ove cio' non risulti possibile, a soggetti privati anche in assenza dei piani previsti dall'articolo 22 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, e successive modifiche ed integrazioni e, comunque, nel rispetto di quanto statuito dagli articoli 27 e 28 del medesimo decreto legislativo. Le autorizzazioni possono essere rilasciate per un periodo non superiore alla durata dello stato di emergenza e solo a favore dei progetti conformi a quanto disposto dagli articoli 2, 5 e 13 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22.

4bis. Al fine di garantire continuità nel servizio pubblico di smaltimento dei rifiuti urbani e assimilati, nonché al fine di prevenire interruzioni del servizio pubblico, i Comuni titolari di discariche già autorizzate, previa intesa con i Prefetti competenti per territorio, adottano tutti i necessari provvedimenti straordinari a garantire comunque la continuità del servizio in favore dei comuni così come identificati dai Prefetti stessi. La chiusura anticipata delle discariche attive è di competenza esclusiva dei Prefetti che la dispongono solo dopo che sia assicurata la continuità del servizio in favore dei Comuni che in essa conferivano i rifiuti".

Una importante variazione al contenuto dell'Ordinanza viene effettuato con <u>l'art. 1 ter della</u> <u>Legge n. 62 dell' 8 Aprile 2003</u> (Allegato), che conferma il contenuto dell'OPCM 2983/99, "eccetto quanto previsto agli articoli 3, comma 2 e 5, comma 2, 4, 5 e 6". Lo stesso articolo fa salve le disposizioni di cui all'OPCM n. 3072/2000. Pertanto a far data dall'Aprile del 2003 possono essere autorizzate anche discariche per rifiuti urbani a titolarità e gestione privata.

A seguito dell'entrata in vigore del D. Lgs. 36/03, con <u>l'art. 2 comma 3 dell'OPCM n. 3334 del 23</u>

Gennaio 2004 viene aggiunta la seguente disposizione:

Pag. 8 a 109

"I progetti per la realizzazione di discariche, gia' approvati ai sensi dell'art. 27 del decreto legislativo n. 22/1997 alla data di pubblicazione della presente ordinanza, possono essere appaltati, fermo restando che l'autorizzazione all'esercizio e' subordinata all'applicazione delle disposizioni di cui all'art. 17 del decreto legislativo n. 36/2003."

Il richiamo all'art. 17 impone quindi che possono essere appaltati soltanto progetti di discariche già adeguate al D. Lgs. 36/03 (Allegato 12).

Come si evince dalla lettura del testo coordinato dell'Ordinanza e dagli stralci delle successive variazioni che contengono ulteriori disposizioni, pubblicate sul sito web della Presidenza della Regione Siciliana e ancora rintracciabili alla data odierna, dal 1 Giugno 1999 all' 8 Aprile 2003 sono stati perentoriamente vietati gli ampliamenti di discariche per i rifiuti urbani a titolarità pubblica e a gestione privata. A far data dall' 8 Aprile 2003, con l'abrogazione degli art. 3, comma 2 e art. 5, comma 2, 4, 5 e 6 e la conferma dell'OPCM 3072/2000, potevano essere autorizzate anche discariche a titolarità e gestione privata, nonché autorizzazioni alla realizzazione ed esercizio di ampliamenti di discariche per rifiuti urbani a titolarità e gestione pubblica. Inoltre, il Commissario Delegato era chiamato a concorrere alla realizzazione degli ampliamenti delle discariche per urbani e a trasferire gli impianti, una volta realizzati, all'Amministrazione competente, affinchè la stessa provvedesse alla gestione con le proprie disponibilità.

1.2 La discarica di Motta Sant'Anastasia durante lo stato di emergenza in regime commissariale

In data 13 Giugno 2000, con provvedimento Prot. n. 2560/3692 – 98/20.1/Gab, il Prefetto di Catania autorizza in via del tutto provvisoria e fino alla data del 30 Giugno 2000 lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani prodotti in alcuni Comuni della provincia di Catania presso la "discarica di Contrada Tiriti" (Allegato 13). Nel provvedimento prefettizio si legge:

"RILEVATO che, fin dalla prima fase di applicazione dell'Ordinanza n. 2983, sono state intraprese numerose iniziative finalizzate a favorire la dismissione dei siti non idonei in favore di discariche controllate e che l'esercizio dei poteri emergenziali sono stati finalizzati a garantire il precetto normativo contenuto nell'ordinanza medesima che prevede la titolarità e la gestione pubblica



Se Color

delle discariche di r.s.u.; CONSIDERATO che sono stati individuati i siti ove saranno realizzate le nuove discariche sub-comprensoriali aventi i requisiti di legge che, con apposite procedure espropriative, potranno rispondere alle connotazioni pubblicistiche previste dalla normativa; CONSIDERATO che, nell'attesa della realizzazione delle predette discariche sub-comprensoriali, sono state avviate le intese con le Amministrazioni interessate, utili ad individuare la forma di gestione pubblica che possa far transitare il sistema dall'attuale gestione privata delle discariche a quella pubblica; PRESO ATTO che sono in corso iniziative e procedimenti finalizzati, da una parte, alla progettazione e realizzazione di discariche pubbliche (tre discariche di tipo sub-comprensoriale) con finanziamenti commissariali e dall'altra al passaggio dal privato al pubblico delle attuali gestioni; CONSIDERATO che la cessazione del funzionamento delle due discariche attive, l'una di C.da Grotte San Giorgio sita nel territorio del Comune di Catania e l'altra di C.da Tiritì sita nel territorio del Comune di Motta Sant'Anastasia, già oggetto di precedenti autorizzazioni, determinerebbe una grave situazione di pericolo per la salute pubblica, rendendosi pressocchè impossibile lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani prodotti nella quasi totalità del territorio provinciale".

La sopra citata autorizzazione viene emessa dal Prefetto ai sensi dell'art. 13 del D. Lgs. 22/97, che recita (Allegato 14):

- "1. Fatto salvo quanto previsto dalle disposizioni vigenti in materia tutela ambientale, sanitaria e di pubblica sicurezza, qualora si verifichino situazioni di eccezionale ed urgente necessità di tutela della salute pubblica e dell'ambiente, e non si possa altrimenti provvedere, il Presidente della Giunta regionale o il Presidente della Provincia ovvero il Sindaco possono emettere, nell'ambito delle rispettive competenze, ordinanze contingibili ed urgenti per consentire il ricorso temporaneo a speciali forme di gestione dei rifiuti, anche in deroga alle disposizioni vigenti, garantendo un elevato livello di tutela della salute e dell'ambiente. Dette ordinanze sono comunicate al Ministro dell'ambiente, al Ministro della sanità e al Presidente della Regione entro tre giorni dall'emissione ad hanno efficacia per un periodo non superiore a sei mesi.
- 2. Entro centoventi giorni dall'adozione delle ordinanze di cui al comma 1, il Presidente della Giunta regionale promuove ed adotta le iniziative necessarie per garantire la raccolta differenziata, il riutilizzo, il riciclaggio e lo smaltimento dei rifiuti. In caso di inutile decorso del termine e di accertata inattività, il Ministro dell'ambiente diffida il Presidente della Giunta regionale a provvedere entro un congruo termine, e in caso di protrazione dell'inerzia può adottare in via sostitutiva tutte le iniziative necessarie ai predetti fini.

- 3. Le ordinanze di cui al comma 1 indicano le norme a cui si intende derogare e sono adottate su parere degli organi tecnici o tecnico-sanitari locali, che lo esprimono con specifico riferimento alle conseguenze ambientali.
- 4. Le ordinanze di cui al comma 1 non possono essere reiterate per più di due volte. Qualora ricorrano comprovate necessità, il Presidente della Regione d'intesa con il Ministro dell'ambiente può adottare, sulla base di specifiche prescrizioni, le ordinanze di cui al comma 1 anche oltre i predetti termini.
- 5. Le ordinanze di cui al comma 1 che consentono il ricorso temporaneo a speciali forme di gestione dei rifiuti pericolosi sono comunicate dal Ministro dell'ambiente alla Commissione dell'Unione Europea".

L'ordinanza emessa dal Prefetto costituisce autorizzazione al conferimento dei rifiuti, ma non esplicita autorizzazione all'esercizio della discarica. Lo stesso Prefetto ha precisato che la discarica è "oggetto di precedenti autorizzazioni", che hanno comunque terminato la propria validità a far data dal 31 Dicembre 1999.

Non sono presenti agli atti autorizzazioni dell'utilizzo della discarica da parte del Prefetto per il conferimento di rifiuti nel periodo compreso fra il 30 Giugno 2000 ed il 30 Marzo 2006. A Gennaio 2002 risulta attiva una discarica in Contrada Tiriti, sempre di proprietà della Ditta Pappalardo Nunzia, inserita nel Piano delle Bonifiche redatto dalla Regione Sicilia nel 2002 e attivata in regime di contingibilità ed urgenza dal Comune. Quanto sopra in contrasto con l'art. 5 comma 1 dell'OPCM n. 2983/99, che affidava in via esclusiva ai Prefetti le competenze di cui al sopra citato art. 13 del D. Lgs. 22/97 (Allegati 15 e 16).

Con O.C. n. 336 del 12 Aprile 2005 (Allegato 17) viene determinata la tariffa di smaltimento nella discarica di Contrada Tiritì. Nell'Ordinanza si legge: "Viste le note del Prefetto di Catania, Prot. nn. 2592/2591-02/20.1Gab del 4 Ottobre 2004 e del 10 Dicembre 2004, con le quali è stato trasmesso il piano finanziario relativo alla discarica per rifiuti non pericolosi di contrada Tiritì del comune di Motta Sant'Anastasia ed è stata proposta l'adozione della tariffa per lo smaltimento; visto il citato piano finanziario, redatto dalla proprietaria che costruì e che gestisce la discarica stessa".

Da quanto sopra sembra che la discarica sia già in utilizzo dal 2004, ma non risultano agli atti

autorizzazioni in tal senso.

Pag. 11 a 109

Con O.C. del 3 Aprile 2006 (Allegato 18) viene approvata la modifica della tariffa di smaltimento nella discarica di Contrada Tiritì. Nell'Ordinanza si legge: "Visto il decreto legge n. 15 del 7 febbraio 2003, convertito con modifiche nella legge n. 62/2003, che ha stabilito, tra l'altro, la caducazione del vincolo della pubblicità relativa alla gestione e realizzazione degli impianti di discarica consentendo pertanto anche a soggetti privati di poter realizzare e gestire discariche in cui poter conferire i rifiuti urbani; Vista l'ordinanza commissariale n. 336 del 12 aprile 2005. pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 24 del 3 giugno 2005, con la quale è stata fissata, su proposta del prefetto di Catania, la tariffa per il conferimento dei rifiuti solidi urbani nella discarica del comune di Motta S. Anastasia, contrada Tiritì, per un importo complessivo pari a 57,26 E/t.; Vista la nota del prefetto di Catania, prot. n. 1387/ 3831-01/20.1/Gab. del 14 luglio 2005, con la quale è stato trasmesso il decreto di revoca prot. n. 1387/3831-01/20,1/Gab. del 14 luglio 2005, concernente la costruzione della discarica per rifluti solidi urbani comprensoriale di contrada Sieli nel territorio del comune di Motta S. Anastasia: Evidenziato che il citato decreto di revoca prefettizio è stato motivato, tra l'altro, dall'opportunità di assicurare il contenimento del numero di impianti di smaltimento presenti nel territorio provinciale, realizzabile anche attraverso l'adeguamento alla vizente normativa in materia di tutela ambientale degli impianti attualmente in uso e rappresentato, nello specifico, dall'esistenza, nel territorio del comune di Motta S. Anastasia, della discarica sub-comprensoriale dell'impianto sito in contrada Tirità, impianto nel quale, con ordinanze del presetto di Catania. sono autorizzati a smaltire i propri rifiuti parte dei comuni della provincia di Catania; Visto il verbale di conferenza di servizi del 14 luglio 2005, con il quale si dà atto dell'approvazione definitiva, al sensi dell'art. 17 del decreto legislativo n. 36/2003, del piano di adeguamento presentato dalla ditta titolare della discarica attualmente in uso sita in Motta S. Anastasia, contrada Tiritì, che consentirà l'utilizzo, nel pieno rispetto delle prescrizioni in materia di tutela ambientale, del citato impianto per un lasso di tempo sufficiente al superamento dell'attuale situazione di emergenza, anche in considerazione della necessaria riduzione delle quantità di rifiuti solidi urbani conferiti in discarica per effetto dell'aumento della raccolta differenziata, in ottemperanza alle normative vigenti".

Da quanto sopra sembra che il Prefetto intendesse realizzare una nuova discarica in Contrada Sieli nello stesso Comune di Motta Sant'Anastasia, ma che il decreto di autorizzazione sia stato revocato in data 14 Luglio 2005 contemporaneamente all'approvazione del Piano di adeguamento della discarica di Contrada Tiritì. Dalla citazione del decreto legge n. 15 del 7 febbraio 2003, convertito con modifiche nella legge n. 62/2003 (caducazione del vincolo della pubblicità relativa alla gestione e realizzazione degli impianti di discarica consentendo pertanto

Just

Pag. 12 a 109

anche a soggetti privati di poter realizzare e gestire discariche in cui poter conferire i rifiuti urbani, cfr. All. 11), si ritiene che fino a quella data la discarica, in quanto a titolarità e gestione privata, non sia stata individuata dal Prefetto quale discarica da utilizzare per l'emergenza. Come si dirà in seguito, il primo atto prefettizio di rinnovo è del Marzo 2006, a seguito dell'approvazione del Piano di Adeguamento. Non sono stati rinvenuti presso la Prefettura di Catania provvedimenti emessi ex art. 28 dello stesso Decreto, di autorizzazione all'esercizio della discarica privata nel periodo del regime commissariale, fino al 14 Marzo 2006.

Di contro, risulta agli atti Il "parere relativo all'esame degli elaborati del Piano di Adeguamento Discarica di Contrada Tiritì del Comune di Motta Sant'Anastasia", trasmesso dal Nucleo di Valutazione istituito presso la Prefettura di Catania in data 18 Novembre 2004 (Allegato 19). Dalla lettura del parere si evincono notizie in merito alla discarica nel periodo compreso fra il 2002 ed il 2004. Risulta in particolare che:

- In una relazione presentata in data 8 Luglio 2002 dal Nucleo di Valutazione della Prefettura di Catania era stato messo in evidenza che "Nell'ottobre del 2000 si verificò in un ampio settore della discarica di Tirtiì una frana, che provocò la movimentazione di decine di migliala di metri cubi di rifiuti precedentemente abbancati. Dalla massa dei rifiuti si liberarono dei miasmi che per diversi giorni determinarono un forte impatto sul vicino abitato di Misterbianco. Tali eventi, come evidenziato dal Gruppo di valutazione nel corso delle riunioni tenute presso la Prefettura di Catania, rappresentarono, di fatto, una verifica delle gravi carenze strutturali e gestionali della discarica di Tiritì (altezza eccessiva degli strati di rifiuti; mancanza di una rete di drenaggio del percolato e del biogas; utilizzo di materiali impropri per la copertura dei rifiuti), confermando i timori più volte espressi. Sulla base di quanto ricordato e tenuto conto:
 - che a fronte delle richieste di poter visionare gli elaborati progettuali sulla base dei quali era stata a suo tempo autorizzata la discarica di Tiritì, sono stati forniti due elaborati che non consentono di poter fare un quadro preciso sugli elementi strutturali e gestionali della stessa;
 - che il sito è stato oggetto di attività di discarica per diversi anni e che centinaia di migliaia di metri cubi sono stati smaltiti senza però avere un quadro preciso sulle previsioni progettuali e sulle modalità di abbancamento:

Jul'

of the

Pag. 13 a 109

- che nel corso del sopralluogo a suo tempo effettuato (Novembre 1999) sono state riscontrate le suddette carenze strutturali e gestionali (alla base dell'evento franoso del 2000);
- che il dettato dell'Ordinanza 2983 prevede che le discariche per rifiuti solidi urbani siano a titolarità e gestione pubblica;
- che il sito della discarica di Tiritì è eccessivamente prossimo al centro abitato e commerciale di Misterbianco e direttamente visibile dalla viabilità principale;
- che un eventuale esproprio/requisizione della discarica di Tiritì per trasferire la titolarità ad un soggetto pubblico, oltre agli ovvi problemi di natura non tecnica, avrebbe comportato la necessità di intervento cospicui e costosi sulle aree già coltivate;
- che in mancanza di riferimenti progettuali certi (approvati dai competenti organi tecnici) ogni intervento sarebbe dovuto avvenire nell'ambito del D. M. 471/99 relativo alla bonifica dei siti inquinati, con un evidente ritardo nell'esecuzione dei provvedimenti previsti per soddisfare il fabbisogno volumetrico per lo smaltimento r.s.u.;
- il Gruppo di valutazione, di concerto con la Prefettura di Catania, ritiene di dover individuare un sito alternativo a quello di Tiriti";
- In una relazione presentata in data 9 Maggio 2003 dal Gruppo di Valutazione era stato messo in evidenza che: "Si rileva altresì la necessità, per una valutazione del sistema di captazione del biogas, di disporre delle sezioni delle aree coltivate che dovranno riportare le quote originarie del terreno, le quote del fondo vasca, le quote raggiunte dagli abbanchi e la posizione e profondità dei pozzi per l'estrazione del biogas. Occorre inoltre una planimetria in scala opportuna che indichi le suddette sezioni e la posizione del pozzi di captazione e la rete di collegamento al sistema di combustione e recupero. Per poter valutare i dati forniti relativi alla volumetria di abbancamento residua, occorre disporre del progetto approvato della discarica e dei decreti di approvazione, con particolare riferimento alle particelle catastali ed alle volumetrie autorizzate, alle planimetrie e sezione di progetto, alle planimetrie e sezione del comparti già coltivati, alle reti di captazione del percolato e del biogas. Occorre inoltre disporre dei dati relativi ai rifiuti conferiti dalla data di autorizzazione della discarica".

July

109 X

In una nota fax trasmessa in data 6 Agosto 2003, i componenti del Gruppo di valutazione osservavano che "il progetto della discarica che avrebbe dovuto essere a suo tempo approvato dagli organi competenti e dallo scrivente Gruppo richiesto con nota fax del 9 Maggio 2003, non è presente tra gli elaborati trasmessi. Risulta invece allegato il decreto assessoriale (D.A. n. 385/10 del 9 Luglio 1997) di autorizzazione alla gestione della discarica ex art. 28 del D. Lgs. 22/97";

Le conclusioni del parere rilasciato in data 18 Novembre 2004 sono le seguenti:

"Sulla base di quanto sopra riportato, si ribadisce che ad oggi non è stata ancora fornita al Gruppo di valutazione la documentazione tecnica alla base del rilascio dell'autorizzazione ex art. 27 del progetto e della realizzazione della discarica presumibilmente rilasciata prima dell'autorizzazione alla gestione della discarica ex art. 28 D. Lgs. 22/97 rilasciata con D.A. n. 385/10 del 09.07.97 (l'autorizzazione ex art. 28 è peraltro scaduta nel Dicembre 1999). Si evidenzia altresì che la documentazione fornita non comprende una planimetria catastale dell'area dell'impianto che da quanto testualmente descritto nelle relazioni esaminate (settembre 2003) risulta insistere su un'area complessiva di 35 ettari mentre nel succitato D.A. di autorizzazione riporta un elenco di particelle catastali per una estensione complessiva di circa 12 ettari. E' inoltre importante sottolineare che la incompletezza delle informazioni disponibile e l'implementazione di pratiche gestionali non adeguate (utilizzo di materiali di copertura non idonei, possibile raccolta inadeguata del percolato) potrebbero compromettere la stabilità degli abbanchi dei rifiuti e, in generale, il prosieguo della gestione operativa e post-operativa. Fatto salvo quanto già rappresentato da questo gruppo di valutazione (Proff. Ferrara, Sciuto e Vagliasindi) nel parere reso relativamente al piano di adeguamento della discarica per r.s.u. (rifiuto non pericoloso) di Mirabella Imbaccari in merito alla non applicabilità del D. Les, 36/03 per l'adequamento di discariche autorizzate ex art, 13 del D. Lgs. 22/97 (a meno di precise deroghe indicate dal Commissario delegato ex Ord. 2983 e successive modifiche ed integrazioni), si evidenzia che gli elaborati esaminati necessitano dei chiarimenti/integrazioni su riportati. Stante la pressante necessità di assicurare idonee soluzioni per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani nei comuni della provincia di Catania che l'opportunità: I. Di procedere con la realizzazione della discarica sub comprensoriale prevista

nell'area dei Sieli il cui procetto à stato difficoltà nella realizzazione della testè citata discarica, qualora la Prefettura di Catania lo ritenesse opportuno e previa verifica di congruttà con la pianificazione di settore e la

Pag. 15 a 109

normativa vigente, si suggerisce di verificare la disponibilità della Ditta ad attrezzare una nuova vasca di abbancamento in un'area contigua a quella della discarica esistente, utilizzando gli impianti ed i servizi della discarica esistente; 3. Nel caso di impraticabilità anche di questa seconda soluzione, e qualora la Prefettura di Catania ritenesse opportuno proseguire i conferimenti presso la discarica esistente, il gruppo di valutazione evidenzia sin d'ora la necessità di sviluppare una campagna di sondaggi al fine di caratterizzare in maniera diretta le caratteristiche strutturali e gestionali degli abbancamenti esistenti".

Il Prefetto di Catania approva il piano di adeguamento di una discarica a titolarità privata in Contrada Tiritì e ne autorizza la gestione privata (Prefettura Prot. n. 2593/2591-02/20.1/GAB del 14 Marzo 2006).

Con nota del 17 Febbraio 2014 (Allegate 29) la Prefettura di Catania ha trasmesso alla Commissione copia del provvedimento sopra citato (Allegate 21) e copia di un verbale di conferenza di servizi del 28 Aprile 2006 (Allegate 22) relativo ad una discarica di inerti da realizzare in Contrada Valanghe.

Nel provvedimento prefettizio si legge: "RILEVATO che il progetto di adeguamento contiene uno studio sulla valutazione di impatto ambientale ed un rapporto sullo stato dell'ambiente valutato positivamente da parte dell'Assessorato Regionale Territorio e Ambiente, in via propedeutica all'ottenimento del provvedimento autorizzativo reso ai sensi dell'art. 28 del D. Lgs. 22/97, per la quantità di abbancamento di 3.155.648 mc". La valutazione dell'ARTA non è identificata con protocollo e data e non è presente agli atti. Non è stato possibile verificare se il provvedimento sia stato emanato nel rispetto di quanto dettato con l'art. 4 dell'OPCM n. 3072 del 21 Luglio 2000, che aggiunge con l'art. 4 la seguente disposizione: Le autorizzazioni concernenti la realizzazione e l'esercizio delle discariche per rifiuti speciali, di cui all'articolo 7, comma 3, del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, e successive modifiche, sono rilasciate dai prefetti, previa acquistzione della valutazione di compatibilita' ambientale (cfr. All. 11).

Con riferimento alla discarica oggetto del provvedimento prefettizio sono inoltre presenti agli atti:

una garanzia fideiussoria relativa alla fase di gestione operativa, con effetto dal 31 Maggio 2006 e scadenza il 31 Maggio 2011 (Allegato 23);

A BOOK

Pag. 16 a 109

- Una garanzia fideiussoria per la fase di gestione post-operativa, della durata di anni trenta "postuma a partire dalla data di effettiva chiusura della discarica" (Allegato 24).

In data 24.04.06 la proprietaria Pappalardo Nunzia dona la propria Ditta ai figli, che contestualmente trasformano la stessa in società a responsabilità limitata denominata OIKOS s.r.l (P. IVA 04390280875).

Per quanto esposto nel presente paragrafo, si segnala che la discarica privata di Contrada Tiritì è rimasta in attività in una situazione di "non conformità legislativa" per tutto il periodo del commissariamento, in assenza di esplicita autorizzazione all'esercizio ex art. 28 del D. Lgs. 22/97 e in assenza di esplicita autorizzazione alla realizzazione dell'impianto, non riscontrabile neanche nei provvedimenti precedenti al 1999.

La Prefettura di Catania non ha esplicitamente operato in difformità al divieto di autorizzare discariche che non fossero a titolarità e gestione pubblica ai sensi dall'art. 5 comma 2 e 4 dell'O.P.C.M. (Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri) 2983/99 e s.m.e i., art. 4 comma 2 lettera b dell'O.P.C.M. 3072/00, ma ha di fatto utilizzato una discarica che non era in possesso dei requisiti di legge (tecnici e autorizzativi) per lo smaltimento dei rifiuti urbani malgrado quanto evidenziato dal Nucleo di Valutazione della Prefettura.

1.3 La discarica di Motta Sant'Anastasia nel regime ordinario – Decreto AIA D.R.S. 562/07

Il 31 Maggio del 2006 cessa lo stato di emergenza nella Regione Sicilia e si ritorna alla gestione ordinaria.

La Ditta OIKOS s.r.l. presenta <u>istanza per l'ottenimento dell'Autorizzazione Integrata Ambientale</u> in data 29.06.06 ai sensi del D. Lgs. 59/05 per la discarica in Contrada Tiritì (Allegato 25). Non risulta agli atti la presentazione di istanza per ottenere il giudizio di compatibilità ambientale (VIA) ai sensi del D.P.R. 12 Aprile 1996, norma di riferimento sulle disposizioni in materia di valutazione d'impatto ambientale in vigore a quella data.

Si segnala che la documentazione tecnica di progetto allegata all'istanza di AIA non ha permesso alla Commissione di verificare la localizzazione dell'impianto rispetto alla vecchia discarica autorizzata nel 1983, utilizzata provvisoriamente nel 1986, riaperta dal 1997 al 1999.

Juli'

Pag. 17 a 109

X

né rispetto alla discarica utilizzata in emergenza dal 2000, né rispetto alla discarica autorizzata dal Prefetto a far data dal 2006.

La Commissione si ritrova nelle stesse condizioni di difficoltosa verifica che era stata messa in evidenza già dal Nucleo di Valutazione istituito durante il periodo di commissariamento e riportata nel parere reso nel Nevembre 2004.

Il DPR 12 Aprile 1996 (VIA – Allegato 26) prevedeva che la richiesta fosse presentata dal "soggetto che predispone le iniziative da sottoporre alla procedura di VIA", identificando con i termini "committente" e "autorità proponente" tale soggetto solo in base alla sua natura di privato o di ente pubblico. Con l'art. 7 comma 2 si distinguono i due casi; nel caso di iniziative promosse da autorità pubbliche, il provvedimento definitivo che ne autorizza la realizzazione deve adeguatamente evidenziare la conformità delle scelte effettuate agli esiti della VIA; nel caso di iniziative private, il progetto deve essere adeguato agli esiti del giudizio di compatibilità ambientale prima del rilascio dell'autorizzazione alla realizzazione.

Il DPR 12 Aprile 1996 <u>include le discariche con capacità superiore a 100.000 mc fra gli impianti dell'Allegato A. per i quali è necessaria l'applicazione della procedura di VIA. Non esistono deroghe nella norma relative ad impianti già esistenti, con riferimento a specifiche date di riferimento.</u>

L'istanza per ottenimento dell'AIA viene presentata per "impianto esistente". La definizione di impianto esistente contenuta nel D. Lgs. 59/05 (Allegato 27) è da riferire a "un impianto che, alla data del 10 Novembre 1999, aveva ottenuto tutte le autorizzazioni ambientali necessarie all'esercizio, o il provvedimento positivo di compatibilità ambientale o per il quale a tale data erano state presentate richieste complete per tutte le autorizzazioni ambientali necessarie per il suo esercizio, a condizione che l'impianto sia entrato in funzione entro il 10 Novembre 2000 (cfr. art. 2 comma 1 lett. d)". Tale definizione non è applicabile alla discarica in oggetto, in quanto non risulta agli atti nessuna autorizzazione alla realizzazione della discarica, né il rilascio del N.O. art. 5 L.R. 181/81, di cui non si ha notizia. L'impianto autorizzato nel 1997 insiste nel Fg. 13 Particelle 1a, 1b, 30, 31, 117, 33, 34, 38, 45, 46, 48, 88, 89, 42, 87, 47, 91, 40, 50, 52, 113, 56, 57, 58, 86, 41, 40 e 39. La tipologia di rifiuti autorizzati in ingresso all'impianto comprendeva esclusivamente i rifiuti urbani, gli assimilati e i fanghi di depurazione.

Il Decreto dell'ARTA del 20 Gennaio 2006 "calendario delle scadenze per la presentazione delle istanze di AIA ai sensi dell'art. 5 del D. Lgs. 59/05" stabilisce all'art. 3: "Ai sensi e per gli effetti

Sul

yy Ore

Pag. 18 a 109

del comma 3 dell'art. 5 del D. Lgs. 59/05, è stabilito il calendario delle scadenze per la presentazione delle istanze di AIA per gli impianti NUOVI di competenza regionale, già dotate di altre autorizzazioni ambientali alla data di entrata in vigore del presente decreto".. omissis... Impianti gestione rifiuti entro il 30 Giugno 2006".

A seguito dell'istanza presentata dalla Ditta l'ARTA Sicilia convoca <u>un incontro informativo</u>, che costituisce anche comunicazione di inizio del procedimento ai sensi della Legge 241/90, <u>in data 29 Marzo 2007</u>. L'incontro si svolge (agli atti è presente il foglio di presenza con le firme dei partecipanti) ma non viene redatto verbale.

Nella stessa data dell'incontro la Ditta OIKOS con nota Prot. TRA/4403/2007 presenta una integrazione alla documentazione progettuale, relativa ad un aumento della capacità produttiva. Fra i documenti citati nella nota di consegna, con aggiunta a penna, viene citato anche un progetto preliminare di impianto per il trattamento degli r.s.u. e della produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile (Allegato 28). I documenti citati in allegato alla nota non sono agli atti e come si preciserà più tardi non risultano inseriti fra i documenti progettuali approvati in AIA.

Successivamente l'ARTA Sicilia convoca per il giorno <u>8 Maggio 2007</u> la prima Conferenza istruttoria. Riguardo al progetto, la Provincia Regionale di Catania, con nota Prot. n. 2761 del 7 Maggio 2007 (Allegato 29), rilascia parere favorevole e ribadisce la definizione per l'impianto di Contrada Tiritì come "impianto esistente" ai sensi del D. Lgs. 59/05.

Durante la prima conferenza istruttoria (Allegato 30) è il rappresentante del Dipartimento Provinciale di Catania dell'ARPA Sicilia ad affrontare il problema della VIA chiedendo a verbale "se il progetto sia stato oggetto di VIA e chiede che l'eventuale VIA faccia parte integrante del Decreto AIA". Si precisa che il contenuto di tale verbale sarà fatto salvo, come condizioni e prescrizioni, dal Decreto di AIA rilasciato successivamente, senza che alcun provvedimento di VIA venga acquisito sul progetto in esame.

Da una nota della Ditta OIKOS presente agli atti (Prot. 9505/2007/271U – Allegato 31) in risposta alla USL di Catania, si evince che presso l'impianto in fase di autorizzazione sono già presenti un impianto di recupero energetico del biogas (autorizzato in procedura semplificata dalla Provincia Regionale di Catania ad un gestore terzo) ed un impianto di frantumazione inerti (per la produzione del materiale utilizzato per la copertura della discarica).

presenti un
a Provincia
produzione

Pag. 19 a 109

Con nota Prot. n. TRA/3604/2007/150U del 23 Aprile 2007 (Allegato 32) la Ditta Oikos trasmette ad ARTA Sicilia, ARPA Sicilia e Provincia Regionale di Catania <u>una documentazione progettuale integrativa nell'ambito della domanda di AIA in itinere</u>. Tale documentazione non è presente agli atti e come si preciserà più tardi non viene neanche inserita fra i documenti progettuali approvati in AIA.

Si giunge alla seconda conferenza di servizi, convocata per il giorno 30 Maggio 2007 (Allegato 33). Dalla lettura del parere interlocutorio consegnato alla conferenza dall'ARPA DAP di Catania Prot. n. 3326 del 29 Maggio 2007 (Allegato 34), si evince che la Ditta non ha ancora prodotto tutte le integrazioni richieste, con particolare riferimento ai piani previsti dall'art. 8 del D. Lgs. 36/03.

In data 14 Giugno 2007 la OIKOS s.r.l. diventa società per azioni OIKOS S.p.A.

La terza conferenza di servizi decisoria viene quindi riconvocata per il 19 Giugno 2007. A verbale si discute sul contenuto del Piano di Sorveglianza e Controllo (PSC), che quindi dovrebbe essere agli atti, che ottiene il parere favorevole dell'ARPA Sicilia (Allegato 35).

L'autorizzazione Integrata Ambientale viene rilasciata con DRS n. 562 del 27 Giugno 2007, valida fino al 27 Giugno 2012 (Allegato 36).

Dall'analisi del Decreto AIA si evince quanto segue:

- L'impianto in oggetto è stato considerato esistente ai sensi dell'art. 2 comma 1 lett. d) del D. Lgs. 59/05. Nel rubricato si legge: "Pertanto aveva già ottenuto tutte le autorizzazioni ambientali necessarie all'esercizio, di cui al D.A. di questo Assessorato n. 385/10 del 09.07.97 rinnovato dal Prefetto di Catania con provvedimento 2593/2591 02/20.1/gab del 14.03.06." Quanto sopra non è comprovato da alcun atto, in quanto l'impianto non risulta avere mai ottenuto il giudizio di compatibilità ambientale di cui al DPR 12 Aprile 1996, né viene citato e fatto salvo l'eventuale N.O. all'impianto ex art. 5 della L.R. 181/81, se esistente. Il provvedimento prefettizio (14/3/06) non può considerarsi rinnovo di un decreto la cui validità era decaduta (31/12/99) sette anni prima.
- Nel rubricato si legge: "Considerato che la discarica in argomento è stata realizzata nel 1982 e quindi prima dell'entrata in vigore del D.P.R. 12.04.96, il progetto è escluso dalla procedura di valutazione di impatto ambientale ai sensi dell'art. 10 del DPR 12/4/96".

 Quanto sopra è una considerazione che non risponde a nessuna normativa in campo ambientale. Relativamente ai fatto che la discarica sia stata realizzata in data antecedente

Pag. 20 a 109

all'entrata in vigore del DPR del 1996, si ricorda che non è presente agli atti alcuna autorizzazione alla realizzazione della discarica, la prima autorizzazione alla gestione rilasciata dalla Regione è del 1982, revocata e di nuovo concessa transitoriamente per due volte, infine oggetto di riattivazione nel 1997, in data successiva al DPR del 12.04.96. Quest'ultimo viene promulgato in Italia per dare urgente e completa attuazione alla Direttiva 85/337/CEE, in considerazione di un parere emesso dalla Commissione Europea nel 1993, con il quale l'Italia veniva invitata a prendere le misure necessarie per la sottoposizione alla VIA dei progetti di cui all'Allegato II alla direttiva citata. La citazione dell'art. 10 del DPR 12.04.96 per giustificare l'esclusione della procedura di VIA è difforme al contenuto dello stesso articolo, in quanto quest'ultimo non prevede esclusioni, ma piuttosto prevede in alcuni casi specifici, la necessità di sottoporre a verifica di assoggettabilità alla VIA alcune tipologie di progetto, in particolare quelli rientranti nel campo di applicazione dell'art. 1 comma 6 dello stesso decreto (progetti rientranti nell'Allegato B al Decreto e non ricadenti in aree naturali protette). L'impianto in oggetto, quale discarica di capacità complessiva superiore a 100.000 mc. rientra nell'Allegato A al Decreto e deve quindi essere sottoposto a VIA. Nel verbale della conferenza istruttoria del 08.05.07, il rappresentante dell'ARPA DAP di Catania, come già precisato, chiede se il progetto è stato sottoposto a procedura di VIA e chiede che il pronunciamento faccia parte integrante dell'AIA. Tale condizione non è stata presa in considerazione dall'Autorità competente, pur considerando le condizioni e prescrizioni dettate dagli Enti intervenuti (compresa ARPA) alle conferenze quali parte integrante del provvedimento di AIA;

- L'art. 4 del Decreto prevede che il provvedimento ha validità cinque anni, con decorrenza a partire dalla data di emissione. Ai fini del rinnovo, è previsto che il gestore presenti apposita domanda almeno sei mesi prima della scadenza (e pertanto entro il 27 Dicembre 2011). Non esistono agli atti istanze di rinnovo presentate dalla Ditta. Eppure la discarica è rimasta in operatività gestionale, per quanto ricavabile dai documenti visionati, anche in data successiva alla scadenza dell'autorizzazione, e lo è tutt'oggi. in fase di gestione post operativa delle vasche esaurite:
- L'art. 5 subordina l'autorizzazione al rispetto delle condizioni stabilite nell'Allegato 2, parte integrante e sostanziale del provvedimento, "contenente le prescrizioni equivalenti con riferimento alla applicazione delle migliori tecnologie disponibili, dettate dai rappresentanti degli Enti preposti a rilasciare parere in conferenza di servizi decisoria intervenuta in data 19.06.07. Tali condizioni sono efficaci dalla data di notifica del

presente provvedimento al gestore". L'allegato 2 è composto dai 4 verbali delle conferenze di servizi. Fra i pareri rilasciati in conferenza non è presente proprio il parere sull'applicazione delle migliori tecnologie disponibili, che attesti che il progetto è conforme al D. Les, 36/03. Tale parere di prassi veniva rilasciato dallo stesso Servizio AIA nell'ambito del procedimento istruttorio di VIA (procedura come già detto non svolta). Nel verbale della conferenza di servizi dell'8 Maggio 2007, oltre ad esprimersi sulla necessità di sottoporre a VIA l'impianto, il rappresentante dell'ARPA chiede, relativamente al piano di adeguamento approvato dalla struttura prefettizia nel 2006, che sia chiarito "se esistono delle opere di adequamento strutturale o altre attività di cui l'autorizzazione prefettizia prevedesse la realizzazione; in tal caso chiede che venga chiarito se tali attività siano state effettivamente realizzate compiutamente o sapere qual è il loro stato di avanzamento" (cfr. All. 30). Nulla viene chiarito successivamente a tale data e il Decreto di autorizzazione non cita il Piano di adeguamento approvato dalla Prefettura, in nessun modo. Pertanto l'autorizzazione non fa' salvo lo stesso Piano, con le eventuali prescrizioni dettate. Si ricorda che nel caso della discarica della Ditta Catanzaro (cfr. relazione consegnata dalla Commissione in data 15 Gennaio 2014), il Decreto AIA fece salve le condizioni di postgestione delle vasche esaurite. In questo caso, nulla viene autorizzato in merito alle aree già coltivate, non viene detto se le stesse sono già in fase di postgestione o meno, etc.... Del Piano di adeguamento approvato dalla Prefettura si tornerà a parlare nel 2011, a seguito di un controllo effettuato dall'ARPA Sicilia. Durante un sopralluogo in discarica effettuato in data 27 Luglio 2011 (Allegato 37), l'ARPA osserva che "erano in corso operazioni di sbancamento in una porzione, al confine dell'attuale vasca in coltivazione, in precedenza mai sottoposta ad abbancamento" e "a seguito della successiva verifica della documentazione agli atti di questa struttura, in particolare della planimetria 3D allegata al progetto approvato, si evince che l'area Interessata dagli attuali lavori di sbancamento non risulterebbe essere destinata alla coltivazione dei rifluti, bensì adibita ad ospitare il preesistente impianto di frantumazione inerti e le correlate zone di stoccapgio dei rifiuti inerti lavorati". L'ARPA evidenzia che "da quanto appreso nel corso del sopralluogo di cui si riferisce, si desume l'intendimento della Società di non procedere all'impermeabilizzazione del fondo e delle pareti dell'area. in questione in quanto lo scavo che si sta eseguendo, nonostante sia destinato all'abbancamento dei rifiuti, si attesterà sullo stesso substrato naturale impermeabile affiorante in zona, costituito dalle Argille grigio azzurre. Quanto sopra in contrasto con il D. Lgs. 36/03". La Ditta OIKOS con una nota del 12 Agosto 2011 (Allegato 38) replica

Suh

Pag. 22 a 109

Ø,

0

così: "Come esplicitato in più punti all'interno del Rapporto di adeguamento redatto ai sensi della 36, non sono presenti porzioni di territorio non ancora occupate da rifiuti, né tantomeno si prevede l'apertura di ulteriori vasche per l'abbancamento (paragrafo 6.1.1 requisiti tecnici adottati per l'isolamento del corpo rifiuti); l'area in questione, infatti, è già stata in passato interessata da attività di abbancamento e pertanto il substrato costituente il fondo vasca dell'area in questione, con il dovuto margine di spessore, si attesta sui rifluti abbancati precedentemente. In forza di quanto detto, così come previsto nel rapporto di adeguamento presentato ai sensi della 36, non si rende necessario procedere alla impermeabilizzazione del fondo e delle sponde dell'area in questione". La Ditta quindi ritiene che il Decreto AIA abbia fatto salvo il Piano di adeguamento approvato dal Prefetto, che non prevedeva abbancamenti in nuove aree ma soltanto in aree già precedentemente utilizzate. Il Decreto AIA invece non fa' alcuna menzione del Piano di adeguamento. D'altronde non è pensabile che in AIA potessero farsi salve disposizioni in contrasto con il D. Lgs. 36/03. La difformità messa in evidenza dall'ARPA viene confermata anche dalla Provincia Regionale di Catania che, con nota dell'11 Agosto 2011 chiede all'ARTA Sicilia di convocare un apposito tavolo tecnico (Allegato 39) in merito "all'allegato planimetrico particolareggiato stato di progetto, che riguardava il progetto di adeguamento al D. Lgs. 36/03 della discarica r.s.u. - aggiornamento 2005, che è risultato essere agli atti di questo Ufficio, ma che evidenzia la totale difformità di quanto consegnato dalla Ditta nelle successive integrazioni di Giugno 2006 (Allegato 3D) e di Aprile 2007 (Allegato 4 - planimetria impianto di frantumazione e selezione)". Si precisa che l'Allegato 1 al Decreto AIA riporta gli elaborati progettuali oggetto di approvazione e fra questi non è presente alcun elaborato presentato ad Aprile 2007 su richiesta degli Enti intervenuti alla conferenza. Non c'è traccia neanche degli elaborati presentati dalla Ditta in data 8 Maggio 2007 (impianto di trattamento r.s.u.). Nel 2011 viene fuori che il Piano di adeguamento approvato nel 2006 ed il progetto di AIA non sono congruenti e che le opere sembrano realizzate in difformità al D. Les, 36/03. Del tavolo tecnico richiesto nessuna traccia agli atti;

L'art. 6 del Decreto autorizza il Gestore a conferire nell'impianto, una volta realizzate le opere di riferimento delle migliori tecnologie disponibili (ricordiamo che fra i pareri rilasciati in conferenza non è presente proprio il parere sull'applicazione delle migliori tecnologie disponibili), i rifiuti CER elencati nell'Allegato 3 al decreto stesso. Visionando l'elenco dei codici ammessi in discarica ci si accorge che lo stesso è costituito dall'intero Pag. 23 a 109 Allegato D al D. Lgs 152/06, con esclusione dei rifiuti pericolosi. Tale anomalia viene

messa in evidenza dall'Agenzia Regionale Acque e Rifiuti con la nota Prot. n. 47756 del 09.12.08. Nessuna variazione ufficiale viene comunque effettuata dall'ARTA Sicilia;

- Il Decreto di autorizzazione mostra le seguenti difformità al D. Lgs. 36/03: mancanza obbligo del rispetto del Programma di riduzione dei rifiuti biodegradabili da collocare in discarica di cui all'art. 5; tipologia dei rifiuti ammessi in discarica ai sensi dell'art. 6 (nell'elenco approvato sono presenti anche rifiuti non ammessi, quali rifiuti liquidi e pneumatici); mancanza obbligo di trattamento dei rifiuti di cui all'art. 7; mancanza indicazione della capacità totale della discarica espressa in termini di volume utile (art. 8); mancanza riferimento esplicito al piano di gestione operativa della discarica, al piano di gestione post operativa, al piano di sorveglianza e controllo e al piano di ripristino ambientale (art. 8); mancanza coerenza del progetto con le previsioni ed i contenuti del Piano Regionale di gestione dei rifiuti (art. 9); mancata indicazione nel provvedimento della delimitazione dell'area interessata dalla discarica, della categoria della discarica, dell'esplicita approvazione dei Piani di cui all'art. 8, delle prescrizioni per le operazioni di collocamento in discarica e per le procedure di sorveglianza e controllo, incluse le determinazioni analitiche sui rifiuti conferiti, della durata della gestione post operativa, dell'obbligo per il Gestore di presentare almeno una volta all'anno una relazione sulla gestione, delle procedure di ammissione dei rifiuti in discarica (art. 10);
- Il Decreto di autorizzazione mostra le seguenti difformità al D. Lgs. 59/05: mancata acquisizione delle prescrizioni del Sindaco di cui agli articoli 216 e 217 del Regio Decreto 1265/1934 (art. 5 comma 11); mancata indicazione delle autorizzazioni sostituite (art. 5 comma 18); mancata applicazione della normativa in materia di valutazione di impatto ambientale (sia che si consideri un nuovo impianto, sia nel caso di modifiche sostanziali, art. 7 comma 2); mancata inclusione dei valori limite per le emissioni fissati per le sostanze inquinanti (art. 7 comma 3).

Per quanto esposto nel presente paragrafo, il Decreto AIA 562/07 non possiede le caratteristiche di conformità legislativa più volte richiamate né conseguenzialmente permette l'effettuazione di controlli efficaci sulle attività di gestione rifiuti autorizzate.

La legittimità dell'atto è palesemente inficiata dall'assenza agli atti del preventivo giudizio di compatibilità ambientale positivo ex DPR 13 Aprile 1996 (VIA). Sul

Pag. 24 a 109

1.4 La gestione della discarica a seguito del rilascio del Decreto AIA 562/07

L'art. 8 del decreto AIA imponeva alla Ditta, entro trenta giorni dal ricevimento dell'atto, di presentare all'Agenzia Regionale Acque e Rifiuti idonee garanzie finanziarie per la copertura dell'attività di gestione operativa.

Decorsi infruttuosamente i trenta giorni concessi, con nota Prot. n. 25080 del 06.09.07 (Allegato 40), l'Agenzia invita la Ditta ad inviare le sopra citate garanzie finanziarie. Successivamente con nota Prot. n. 5016 del 15.02.08 (Allegato 41) l'Agenzia richiede di chiarire chi sia il soggetto beneficiario della garanzia fideiussoria per la fase di gestione post operativa e chiede una rimodulazione della garanzia. Con DRS n. 376 del 29.04.08 viene approvato il Piano Finanziario e la tariffa di smaltimento e si impone l'aggiornamento annuale di quest'ultima. Il Decreto prevede anche gli oneri compensativi spettanti al Comune di Motta Sant'Anastasia, con riferimento allo smaltimento di rifiuti trattati o non trattati (Allegato 42).

Relativamente alle condizioni affinchè l'autorizzazione all'esercizio esplichi la sua efficacia bisogna fare riferimento ai dettami del D. Lgs. 36/03, nonché alle specifiche condizioni e prescrizioni del Decreto AIA di autorizzazione.

Il riferimento al D. Lgs. 36/03 è opportunamente indicato nell'art. 4 comma 4 del D. Lgs. 59/05 (cfr. All. 12) che recita: "Per le discariche di rifiuti da autorizzare ai sensi del presente Decreto, si considerano soddisfatti i requisiti tecnici di cui al presente decreto se sono soddisfatti i requisiti tecnici di cui al D. Lgs. 36/03". Nel D. Lgs. 36/03 infatti si stabilisce all'art. 10 comma 1 che "l'autorizzazione rilasciata ai sensi del presente decreto costituisce autorizzazione integrata ambientale ai sensi del D. Lgs. 372/00 e sue modificazioni" (poi sostituito dal D. Lgs. 59/05, cfr. All. 27).

Alcune di queste condizioni sono propedeutiche al rilascio dell'autorizzazione alla costruzione e all'esercizio della discarica e sono contenute negli art. 9 e 10 del D. Lgs., 36/03. In particolare:

- Il comma 1 lett. d) dell'art. 9 pone come condizione che il proponente abbia prestato le garanzie finanziarie o altre equivalenti ai sensi dell'art. 14 dello stesso decreto;
- Il comma 3 dell'articolo 10 dispone che l'autorizzazione all'esercizio della discarica è rilasciata solo dopo l'accettazione da parte della Regione delle garanzie finanziarie di cui all'art. 14 dello stesso decreto.

Pag. 25 a 109 n

Pur essendo la discarica in utilizzo, si segnala che è agli atti la nota Oikos Prot. n. COM/5010/608U/2007 del 15 Ottobre 2007 (Allegato 43) relativa alla "programmazione di una campagna conoscitiva allo scopo di creare preliminarmente, come concordato con il DAP di Catania, uno stato dell'arte per l'individuazione dei valori limite di accettabilità da assumere a riferimento per la programmazione della successiva attività di monitoraggio".

Per quanto agli atti, la discarica è comunque in attività nel periodo compreso fra il rilascio del Decreto AIA (Giugno 2007) e l'approvazione delle garanzie finanziarie (Aprile 2008), in difformità agli artt. 9 e 10 del D. Lgs. 36/03.

Relativamente al rispetto degli articoli 5 e 7 del D. Lgs. 36/03 negli impianti esistenti, interviene l'Agenzia Regionale Acque e Rifiuti con circolare p. 25235 del 25 Luglio 2008 (Allegato 44). Nella circolare si legge: "Si fa presente infine che dal 1º Gennaio 2009 tutti gli impianti di discarica devono prevedere il trattamento dei rifiuti urbani prima dello smaltimento in discarica, conformemente alle prescrizioni dell'Adeguamento al Programma per la riduzione dei rifiuti biodegradabili... adottato con Ordinanza Commissariale n. 1133/2006 o in alternativa i soggetti conferitori devono garantire il rispetto delle prescrizioni contenute nell'Ordinanza stessa per i rifiuti da conferire ed in particolare (pagg. 5 e 6): nel caso del rifiuto non pericoloso e pericoloso, quindi, il rifiuto può essere collocato in discarica senza trattamento soltanto nel caso in cui il trattamento stesso non serva a:

- 1. a prevenire o ridurre il più possibile le ripercussioni negative sull'ambiente... omissis...
- 2. a ridurre la quantità di rifiuti;
- 3. a ridurre i rischi per la salute umana e l'ambiente;
- 4. non sia indispensabile ai fini del rispetto dei limiti fissati dalla normativa vigente, quindi, in particolare anche delle percentuali di rifiuto biodegradabile da smaltire in discarica.

... omissis...

Si chiede pertanto all'Autorità competente di inserire nelle prescrizioni di tutte le autorizzazioni da rilasciare la redazione di un apposito progetto per l'implementazione del trattamento finalizzato al rispetto degli obiettivi, obbligando il soggetto gestore ad indicare le modalità con cui adempirà agli obblighi previsti dal Programma per la riduzione dei rifiuti biodegradabili in discarica dal 1° Gennalo 2009, mentre per quelle rilasciate di emettere un apposito provvedimento, se necessario per imporre tali prescrizioni... omissis... Dovrà essere il Gestore IPPC a valutare, sulla scorta delle previsioni per la realizzazione del sistema destinato alla

Jud'

90. 26 a 109

termovalorizzazione, dei tempi di realizzazione, dell'investimento necessario e del relativo periodo e modalità di ammortamento, quali siano gli impianti da realizzare, anche adottando tecnologie innovative, purchè conformi alla normativa vigente al momento del rilascio dell'autorizzazione da parte dell'Autorità competente e tali da raggiungere il risultato dell'abbattimento del rifiuto urbano biodegradabile in discarica".

La Ditta OIKOS riscontra la sopra citata circolare con la nota Prot. COM/0809/1293U/2008 del 9 Settembre 2008 (Allegato 45). Nella nota la Ditta dichiara di avere presentato in data 23.10.07 richiesta di AIA per l'impianto di "pretrattamento selezione per rifiuti non pericolosi" e di avere ottenuto la relativa autorizzazione con Decreto n. 661 del 10.07.08. Si legge nella nota: "si fa rilevare che la società Oikos S.p.A., fino alla data di pubblicazione del suddetto Decreto AIA n. 661, non è stata in condizione di commissionare la progettazione esecutiva dell'impianto che tenesse conto delle prescrizioni emerse durante l'iter autorizzativo. Si stima pertanto che i tempi tecnici affinchè la società fornitrice dei macchinari possa trasferire, assemblare e collaudare l'impianto di pretrattamento/selezione siano tali da garantire l'avvio a regime non prima del 31 Dicembre 2009. In virtù di quanto rilevato la società Oikos S.p.A., al fine di rispettare il termine previsto del 1 Gennaio 2009 e di garantire la continuità del servizio di smaltimento dei rifiuti conferiti dagli ATO autorizzati, dichiara la propria disponibilità alla realizzazione di un impianto di trito vagliatura mobile a servizio della discarica in oggetto e localizzato all'interno del perimetro dell'impianto di discarica, da esercire nelle more dell'avvio dell'impianto autorizzato".

In riscontro alla nota della Ditta, l'Osservatorio Regionale dell'Agenzia Acque e Rifiuti con nota Prot. n. 37057 del 2 Ottobre 2008 (Allegato 46) scrive: "Si prende atto di quanto riscontrato con la Vs. nota Prot. n. COM/0809/1293U/2008 del 09.09.06, in merito alla situazione impiantistica, ed alla soluzione proposta come alternativa momentanea al progetto autorizzato con A.I.A. n. 661 del 10.07.08. Si precisa che tale alternativa, potrebbe essere condivisa dallo scrivente Osservatorio se, successivamente al trattamento di tritovagliatura mobile proposto vi sia una successiva fase di biostabilizzazione, in conformità a quanto stabilito dal Piano RUB approvato con Ordinanza n. 1133 del 28.12.06". L'Osservatorio quindi impone la biostabilizzazione anche nella fase transitoria.

Al riguardo si precisa che non risultano agli atti richieste di autorizzazione di campagne mediante impianto mobile ai sensi dell'art. 208 comma 15 del D. Lgs. 152/06. L'impianto di cui al Decreto 661/08 non sarà realizzato entro la data prevista del 31 Dicembre 2009 e sarà comunque la Provincia Regionale di Catania a far data dal 1 Gennaio 2010 ad emettere specifiche ordinanze

John

o) le

contingibili ed urgenti ex art. 191 del D. Lgs. 152/06 in deroga al citato art. 208 per autorizzare l'utilizzo di un trituratore mobile a servizio della discarica.

Come sarà specificato nel paragrafo dedicato all'impianto di pretrattamento, lo stesso comunque, nella versione progettuale oggetto di approvazione, non prevede alcuna forma di biostabilizzazione della frazione organica di sottovaglio, ma l'avvio a trattamento in impianti terzi non indicati né come tipologia di trattamento né come soggetti autorizzati..

Nel 2009 la discarica risulta comunque in uso, dal momento che agli atti sono presenti appositi decreti emessi dall'Agenzia regionale Acque e Rifiuti per il conferimento dei rifiuti prodotti in ATO diversi da quello di riferimento. Non risulta che il Decreto di AIA, che non comprendeva alcun sistema di trattamento, sia stato oggetto di riesame a seguito della circolare dell'Agenzia Regionale Acque e Rifiuti già citata.

Con nota OIKOS Prot. COM/04705/0889U/2009 del 5 Maggio 2009 (Allegato 47), la Ditta comunica la fine lavori di adeguamento all'AIA e quindi l'ARTA Sicilia convoca un sopralluogo per il successivo 26 Giugno. Dalla lettura del verbale di sopralluogo si evince che i partecipanti non hanno contezza del progetto esecutivo, tanto che ne chiedono la trasmissione entro trenta giorni (Allegato 48).

Si precisa che l'AIA rilasciata con DRS 562/2007 non prevedeva tempi di adeguamento al D. Lgs. 58/05 (cfr. All. 36). L'art. 5 comma 18 del D. Lgs. 59/05 (cfr. All. 27) dispone che nel caso di AIA concessa agli impianti esistenti, l'autorizzazione deve prevedere la data, comunque non successiva al 30 Ottobre 2007, entro le quali tali prescrizioni devono essere attuate. Per gli impianti nuovi, ma già in possesso di altre autorizzazioni ambientali all'esercizio alla data di entrata in vigore del decreto, sono consentite deroghe temporanee dell'art. 9 comma 5 (approvazione piano di ammodernamento con assicurazione del rispetto dei requisiti entro sei mesi e se il progetto prevede una riduzione dell'inquinamento). Il progetto approvato non rientra nel caso in esame.

Successivamente al sopralluogo, la Ditta OIKOS con nota Prot. n. TRA/22607/1521U/2009 (Allegato 49) non trasmette il progetto esecutivo, come richiesto, ma una "<u>relazione su</u> <u>interventi di adeguamento e aggiornamento progetto</u>" che comunque non è presente agli atti.

Nei primi mesi del 2010 la discarica è ancora in uso, anche se l'impianto di trattamento approvato con DDS n. 661/2008 non è ancora in funzione. La stessa Ditta con nota Prot. n. RIC/379FEB/0730U/2010 (Allegato 50) riferisce di trattare i rifiuti mediante l'utilizzo di un

Zoch

W. W.

Pag. 28 a 109

trituratore mobile, le cui campagne in deroga all'art. 208 del D. Lgs. 152/06 sono autorizzate dalla Provincia Regionale di Catania mediante specifiche ordinanze contingibili ed urgenti ex art. 191 dello stesso Decreto.

E' necessario precisare che la discarica di Contrada Tiriti non rientra fra le discariche che potevano usufruire del regime di deroga del periodo transitorio di cui all'art. 17 del D. Lgs. 36/03. L'art. 17 comma 1 dello stesso Decreto (cfr. Ali. 12) prevede che le discariche già autorizzate alla data del decreto possano continuare a ricevere fino al 16 Luglio 2005 i rifiuti per cui sono state autorizzate. Successive disposizioni di legge hanno prorogato detto termine fino al 31.12.09. La discarica in oggetto, al momento dell'adozione del D. Lgs. 36/03 non era in possesso di autorizzazione all'esercizio, in quanto l'autorizzazione alla gestione era già scaduta nel Dicembre 1999 e le Ordinanze emesse dal Prefetto di Catania costituiscono semplici autorizzazioni al conferimento dei rifiuti e non all'esercizio della discarica da parte della Ditta OIKOS.

Nel <u>Marzo del 2010 il Comune di Misterbianco</u>, con nota Prot. n. 72 del 25.03.10 (Allegato 51), lamentandosi dei cattivi odori provenienti dalla discarica che raggiungono il centro abitato, <u>chiede la chiusura dell'impianto</u>.

Ancora a Maggio del 2010 non si hanno notizie della definizione della procedura di collaudo di cui al verbale di sopralluogo da parte degli Enti in data 26 Giugno 2009. E' il Corpo di Polizia Provinciale di Catania, con nota Prot. 42536 del 18 Maggio 2010 (Allegato 52) a chiedere all'ARTA Sicilia di "comunicare lo stato dell'iter tecnico – amministrativo inerente la procedura di collaudo e di chiarire da quale data l'impianto è da ritenersi operante a regime e pertanto. soggetto a tutte le prescrizioni di legge". Agli atti non sono state riscontrate note di risposta in tal senso.

E' la Ditta a precisare indirettamente lo stato dell'arte con nota Prot. RIC/255MAG/1977U/2010 del 20 Maggio 2010 (Allegato 53). In questa nota la Ditta chiede la possibilità di realizzare una tettoia prefabbricata per ricovero mezzi in un'area prossima alla discarica, ma su terreni di proprietà della Ditta e collegati con viabilità interna al sito. Nell'ambito della nota la Ditta riferisce di avere ottenuto con DDG n. 83 del 9 Marzo 2010 l'autorizzazione in AIA di una discarica – bioreattore "in fase di realizzazione e prossima alla messa in funzione", di avere ottenuto l'autorizzazione in AIA con DRS n. 221 del 23 Marzo 2009 per l'ampliamento della discarica esistente in Contrada Valanghe e di avere finalmente attivato in data 10 Aprile 2010 l'impianto di trattamento di cui al

3 d

Pag. 29 a 109

<u>DRS 661/08</u>. Nessuna notizia viene fornita in merito alla discarica in utilizzo ai sensi del DRS 562/07 e all'avvenuto collaudo.

Relativamente alle condizioni affinchè l'autorizzazione all'esercizio esplichi la sua efficacia bisogna fare riferimento ai dettarni del D. Lgs. 36/03, nonché alle specifiche condizioni e prescrizioni del Decreto AIA di autorizzazione.

Alcune di queste condizioni sono propedeutiche al rilascio dell'autorizzazione alla costruzione e all'esercizio della discarica e sono contenute negli art. 9 e 10 del D. Lgs., 36/03 (cfr. All. 12). In particolare:

- Il comma 2 dell'art. 9 prevede che prima dell'inizio delle operazioni di smaltimento. l'autorità competente verifichi che la discarica soddisfi le condizioni e le prescrizioni alle quali è subordinato il rilascio dell'autorizzazione medesima. Viene chiarito che l'esito dell'ispezione non comporta in alcun modo una minore responsabilità per il gestore relativamente alle condizioni stabilite dall'autorizzazione;
- Il comma 3 dell'art. 9 prevede che l'esito positivo dell'ispezione costituisce condizione di efficacia dell'autorizzazione all'esercizio.

La discarica è in esercizio senza che il provvedimento di autorizzazione possa esplicare la sua validità al sensi degli articoli sopra citati.

Con nota Prot. n. RIC/227SET/3223U/2010 del 20 Settembre 2010 (Allegato 54), la Ditta Oikos presenta domanda di Valutazione di Impatto Ambientale (VIA) ex art. 23 del D. Lgs. 128/2010 (correttivo del D. Lgs. 152/06) per un "ampliamento altimetrico della discarica". Gli allegati progettuali citati dell'istanza in formato elettronico non sono stati rinvenuti agli atti. Non è nota la ratio di questa richiesta, né si hanno ulteriori notizie in merito all'ottenimento del richiesto giudizio di VIA.

Per quanto agli atti, la discarica rimane comunque in funzione per tutto il 2010 ed il 2011, senza che l'ARTA sottoponga l'AlA rilasciata ad alcuna procedura di revisione.

Esiste agli atti la nota della Provincia Regionale di Catania Prot. n. 75753 del 12 Settembre 2011, alla quale risultano allegati i verbali di sopralluogo effettuati nel corso dell'anno 2010 e dell'anno 2011 in discarica (Allegato 55). Dalla lettura dei verbali si evince che:

Pag. 30 a 109

- a Ottobre del 2010 viene contestata alla Ditta <u>la mancata funzionalità della torcia di</u> combustione del biogas;
- a Novembre del 2010 venivano smaltiti in discarica "la frazione organica biodegradabile. la frazione di rifiuti di materia plastica ed il sovvallo secco";
- nel verbale redatto in data 23 Novembre 2010 si legge: "in un'area di discarica, che è risultata corrispondere alla ex discarica comunale di Motta Sant'Anastasia attivata ai sensi dell'art. 12 del D.P.R. 915/82 sita in C.da Valanghe d'Inverno, il cui accesso è consentito. esclusivamente, tramite un cancello, dal sito di discarica gestito dalla Ditta Oikos S.p.A., erano depositati diverse tipologie di rifiuti: rifiuti inerti, rifiuti di materiale ferroso, autoveicoli dismessi e privi di targhe, materiale ligneo ecc.." e "Non rilevando particolari opere di captazione del percolato, gli scriventi hanno ritenuto opportuno accedere a valle dell'ex discarica comunale per verificare lo stato dei luoghi. Nella zona a valle dell'area di discarica, all'interno di un impluvio in prossimità della base della discarica, era presente un ruscellamento di un liquido di colore scuro. Netla zona erano presenti delle pozze d'acqua che per colore erano differenti. Pertanto dall'esame visivo e dal confronto con le altre pozze, si ritiene che il liquido di colore scuro potrebbe essere percolato di discarica". Al riguardo risulta agli atti che il Comune di Motta Sant'Anastasia con nota Prot. n. 18452 del 15 Novembre 2007 ha inviato alla Regione la scheda relativa ad un "sito potenzialmente contaminato" (Allegato 56). Nella scheda compilata risulta che si tratta della ex discarica comunale utilizzata dal 18 Novembre 1992 al 30 Ottobre 1997. La contrada di localizzazione indicata nella scheda è la C.da San Rocco Sieli, ma la particella individuata è la n. 83 (parte) del Fg. di mappa n. 12, soppressa nel 2009 e oggi riferibile alle particelle 253, 254, 255 e 256 del Fg. di mappa n. 12. Si segnala che l'accesso a tale sito può avvenire soltanto dall'area della discarica privata gestita dalla Oikos e che l'area risulta utilizzata dalla stessa Società per lo stoccaggio di rifiuti provenienti dall'impianto di pretrattamento/selezione. Infatti, nel verbale redatto in data 21 Gennaio 2011(cfr. All. 5) in merito alle sopra riscontrate problematiche nella zona della ex discarica la Ditta ha replicato "che la società Oikos ha effettuato richiesta per l'autorizzazione al deposito temporaneo. relativamente alle frazioni di metalli ferrosi e non ferrosi in uscita dall'impianto di pretrattamento/selezione e che la stessa è già stata ottenuta e comunicata con nota dell'ARTA Servizio I Prot. n. 77968 del 17 Dicembre 2010" e "che la società ha avviato i lavori presso la vecchia discarica comunale di cui si relazionerà con apposita comunicazione". Nella nota del Servizio 1 dell'ARTA richiamata dalla Ditta (cfr. All. 99) si

Pag. 31 a 109

legge:" sono consentite le operazioni di deposito temporaneo nel suolo, secondo le modalità di cui all'art. 183 del D. Lgs. 152/06, con divieto di miscelazione dei rifiuti e obbligo della tenuta dei registri di carico/scarico". Al riguardo si segnala che le norme tecniche per il deposito temporaneo non prevedono in alcun modo che lo stesso possa essere eseguito su nudo terreno (Allegato 57). Inoltre non è chiaro quale sia il titolo in base al quale la Società OIKOS ha disponibilità del sito e sia il soggetto preposto alla sistemazione e ripristino dello stesso. Agli atti del Dipartimento è presente un progetto preliminare di MISE, relativa sempre al sito in questione, presentato ad Aprile del 2009, che non è stato ancora realizzato. Non esistono agli atti del Dipartimento comunicazioni ex art. 242 del D. Lgs. 152/06 né analoghe comunicazioni all'Autorità competente da parte della Provincia Regionale di Catania relativamente alla tracimazione di percolato nell'impluvio a valle.

- nel verbale redatto in data 11 Marzo 2011 si legge "Si è presa visione del sistema di separazione della frazione secca dalla frazione umida, rilevando che le due frazioni, dopo la lavorazione e separazione, vengono conferite entrambe in discarica senza particolari accorgimenti";
- nel verbale redatto in data 9 Agosto 2011 si legge: "Si è rilevata una difformità tra la Tav. 5 dell'Aggiornamento 2005 e la Tavola 3D dell'AlA n. 562/2007 relativa all'area da destinare all'abbancamento degli r.s.u.".

Per le difformità segnalate dai competenti organi di controllo nel 2010 e nel 2011 non sono presenti agli atti provvedimenti da parte dell'ARTA Sicilia ai sensi dell'art. 29decies del D. Lgs. 152/06 (diffida, sospensione, revoca). Non risultano inoltre agli atti né comunicazioni ex art. 242 del D. Lgs. 152/06, né interventi di messa in sicurezza di emergenza (MISE) realizzati a seguito delle devute comunicazioni.

Nel 2012, con nota Prot. n. 30582 del 13 Giugno 2012 (Allegato 58) è il Comune di Misterbianco a richiedere nuovamente all'ARTA Sicilia l'avvio di una procedura di riesame dell'autorizzazione della discarica.

L'ARTA Sicilia convoca quindi un tavolo tecnico per il 19 Luglio 2012, avente ad oggetto le autorizzazioni già rilasciate 562/07 (discarica Contrada Tiriti), 661/08 (impianto,

Pag.

Pag. 32 a 109

pretrattamento/selezione), 221/09 (discarica Contrada Valanghe d'inverno) e 83/10 (discarica bioreattore).

In merito alla convocazione del sopra citato tavolo tecnico la Ditta OIKOS produce una nota interlocutoria (Allegato 59), nella quale, in riferimento alla presunta mancata conformità al Piano dei rifiuti in merito alla distanza dai centri abitati sostiene che "è incontestabile che nel suddetto. Piano non si fa alcun riferimento ad alcun obbligo di rispettare precise distanze". Al riguardo si precisa che nel capitolo 4 dell'Allegato Documentale n. 8 al Piano Regionale dei Rifiuti approvato nel 2002 (rif. All. 177), si legge che le discariche per rifiuti non pericolosi non devono ricadere in "aree con presenza di insediamenti residenziali all'interno di un centro abitato, senza considerare le case sparse, inferiore a 1.000 metri dal punto di scarico dei rifiuti" e non devono ricadere in "aree con presenza di ospedali o scuole a distanza inferiore a 2.000 metri dal punto di scarico. dei rifiuti". Entrambe le discariche (contrada Tiritì e Contrada Valanghe) distano meno di due chilometri dal centro abitato di Misterbianco e di Motta Sant' Anastasia e dalle scuole comunali.

Con nota Prot. n. 12365 del 12 Luglio 2012 (Allegate 60), in vista del tavolo tecnico convocato, il Comune di Motta Sant'Anastasia conferma i pareri favorevoli già espressi nelle sedi competenti per i progetti in esame.

In data 31 Luglio 2012 si tlene un altro tavolo tecnico. Nel verbale redatto (Allegato 61) si riferisce che in data 26 Luglio 2012 si è riunito un tavolo tecnico permanente fra Ditta OIKOS, ARPA e Provincia, già riconvocato per il 4 Settembre successivo e si consegna un verbale di riferimento. Nel verbale consegnato si evince che lo scopo del tavolo tecnico permanente è quello di redigere una relazione riguardante lo stato di gestione della discarica di Contrada Tiritì, proponendo nel contempo una ipotesi di programma di lavori di impermeabilizzazione agli eventuali odori captabili dal corpo della discarica e per il confinamento dei gas. La Ditta nel verbale riferisce che "la data approssimativa di chiusura della discarica sarà comunque intorno alla fine del mese di Settembre" e che "nella discarica di nuova attuazione verrà conferita esclusivamente la frazione secca previa analisi sulle possibilità di conferire sul territorio regionale la frazione umida proveniente dall'Implanto di pretrattamento/selezione nelle more della presentazione del proprio progetto finalizzato al trattamento della frazione umida". Né la Ditta né gli altri Enti fanno alcun riferimento alla già avvenuta scadenza dell'AIA n. 562/07 (27 Giugno 2012) né all'esistenza di una istanza di rinnovo.

Pag. 33 a 109

Al verbale del 31 Luglio 2012 è allegata una scheda di rilevamento dei dati della discarica redatta dall'ARPA Sicilia, dalla quale si evince che la volumetria autorizzata con il Decreto 652/07 è pari a 1.803.795 mc e che la volumetria residua alla data del 30 Ottobre 2011 è di 304.172 mc. Da notare che la volumetria approvata è inferiore a quella indicata nella prima autorizzazione del 1997 (più di 3.000.000 di mc), a conferma che il progetto autorizzato in AIA non coincide con il progetto autorizzato nel 1997, ma non ne costituisce neanche un ampliamento.

Agli atti è presente un verbale relativo ad un ulteriore tavolo tecnico svoltosi in data 11 settembre 2012. Il Verbale (Allegato 62) è firmato solo dal rappresentante dell'ARTA Sicilia e della Provincia Regionale di Catania. Nella copia agli atti si legge della discussione sul progetto di chiusura della discarica (con un pacchetto definitivo per le aree di più vecchia coltivazione ed uno provvisorio per quelle di più recente coltivazione).

Il verbale agli atti firmato da ARTA e Provincia conclude così: "Per quanto sopra i componenti del Tavolo Tecnico, all'unanimità, decidono che vengano immediatamente posti in essere da parte della OIKOS tutte le attività necessarie per la definitiva messa in sicurezza e successiva chiusura definitiva della discarica, invitando la Ditta a presentare la documentazione presso gli uffici competenti". Non si hanno notizie di tale procedimento di chiusura, anzi da una nota del Comune di Misterbianco (Prot. 58834 del 26 Novembre 2012 – Allegato 63) la discarica risulta ancora operativa ed il Comune chiede la convocazione di un altro tavolo tecnico, visto che quanto stabilito nel precedente non è stato messo in atto.

L'ARPA Sicilia con nota Prot. n. 64360 dell'8 Ottobre 2012 (Allegato 64) fornisce all'ARTA le proprie integrazioni al verbale redatto in bozza chiedendo di inserire le seguenti dichiarazioni:

1. Preliminarmente il Dott. Grimaldi osserva che nel documento preparatorio alla odierna riunione, presentato dalla società OIKOS SpA nel corso del tavolo tecnico tenutosi in data 04.09.12 presso gli Uffici della Provincia Regionale di Catania, la suddetta Società ha manifestato il proprio intendimento a voler concludere le attività di conferimento nella discarica di C.da Tiritì (DRS 562/2007) in tempi brevi, stimati dalla stessa Società in 30 giorni circa, nonostante il fatto che, sulla base di stime eseguite sempre dalla società OIKOS, all'attuale ritmo di conferimento la discarica potrebbe continuare a ricevere rifiuti per altri 7 mesi circa. Emerge pertanto la necessità di procedere in via prioritaria, da parte delle PP.AA. ad una verifica della capacità di abbancamento residua dell'impianto rispetto alle previsioni del progetto autorizzato".

Pag. 34 a 109

2. Per quanto riguarda la nuova vasca di abbancamento di C.da Valanghe d'Inverno, c.d. ampliamento, i rappresentanti della struttura Territoriale di Catania evidenziano che in attuazione del disposto dell'art. 7 comma 1 del D. Lgs. 36/03 riguardo all'obbligo di pretrattamento dei rifiuti urbani prima del loro conferimento in discarica, il Decreto di AIA del nuovo impianto (DRS 221/09) prevede il divieto di conferimento in discarica della frazione organica non biostabilizzata; In conseguenza di ciò nel nuovo bacino di abbancamento tale tipologia di rifiuti non può essere conferita. Inoltre, preso atto che, nei fatti, la società OIKOS non ha ad oggi inteso attuare la realizzazione del c.d. bioreattore, si invita la Società a chiarire in quale modo intenda assolvere all'obbligo di stabilizzazione di cui sopra. I rappresentanti dell'ARPA fanno altresì rilevare che nell'ottica della rimodulazione dei fattori tecnico/gestionali che possono contribuire in maniera significativa alla riduzione ed al controllo dei fastidi olfattivi lamentati, ed in genere delle emissioni odorigene derivanti dall'esercizio degli impianti di discarica, la cessazione delle attività di abbancamento tal quale della frazione organica biodegradabile contribuirà in maniera sicuramente significativa alla mitigazione degli impatti in tal senso".

Dalla nota Arpa si evince chiaramente che a quella data in Contrada Tiritì viene abbancata la frazione di sottovaglio prodotta dall'impianto di trattamento autorizzato con DRS 661/08, frazione organica biodegradabile non stabilizzata, in difformità con l'art. 5 del D. Lgs. 36/03 (non conformità legislativa).

L'ARPA Sicilia inoltre aveva già mandato in data 25 Settembre 2012, in attesa di ricevere la bozza del verbale, la nota esplicativa Prot. n. 60950 (Allegato 65), il cui contenuto si riporta fedelmente in quanto di estremo interesse in riferimento allo stato dell'arte:

1. Conclusione delle attività di abbancamento di rifiuti nella discarica di C.da Tiritì (DRS 562/2007 – Di recente la società OIKOS ha in più occasioni manifestato l'intendimento di cessare a breve la coltivazione della discarica di C.da Tiritì attualmente in esercizio, indipendentemente dalla capacità residua autorizzata dell'impianto. Al riguardo è stato evidenziato, in ultimo anche nel corso del sopra citato tavolo tecnico dell'11 settembre u.s., che l'approvazione del progetto e delle attività allegate alla domanda di Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA) comporta la dichiarazione di pubblica utilità, urgenza ed indifferibilità dei lavori; in conseguenza di ciò è da ritenere che la cessazione delle attività di abbancamento dei rifiuti presso l'impianto in parola non possa avvenire unicamente

Jul.

ag. 35 a 109

sulla scorta di una semplice comunicazione del Gestore dell'impianto. Si richiama, infatti, l'attenzione sul disposto dell'art. 9 del DRS 562/2007 prima citato che testualmente recita: il gestore è tenuto a trasmettere a questo assessorato, un piano di dismissione dell'intero impianto IPPC, almeno sei mesi prima della cessazione definitiva delle attività. Nel corso del tavolo tecnico prima citato è inoltre emersa la necessità che la Provincia Regionale di Catania proceda in via prioritaria all'esecuzione dei rilevamenti necessari per la verifica ufficiale della capacità residua della discarica di C.da Tiritì; ad oggi si è in attesa di conoscere l'esito dei superiori accertamenti.

- 2. Inizio delle attività di abbancamento presso l'impianto "ampliamento discarica per rifiuti non pericolosi sita in c.da Valanghe d'Inverno" /DRS 221/2009) ~ La società OIKOS, con la nota specificata in oggetto, acquisita al protocollo n. 59174 del 18.09.12 dell'Arpa Sicilia S.T. di Catania, ha comunicato a questa Struttura Territoriale ed alla Provincia Regionale di Catania la data presunta di inizio dell'attività di coltivazione della discarica di c.da Valanghe d'Inverno (c.d. Ampliamento), ricompresa tra il 30 Settembre ed il 15 Ottobre p.v. Al riguardo risulta indispensabile evidenziare quanto segue:
 - a) Alla data del 18 Settembre u.s. erano ancora in corso le attività di sondaggio per la realizzazione dei pozzi di monitoraggio delle acque sotterranee posti a valle idrogeologico dell'impianto e previsti dal progetto approvato, mentre il sondaggio per la realizzazione del pozzo di monte idrogeologico era ancora da definire; parimenti, anche i lavori di approntamento della vasca di abbancamento erano ancora da ultimare, ivi compresi quelli di rafforzamento dell'argine di valle della medesima vasca. Restano ancora da definire, nel caso in cui dalla realizzazione dei suddetti pozzi di monitoraggio dovesse emergere la presenza di una circolazione idrica sotterranea, le modalità di esecuzione e l'entità di un eventuale monitoraggio ante operam delle acque sotterranee.
 - b) Ad oggi non è pervenuta alcuna comunicazione da parte di codesto Servizio 1 ARTA riguardo alla data fissata, o da concordare con gli Enti di controllo, per lo svolgimento del sopralluogo presso l'impianto per la verifica del rispetto delle prescrizioni dell'AIA che si ritiene debba essere eseguito, con valenza di accertamento tecnico propedeutico al collaudo, prima dell'inizio delle attività in analogia a quanto fino ad oggi effettuato per altri impianti della stessa tipologia.

Pag. 36 a 109

3. Attuazione del disposto dell'art. 7 comma 1 del d. Les. 36/03 riguardo all'obbligo di pretrattamento dei rifiuti urbani – Come è noto, il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del territorio e del Mare, nel mese di Luglio 2009 su richiesta dei competenti Uffici Regionali ha disposto, in via del tutto transitoria e non reiterabile la proroga fino al Dicembre 2009 del differimento dell'entrata in vigore dei criteri di ammissibilità dei rifiuti in discarica dei riftuti, di cui al DM 3 Agosto 2005 all'epoca vigente, per nove discariche siciliane, tra le quali anche l'impianto di c.da Tiritì della società OIKOS SpA. Quanto sopra nelle more che il complesso degli interventi previsti dal Piano Regionale dei Rifiuti (raggiungimento degli obiettivi di raccolta differenziata, riciclaggio dei rifiuti, realizzazione degli impianti di trattamento dei rifiuti, recupero di energia etc...) trovasse. piena attuazione. Nel caso in specie, la società OIKOS aveva già ottenuto all'epoca dei fatti l'AIA per la realizzazione di un impianto di pretrattamento/selezione per rifiuti non pericolosi (DRS 661/2008) ed aveva già presentato istanza di rilascio dell'AIA per la realizzazione di un ulteriore impianto IPPC discarica per rifiuti non pericolosi bioreattore" il quale, essendo destinato a ricevere esclusivamente la frazione organica biodegradabile (proveniente dall'impianto di pretrattamento/selezione) e prevedendo modalità gestionali finalizzate a massimizzare la produzione di biogas destinato al recupero energetico, poteva configurarsi quale scelta impiantistica mediante la quale assolvere all'obbligo di biostabilizzazione della frazione organica previsto dalla vigente normativa; tale impianto è stato autorizzato con DRS 83/2010. Per quanto riguarda invece il cosiddetto "bioreattore" deve essere evidenziato che, ad esclusione di una campagna di monitoraggio ante operam che ha avuto luogo nel mesi immediatamente successivi alla conclusione dell'iter di autorizzazione, non si ha evidenza alcuna circa la realizzazione del suddetto implanto; di recente, nel corso di alcuni tavolo tecnici tenutisi presso codesto assessorato e presso gli uffici della Provincia Regionale di Catania si è avuta notizia dai rappresentanti della società OIKOS dell'intendimento della Società di rinunciare alla realizzazione del suddetto impianto e di voler proporre, in sostituzione di esso, un nuovo progetto per la realizzazione di un digestore anaerobico, Nelle more della concreta attuazione di quanto sopra, la medesima società si è detta disposta, sempre verbalmente, ad avvalersi di impianti terzi per provvedere alla stabilizzazione della frazione umida derivante dal pretrattamento/selezione dei r.s.u. indifferenziati. Ad oggi, tuttavia, a conoscenza degli scriventi non vi è stata alcuna formalizzazione da parte della società Oikos, relativamente agli aspetti prima esposti; in particolare non si ha alcuna indicazione, neppure a carattere previsionale, della data stabilita per l'avvio a

A'

Pag. 37 a 109

stabilizzazione della frazione organica prima dell'abbancamento in discarica. in ottemperanza del dettato normativo di cui all'art. 7 comma 1 del D. Lgs. 36/03. Appare in ogni caso del tutto evidente che nel momento in cui potrà entrare regolarmente in esercizio la nuova vasca di abbancamento (c.d. ampliamento) di c.da Valanghe d'Inverno, quest'ultima non potrà ricevere la frazione organica biodegradabile dei rsu non stabilizzata; ciò in quanto tale tipo di conferimento è espressamente vietato dal relativo decreto AIA (DRS 221/2009), in recepimento delle vigenti norme di settore.

Per quanto sopra esposto si invita la società Oikos SpA, in attesa di esplicito assenso dell'Autorità competente, a differire ogni eventuale atto preordinato o già in essere, finalizzato alla cessazione dell'attività di abbancamento di rifiuti presso la discarica di c.da Tiritì ed all'inizio, per contro, della coltivazione della nuova vasca di "ampliamento" in c.da Valanghe d'inverno".

La discarica di Contrada Tiritì resta comunque aperta ai conferimenti fino alla data di inizio degli abbancamenti nella nuova discarica di Contrada Valanghe d'Inverno nel Maggio 2013 e non si hanno notizie in merito alle autorizzazioni alle attività di post gestione attualmente in essere presso l'impianto.

Si precisa che in data 5 Aprile 2013 la Guardia di Finanza di Catania ha eseguito un decreto di sequestro preventivo d'urgenza nella discarica in Contrada Tiritì, emesso dalla Procura distrettuale per violazione ai reati ambientali di cui agli artt. 29 decies e 137 del D. Lgs. 152/06 -110 e 674 c.p., nei confronti del rappresentante legale e del direttore tecnico della società OIKOS S.p.A. Come riferito in un comunicato della GdF, le indagini hanno permesso di rilevare che la società OIKOS non ha osservato le prescrizioni previste per l'utilizzo dell'impianto di discarica così come indicate nell'AIA rilasciata dalla Regione. Sono stati inoltre individuati scarichi di percolato con sversamento nel suolo e nel sottosuolo lungo la valle denominata "Sieli", nonché nei torrenti denominati "Cubba" e "Rosa", a loro volta confluenti nel torrente denominato "Buttaceto". La discarica è stata comunque lasciata in attività diffidando la società a ripristinare i sistemi di raccolta del percolato entro 10 giorni. Il Dipartimento in merito ha emesso diffida nei confronti della Ditta OIKOS con nota Prot. n. 14830 del 15 Aprile (Allegato 66). Nella nota il Dipartimento chiede chiarimenti "in merito al c.d. impianto sperimentale menzionato nel Decreto di sequestro atteso che agli atti di questo Ufficio non risulta alcuna autorizzazione al riguardo ai sensi dell'art. 211 del D. Lgs. 152/06". La Ditta OIKOS con nota Prot. n. TRA/618APR/2187U/2013 (Allegato 66bis), riscontrando la nota di diffida, scrive: "trattasi di un impianto mobile Mod. ETV – 48000 – W – O

SAF – IT matricola 207040/A per il trattamento di soluzioni di percolato e saline" di proprietà della Ditta SO.GE.S.A. s.r.l. autorizzato all'esercizio ai sensi dell'art. 208 comma 15 del D. Lgs. 152/06 e L.R. n. 6/2001, con Provvedimento Dirigenziale n. 823 del 13/03/2008 rilasciato dalla Provincia Regionale di Matera la cui campagna è stata approvata, unitamente alla polizza fideiussoria, in data 08/03/2011 mediante nota rilasciata dal Dirigente Responsabile – Servizio Autorizzazioni Impianti – dell'Assessorato Regionale dell'Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità – Dipartimento Regionale dell'Acqua e dei Rifiuti (Prot. n. 10813 – allegata alla presente – All. 15)". Dall'esame del provvedimento di autorizzazione delle garanzie per la campagna di attività dell'impianto mobile presso la discarica di Tiritì, si evince che la durata della campagna autorizzata era di un anno a far data dall'8 Marzo 2011 e quindi era già scaduta alla data del sequestro da parte della GdF.

Non sono presenti agli atti le attività conseguenti gli sversamenti di percolato segnalati dalla GdF in termini di messa in sicurezza e ripristino ambientale.

Da fonti aperte si è preso atto di un comunicato stampa della società OIKOS "in attesa del nullaosta all'apertura del nuovo sito di discarica già autorizzato con decreto dell'ARTA (la società) comunica la chiusura alle ore 13 del 26 Aprile del sito di contrada Tiritì, per raggiungimento della capacità residua autorizzata di abbancamento rifiuti". Non esistendo agli atti documentazione in merito, si ritiene che la discarica sia stata chiusa ai conferimenti in data 26 Aprile 2013.

Per quanto esposto nel presente paragrafo. le attività di gestione dei rifiuti non sono state svolte in conformità legislativa e nel rispetto delle prescrizioni imposte dal Decreto di autorizzazione in AIA.

Il Decreto AIA 562/2007 ha terminato la propria validità in data 27 Giugno 2012. Non esistono agli atti istanze di rinnovo presentate dalla Ditta. La discarica è rimasta in operatività gestionale, per quanto ricavabile dai documenti visionati, anche in data successiva alla scadenza dell'autorizzazione IN ASSENZA DI VALIDA AUTORIZZAZIONE, e lo è tutt'oggi in fase di gestione post operativa delle vasche esaurite.

Jul.

Pag. 39 a 109

de la

2. Gli impianti a servizio della discarica

2.1 Impianto per il recupero energetico del biogas

Risulta negli atti che la discarica di Tiriti è già dotata dal 2002 di un impianto per il recupero di energia elettrica del biogas, gestito da soggetto terzo, ai sensi delle procedure semplificate previste dagli art. 214 – 216 del D. Lgs. 152/06 e del D.M. 5 Febbraio 1998 dalla competente Provincia Regionale di Catania.

Con nota Prot. n. RIC/228SET/3224U/2010 del 20/9/2010 (Allegato 67) la Ditta OIKOS presenta istanza per la verifica di assoggettabilità ex art. 20 del D. Lgs. 128/2010 (correttivo del D. Lgs. 152/06) per un impianto di produzione di energia elettrica da biogas. Con nota Prot. N. 36592 del 21 Giugno 2012 (Allegate 68), il Servizio VIA VAS dell'ARTA esclude il progetto dalla VIA. Sono agli atti l'ottenimento del parere dell'ARTA Sicilia ex art. 269 del D. Lgs. 152/06 per le emissioni dell'impianto sopra citato (Prot. n. 6565 del 31.01.11 - Allegato 69), la successiva istanza della ditta del 22.04.11 (Allegato 70) per la costruzione e l'esercizio dello stesso e un'ulteriore richiesta per ottenere l'autorizzazione unica ex art. 12 del D. Lgs. 387/03. Ouest'ultima viene rilasciata dall'Assessorato Regionale Energia in data 3 Agosto 2011 con DRS n. 356 (Allegato 71). Il Decreto individua la localizzazione dell'impianto nelle particelle n. 58, 92 e 93 del Fg. di Mappa 13 e obbliga la Ditta a dare inizio ai lavori entro 12 mesi (art. 8) e a concluderli entro ulteriori 12 mesi (entro il 3 Agosto 2013). Non è presente agli atti la comunicazione di inizio lavori. Relativamente alla comunicazione di fine lavori, si segnala che nel fascicolo non è stata rinvenuta alcuna nota, ma risulta dalla consultazione del protocollo informatico che la Ditta OIKOS ha presentato comunicazione in tal senso al Dipartimento Energia in data 23 Novembre 2011 (Allegato 72).

A Dicembre del 2010 la ICO Ditta Holding S.p.A., responsabile dell'impianto di recupero energetico del biogas presente in discarica da prima del rilascio dell'AIA e autorizzato in procedura semplificata dalla Provincia Regionale di Catania, aveva comunicato che, visto l'intendimento della Ditta di realizzare un impianto nuovo da gestire in proprio, le proprie attività in merito sarebbero cessate a far data dal 31 Dicembre 2010 (Allegato 73). Con nota del 16 Dicembre 2010 Prot. n. RIC/196DIC/4310U/2010 (Allegato 74) la Ditta OIKOS, proprio in riferimento all'impossibilità di garantire il recupero energetico del biogas scrive all'ARTA e alla Prefettura di Catania:"... omissis... Alla luce del fatto che l'impianto attualmente esistente ed inserito nel progetto da Voi autorizzato sarà attivo fino al 31 Dicembre 2010, la scrivente Società intende porre la Vs.

- Suchi

Pag. 40 a 109

attenzione sulla grave situazione creatasi che potrebbe essere a sua volta causa di un notevole impatto ambientale. Nel caso in cui a partire dal 1° Gennaio 2011 non fosse possibile gestire il biogas prodotto dal corpo della discarica in modo tale da ridurre al minimo il rischio per l'ambiente e per la salute umana, la scrivente Società sarà obbligata suo malgrado a sospendere l'attività di abbancamento dei rifiuti a tempo indeterminato interrompendo in tal modo l'attività da Voi autorizzata con Decreto 562 del 27 Giugno 2007". Agli atti non è stata riscontrata alcuna risposta da parte dell'Assessorato. Si precisa che la gestione del biogas ed il suo recupero energetico sono imposte dal D. Lgs. 36/03 sia in fase di abbancamento che in fase di postgestione (cfr. All. 12). La paventata interruzione dei conferimenti quindi non esime il gestore dal garantire il rispetto delle migliori tecnologie disponibili e dell'autorizzazione in proprio possesso. Non risulta agli atti che l'Assessorato al riguardo abbia emesso alcun provvedimento di competenza ai sensi dell'art, 29decies del D. Lgs. 152/06.

In contraddizione con quanto sopra, da apposita relazione richiesta alla Provincia Regionale di Catania (Allegati 75, 76, 77, 78, 79, 80 e 81), si legge quanto segue:

- La Ditta ICQ Holding S.p.A. in data 19/11/2008 ha rinnovato l'iscrizione per la gestione dell'impianto di captazione del biogas ubicato nel Comune di Motta Sant'Anastasia presso la discarica gestita dalla Ditta OIKOS
- 2. A seguito di formale richiesta della suddetta Ditta ICQ Holding S.p.A, introltata al nostro protocollo in data 22/11/2011 al n. 106925 (all. A), la stessa è stata cancellata con n. nota Prot. n. 4314 del 19/01/2012
- 3. Con nota ns. prot. n. 64642 del 28/07/2010 (all. C), a seguito di formale richiesta della OIKOS S.p.A., effettuata con nota introitata al ns prot. n. 49612 del 09/06/2010, con la quale la stessa ha prodotto domanda di iscrizione in procedura semplificata per "l'impianto di produzione di energia elettrica da biogas", ubicato nel Comune di Motta Sant'Anastasia, per il quale veniva evidenziato che "nello specifico l'impianto capterà il biogas prodotto da tre vasche distinte denominate:
 - vasca attiva per rifiuti non pericolosi c.da Tiritì (esistente ed autorizzata)

vasca di ampliamento per rifluti non pericolosi – c.da Valanghe d'inverno (în progetto ed autorizzata)

officiale de la valanghe d'inverno (în progetto d'inverno (în progetto d'inverno (în progetto d'inverno (în progetto

Pag. 41 a 109

vasca di ampliamento – bioreattore c.da Tiritì (in progetto ed autorizzata)"

sono stati richiesti chiarimenti, assegnando 30 giorni per la risposta e disponendo nel frattempo il divieto di inizio dell'attività di recupero.

- 4. In data 13/08/2010, con nota acquisita al ns prot. al n. 69616 (all. D), la Ditta OIKOS ha fornito i chiarimenti richiesti ed ha, nel contempo, chiesto la sospensione della procedura di iscrizione "rimandando la riattivazione" al momento del rilascio dei provvedimenti autorizzativi regionali.
- 5. In data 17/01/2012, a seguito di convocazione, avvenuta per le vie brevi, la Ditta OIKOS, richiamando il DRS 356/2011 ottenuto in data 3/08/2011, già trasmesso alla scrivente Provincia in data 16/08/2011 prot. 70953 (all. E), al suo carattere di "dichiarazione di pubblica utilità, urgenza ed indifferibilità", ha fornito chiarimenti in merito alla gestione dell'impianto in questione ed ha richiesto l'emissione di uno specifico dispositivo di revoca a far data dalla decorrenza del DRS.
- 6. A seguito della suddetta riunione in data 18/01/2012 è stato emesso il provvedimento prot. 3730 (all. F) di revoca del divieto di inizio attività a far data dal 16/08/2011.
- 7. Si evidenzia che esiste in atto un'unica iscrizione per esercitare l'attività di recupero del biogas. Tale iscrizione fa riferimento alla domanda presentata in data 09/06/2010, ns. prot. n. 49612, come detto in precedenza, autosospesa dalla Ditta con nota ns prot. 69616 (all. D) e riattivata, sulla base della documentazione trasmessa (all. E) in data 16/08/2011, a seguito di tavolo tecnico, con nota ns prot. 3730 (all. F) a far data dal 16/08/2011. Dai documenti in possesso dell'Ufficio non risulta se, alla data della presente, sia già iniziata o meno la captazione nella vasca denominata "Valanghe d'inverno".

Per quanto relazionato dalla Provincia:

- La Ditta ICQ Holding S.p.A. ha gestito in regime di procedura semplificata con valida iscrizione della Provincia l'impianto di biogas realizzato presso la discarica di C.da Tiritì fino al 31 Dicembre 2011, come risulta dal provvedimento di cancellazione della Provincia (all. A e allegato 76).
- La Ditta OIKOS ha presentato istanza alla Provincia per un impianto di nuova realizzazione, prima che lo stesso fosse realizzato ed in possesso dei requisiti di legge. Dopo

Pag. 42 a 109

avere ottenuto le autorizzazioni, ma non avere ancora realizzato l'impianto (data di fine lavori comunicata dalla Ditta è Novembre 2011) ottiene la revoca del divieto di inizio attività imposto dalla Provincia. Tale revoca viene fatta valere con effetto retroattivo e cioè, pur essendo stata emessa in data 18 Gennaio 2012 ha validità dal 16 Agosto 2011 (data precedente alla fine dei lavori di realizzazione dell'impianto):

Per quanto sopra riportato, il recupero del biogas presso la discarica è stato effettuato fino al 31 Dicembre 2011 da ditta terza con il vecchio impianto e dalla Ditta OIKOS in data non determinata, ma successiva al Novembre del 2011 con il nuovo impianto. Nel periodo compreso fra Novembre 2011 e Dicembre 2011 sono stati attivi entrambi gli impianti. Non è chiaro se ad oggi l'impianto vecchio sia stato dismesso e come dichiarato dalla Ditta il nuovo sia a servizio di entrambe le vasche (c.da Tiritì e c.da Valanghe) ovvero se il vecchio impianto sia ancora in attività e gestito dalla OIKOS. Inoltre, data la anomala retroattività della revoca predisposta dalla Provincia non è definita la data reale di inizio attività del nuovo impianto.

L'autorizzazione unica ex art. 12 del D. Lgs. 387/03 (Allegato 82), rilasciata dall'Assessorato Regionale Energia in data 3 Agosto 2011 con DRS n. 356/2011 non costituisce autorizzazione alla gestione del rifiuto (biogas) e alle attività di recupero energetico dello stesso (R1) ai sensi del D. Lgs. 152/06. Si precisa che nel caso in cui l'impianto di produzione di energia da fonte rinnovabile sia in un complesso IPPC autorizzato e sia tecnicamente connesso all'attività oggetto di autorizzazione integrata ambientale. l'attività di produzione di energia costituisce modifica dell'A.I.A.. In tal caso l'istanza di autorizzazione ai sensi dell'art. 12 del D.Lgs. 387/2003 deve essere effettuata contestualmente alla comunicazione di modifica dell'A.I.A. ai sensi del Titolo III-bis del D.Lgs. 152/2006 e smi (Allegato 83).

2.2 Impianto di "pretrattamento/selezione di rifiuti non pericolosi" autorizzato con D.R.S. 661/2008

Con nota Prot. n. TRA/7010/633U/2007 del 22 Ottobre 2007 la Ditta OIKOS S.p.A. presenta istanza ai sensi del D. Lgs. 59/05 per l'A.I.A. di un impianto di "pretrattamento/selezione di rifiuti non pericolosi" (Allegato 84). Gli allegati all'istanza non sono agli atti.

Vengono svolte 6 conferenze di servizi.

Suh

Pag. **43** a **109**

Nella prima conferenza del 20 Dicembre 2007 (Allegato 85) si legge: "Il Presidente espone la valenza della odierna riunione e comunica al tavolo che durante la conferenza di servizio tenutasi il 04/12/07, l'Ing. Sergio Marino, Direttore Generale dell'ARPA Sicilia, ha chiarito che le competenze specifiche di ARPA Sicilia nell'ambito delle istruttorie AIA sono quelle relative al monitoraggio e controllo delle matrici ambientali". Il verbale citato non è agli atti e non è chiaro se la conferenza di servizi citata sia relativa al progetto in questione o ad altre procedure in itinere presso l'ARTA.

Nella seconda conferenza del 23 Gennaio 2008 (Allegato 86) si legge:"Il Presidente espone la valenza della odierna riunione e comunica al tavolo che la Ditta ha presentato delle nuove integrazioni che modificano il progetto in maniera sostanziale, bisogna quindi riformulare l'istruttoria e assoggettare il progetto alla Valutazione di Impatto Ambientale". Il nuovo progetto viene consegnato in quella sede (2 copie cartacee e 10 copie su supporto informatico) ma non è presente agli atti. Contrariamente a quanto dichiarato a verbale la Ditta ha già presentato istanza per la VIA, come si legge dal rapporto istruttorio (citato nel Decreto di AIA), che risulta espletato sull'istanza e sul progetto presentato all'ARTA e acquisito al protocollo di quest'ultimo n. 75921 del 24 Ottobre 2607 (Allegato 87).

Dalla lettura del verbale si evince che è stato comunque effettuato un ridimensionamento dell'impianto ad una capacità di 800 tonnellate/giorno su indicazione dell'Agenzia Regionale Acque e Rifiuti. La Ditta precisa che è stata concordata con l'Agenzia la realizzazione di un impianto modulare, al fine di salvaguardare il processo di trattamento e selezione da eventuale fermi impianto. Dalle richieste a verbale da parte dell'ARPA Sicilia, si evince che il progetto presentato prevede la stabilizzazione dei rifiuti urbani biodegradabili mediante trattamento con calce.

Nella terza conferenza di servizi del 5 Marzo 2008 (Allegato 88) si legge:"Il Presidente espone la valenza della odierna riunione e comunica alla conferenza che da un'analisi approssimata delle migliori tecnologie disponibili previste dalla Ditta Oikos nell'impianto di pretrattamento indicate nel progetto, oggetto della odierna riunione, non sono conformi con le migliori tecnologie disponibili indicate nelle linee guida redatte dal Ministero dell'Ambiente e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 130 del 07/06/2007. Pertanto si invita la Ditta Oikos a rivisitare il progetto attuale alla luce delle migliori tecnologie disponibili indicate nella Gazzetta di cui sopra. Per quanto sopra si sospende l'istruttoria AIA in argomento, in attesa che la Ditta presenti un nuovo progetto adeguato come sopra, che sarà preventivamente consegnato

3h

W XUX

Pag. 44 a 109

agli Enti interessati all'istruttoria di AIA, al fine di procedere con l'iter delle convocazioni in conferenza di servizi".

Al riguardo si fa presente che l'ARTA Sicilia con D.R.S. n. 377 del 29 Aprile 2008 ha rilasciato l'Autorizzazione Integrata Ambientale ad un impianto di pretrattamento rifiuti a servizio della discarica di Bellolampo (Palermo) che prevedeva analogo trattamento con calce della frazione di sottovaglio a composizione prevalentemente organica (Allegato 89). Nella conferenza di servizi del 17 Marzo 2008, nell'ambito di quella procedura di autorizzazione, in merito al giudizio di VIA si legge: "L'impianto di che trattasi è un impianto che rientra tra le BAT di cui al punto d.1 5.3 Gestione Rifiuti Processi a base di calce relativamente al trattamento di rifiuti di origine industriale. Per una discarica di rsu sarebbe opportuno un diverso trattamento che prevede una stabilizzazione biologica; tuttavia essendo in corso la procedura di AIA per l'impianto di termovalorizzazione prevista dal piano rifiuti a Bellolampo, che prevede una stabilizzazione biologica ed inoltre poiché la norma vigente prevede che il trattamento dei putrescibili in discarica sia operante entro il 31/12/2008, <u>si ritiene che l'impianto proposto, per la rapidità della</u> realizzazione e della messa in esercizio, per la facilità di rimozione una volta avviati gli impianti di trattamento previsti dal piano regionale nel sistema Palermo, rappresenti la migliore tecnologia. disponibile per il trattamento dei rifiuti nella discarica di Bellolampo. Ciò premesso si ritiene necessario un periodo di prova di un mese per poter valutare l'efficacia del trattamento messo in atto".

Con nota Prot. n. TRA/11403/358U/2008 del 21 Marzo 2008 (erroneamente indicata la data del 2007 – Allegato 90), la Ditta in riferimento al verbale di conferenza del precedente 5 Marzo presenta "una copia della documentazione aggiornata dell'impianto di pretrattamento/selezione di cui in oggetto rielaborata alla luce delle nuove indicazioni ai fini del proseguimento della procedura di Valutazione di Impatto Ambientale". Tale documentazione progettuale non è presente agli atti e non si conosce se la stessa coincide con la documentazione sulla quale è stata espletata l'istruttoria di VIA e successivamente espresso il giudizio di compatibilità ambientale positivo.

Nella <u>quarta conferenza</u> del 27 Marzo 2008 (Allegato 91) si prende atto dei pareri favorevoli della Provincia (espresso in data 26 Marzo 2008) e del Servizio 5 dell'ARTA Sicilia, espresso in data 23 Gennaio 2008 (in data antecedente alla rimodulazione del progetto) e si acquisisce a verbale il parere favorevole del Comune. Non si fa alcun riferimento alla sospensione del procedimento disposta nella conferenza di servizi precedente.

Pag. 45 a 109

Nella <u>quinta conferenza</u> del 15 Aprile 2008 (Allegato 92) si prende atto dei pareri favorevoli già pervenuti da parte della AUSL e dell'ARPA DAP. L'Agenzia Regionale Acque e Rifiuti chiede inoltre che la successiva conferenza venga convocata dopo che il Servizio ARTA si sarà espresso circa la Valutazione di Impatto Ambientale.

Agli atti è presente il rapporto istruttorio VIA relativo all'impianto Prot. n. 770 del 24 Aprile 2008 (cfr. All. 87), le cui conclusioni sono state riportate pedissequamente nel giudizio di compatibilità ambientale rilasciato con D.R.S. n. 375 del 29 Aprile 2008 (Allegato 93).

Nel rapporto istruttorio viene valutato il flusso in uscita dei rifiuti trattati dall'impianto, tenendo conto che l'unica frazione destinata allo smaltimento in discarica dopo il trattamento è quella costituita dal sopravaglio primario (con pezzatura superiore a 200 mm) composto da carta, film in plastica e rifiuti di grosse dimensioni (frazione secca). Sia le frazioni di sottovaglio secondario che di sopravaglio secondario sono destinate al recupero presso impianti terzi, ivi inclusa la frazione biodegradabile. Il Rapporto conclude: "Quadro Programmatico. Il progetto in esame è coerente con le previsioni dell'O.C. n. 1133 del 28.12.2006 Adeguamento del Programma Regionale per la riduzione dei rifiuti biodegradabili da collocare in discarica alle osservazioni del Ministero dell'Ambiente ed al D. Lgs. 152/06, che vieta il conferimento in discarica di rifiuti non trattati dal 01.01.02008. Tale termine è stato prorogato fino al 31.12.2008 dalla Legge 224 del 24.12.2007. Il progetto, privilegiando il recupero ed il riutilizzo dei rifiuti, risulta coerente con le previsioni della normativa nazionale in materia di gestione rifiuti e con le previsioni del Piano di Gestione dei Rifiuti in Sicilia, adottato con O.C. n. 1166 del 18 Dicembre 2002".

La <u>sesta</u> ed ultima conferenza di servizi si tiene in data 9 Maggio 2008 (Allegato 94). Questa conferenza viene convocata con riferimento sia all'impianto di trattamento che all'ampliamento della discarica proposto in Contrada Valanghe, ma la trattazione di quest'ultimo viene rinviato ad un momento successivo (dopo che il proponente avrà avviato per la discarica la procedura di VIA). Durante la conferenza si prende atto di tutti i pareri già rilasciati e si acquisiscono a verbale richieste di integrazioni e chiarimenti da parte del Servizio 5 dell'Agenzia Regionale Acque e Rifiuti, preposto al rilascio delle autorizzazioni ex art. 208 del D. Lgs. 152/06. Il Dott. Patella per l'Agenzia Regionale mette in evidenza, fra l'altro:

 La presenza del vincolo idrogeologico nell'area, per il quale è necessario acquisire nullaosta da parte del competente Ispettorato Ripartimentale delle Foreste;

- La localizzazione in area classificata a rischio R2 ai sensi del D.D.G. n. 748/03;

Pag. 46 a 109

- La scelta poco convincente del <u>punto di recapito delle acque di prima pioggia e delle acque</u>
 <u>depurate</u>, chiedendo l'espressione del Comune di Motta Sant'Anastasia del <u>parere in merito</u>
 all'autorizzazione allo scarico;
- La carenza di documentazione progettuale in merito alla carta geologica, idrogeologica e geomorfologica di dettaglio, con indicazioni delle opere di captazione esistenti, sorgenti, zone di esondazione ed inondazione dei corsi d'acqua qualora esistenti e l'indicazione delle linee di flusso della falda.

Il Dott. Patella rappresenta inoltre che "il progetto, pur proposto come parte integrante della discarica (tant'è che i rifluti vengono accettati in ingresso alla discarica) non prevedendo in atto la linea di trattamento della frazione biodegradabile, non può ritenersi in linea con gli obiettivi previsti dal Programma Regionale per la riduzione dei rifiuti biodegradabili da collocare in discarica, approvato con O.C. 323 del 25/03/04 e successivi aggiornamenti".

A verbale sono riportate le controdeduzioni della Ditta, che ribadisce l'assenza di vincoli nell'area come riportato nel giudizio di compatibilità ambientale e l'esistenza del parere favorevole già espresso dal Comune. Per le carte tecniche richieste la Ditta ritiene si possa fare riferimento al progetto di discarica già approvato con Decreto 562/07).

Alla fine comunque l'Agenzia esprime parere favorevole, a condizione che "la documentazione urbanistica sopra richiesta, che la Ditta provvederà a trasmettere a breve all'Autorità procedente, confermi le dichiarazioni di conformità urbanistica del sito". L'Agenzia inoltre subordina l'avvio dell'impianto all'ottenimento del provvedimento di accettazione delle fideiussioni, all'acquisizione del certificato della Camera di Commercio, delle certificazioni Antimafia e dei requisiti soggettivi dei soci amministratori della società, all'acquisizione dei requisiti soggettivi del Direttore Tecnico.

Si precisa che risulta agli atti che solo successivamente la Ditta OIKOS ha presentato richiesta di nullaosta all'Ispettorato Ripartimentale della Foreste, che a sua volta ha rilasciato quanto richiesto con nota Prot. n. 20619 del 23 Novembre 2009 (Allegato 95).

La presenza del vincolo ed il relativo nullaosta non sono quindi citati nel Decreto AIA rilasciato a Marzo del 2009.

Come si riferirà in seguito, <u>l'ARTA approva Piano finanziario e Tariffa con D.D.G. n. 250 del 15</u>
Aprile 2011 (Allegato 96). Nel Decreto si legge che la Ditta ha prodotto le garanzie finanziarie con

Pag. 47 a 109

decorrenza a far data dal 9 Luglio 2010, ma il Decreto non menziona l'approvazione delle stesse. Si precisa che l'impianto risulta in attività dal 10 Aprile 2010.

L'autorizzazione Integrata Ambientale viene rilasciata con DRS n. 661 del 10 Luglio 2008. valida fino al 10 Luglio 2013 (Allegato 97).

Dall'analisi del Decreto AIA si evince quanto segue:

- Nel rubricato si fa riferimento all'istanza presentata dalla OIKOS e agli elaborati progettuali. Non viene citato né il protocollo né la data dell'istanza. Pertanto, visto quanto già sopra richiamato in merito a più progetti presentati e a vari aggiornamenti dello stesso, non è chiaro a quale progetto si riferisca l'autorizzazione e se il progetto oggetto di VIA sia lo stesso autorizzato in AIA:
- Nel rubricato vengono citate le pubblicazioni sui quotidiani effettuate dalla Ditta in data 20 Ottobre 2007. Tali pubblicazioni sono citate anche nel rapporto istruttorio di VIA e pertanto riferibili al primo progetto presentato dalla Ditta e non a quello variato ed integrato che è stato oggetto delle conferenze di servizi decisorie;
- Nel rubricato si conferma che "il progetto in esame è funzionale alla gestione della discarica di rifiuti urbani non pericolosi di proprietà della OIKOS S.p.A. autorizzata ai sensi del D. Lgs. 59/05 da questo assessorato con DRS n. 562 del 27/06/2007". Se l'impianto è a servizio della discarica, non è chiaro perché il procedimento di autorizzazione non sia stato trattato come una variante sostanziale dell'AIA già rilasciata con DRS 562/07. Si precisa che il D. Lgs. 59/05 all'art. 2 comma 1 lett. l) prevede che l'Autorizzazione Integrata Ambientale "può valere per uno o più impianti o parti di essi, che siano localizzati sullo stesso sito e gestiti dal medesimo gestore" (cfr. All. 27).
- Nel rubricato si legge: "Ritenuto che l'area in esame, non soggetta a vincoli di alcun genere, ricade all'interno dell'area industriale della discarica di Motta Sant'Anastasia, quindi non si riscontra sottrazione di risorsa suolo per la realizzazione dell'impianto in oggetto. Tale impianto da un lato consente di ridurre il conferimento in discarica di rifiuti urbani biodegradabili dall'altro prevede il recupero delle frazioni plastiche e metalliche presenti negli r.s.u.". L'assunto sopra citato non coincide con quanto progettualmente agli atti, in merito alla presenza del vincolo idrogeologico. Con riferimento al giudizio di compatibilità ambientale VIA, l'assunto potrebbe considerarsi congruo solo a condizione

che la frazione organica prodotta venga avviata ad impianti terzi per il successivo recupero e che venga effettuato il recupero della frazione plastica, oltre a quella dei rifiuti metallici;

- L'art. 1 del Decreto rende le premesse parte integrante dello stesso;
- L'art. 2 del Decreto rilascia l'AIA per l'impianto, da realizzarsi all'interno dell'area già autorizzata con il Decreto AIA 562/2007 relativo alla discarica di Contrada Tiritì.
 - L'art. 3 del Decreto autorizza le operazioni di trattamento chimico-fisico D9 di cui all'Allegato B alla parte IV del D. Lgs. 152/06. L'attività autorizzata non coincide con la tipologia dell'impianto autorizzato. Presso l'impianto viene infatti effettuata esclusivamente una attività di selezione e vagliatura, con produzione di una frazione secca da avviare a smaltimento e la separazione di alcune frazioni da avviare a recupero. Risultano pertanto non citate nell'autorizzazione le attività di recupero R3 ed R4 di cui all'Allegato C alla parte IV del D. Lgs. 152/06 sulle frazioni carta, plastica e metalli. Con nota Prot. n. COM/123DIC/4237U/2010 del 9 Dicembre 2010 (Allegato 98) la Ditta richiede l'integrazione del Decreto in merito alle attività svolte. In particolare la Ditta richiede l'attività D14 (per il deposito del rifiuto indifferenziato nella vasca in ingresso all'impianto), l'attività D1 relativamente allo smaltimento del sovvallo secco in discarica), l'attività R4 (per il recupero dei metalli ferrosi e non ferrosi), nonché l'autorizzazione ad effettuare deposito temporaneo dei rifiuti prodotti (non indicando né per quali rifiuti né l'area nella quale intende effettuare tale attività di deposito). Non è chiara la ratio di richiedere per l'impianto di trattamento l'integrazione dell'attività D1, che è relativa ad attività di discarica. La competente ARTA Sicilia riscontra la nota di cui sopra in data 17 Dicembre 2010 (nota Prot. n. 77968 - Allegato 99). Nella nota ARTA si legge:"In detto DRS n. 661, all'art. 3 è stato riportato il codice di attività D9, mentre per un refuso di stampa non sono stati riportati i codici di attività inerenti l'impianto di pretrattamento quali D1, D15 ed il codice di recupero R4, come chiesto nella nota su menzionata, e come indicato negli elaborati progettuali già in possesso di questo Servizio. Pertanto, l'art. 4 del suddetto DDG deve intendersi integrato con i codici di attività smaltimento D1 e D14 ed il codice di attività recupero R4. Inoltre sono consentite le operazioni di deposito temporaneo nel suolo, secondo le modalità di cui all'art. 183 del D. Lgs. 152/06, con divieto di miscelazione dei rifiuti e obbligo della tenuta dei registri di carico/scarico". E' inconsueto che un refuso di stampa così importante, in quanto relativo alle attività

Juli Juli

Pag. 49 a 109

autorizzate e da sottoporre ai controlli e alle verifiche di legge, sia oggetto di una nota anziché di un apposito decreto di integrazione. Inoltre, viene considerato valido lo svolgimento dell'attività D1 che nulla ha a che vedere con l'impianto di pretrattamento autorizzato. In più non è chiaro per quali tipologie di rifiuto viene consentita l'attività di deposito temporaneo e non è dato a conoscere in quale area dell'impianto tale deposito viene effettuato;

- L'art. 4 dispone che le tipologie di rifiuti che possono essere accettate sono quelle autorizzate con DRS n. 561/2007 già citato. Come già riportato nel paragrafo di riferimento, l'elenco dei codici ammessi in discarica è costituito dall'intero Allegato D al D. Lgs 152/06, con esclusione dei rifiuti pericolosi. Fra questi sono presenti rifiuti, fra j quali per esempio i rifiuti liquidi ed i rifiuti inerti, che non possono essere trattati dalla tipologia di impianto proposta, che è da riferire ai soli rifiuti urbani indifferenziati CER 200301. Si precisa che, in presenza di un impianto di pretrattamento a servizio di una discarica, i codici da autorizzare in ingresso debbono essere quelli trattabili nella specifica tipologia di impianto ed i codici dei rifiuti in uscita devono comunque essere classificati nell'ambito della tipologia CER 19.00.. Ovviamente, a seguito del divieto di smaltire in discarica rifiuti non trattati, la discarica a valle di un impianto di trattamento potrà ricevere solo i rifiuti in uscita dall'impianto da quest'ultimo (codici 19), nonché altre tipologie di rifiuti non pericolosi per i quali sia dimostrata la non necessità del trattamento in base alla normativa tecnica. Al riguardo si ribadisce l'importanza e la necessità di istruire la procedura in variante sostanziale all'AIA già rilasciata con Decreto 562/07, in quanto il D. Lgs. 59/05 all'art. 2 comma 1 lett. 1) prevede che l'Autorizzazione Integrata Ambientale "può valere per uno o più impianti o parti di essi, che siano localizzati sullo stesso sito e gestiti dal medesimo gestore" (cfr. All. 27);
- L'art. 5 del Decreto impone come quantità massima totale di rifiuti da trattare 800 tonnellate/giorno. Sulle quantità autorizzate e su quelle effettivamente trattate dall'impianto sono presenti agli atti numerosi documenti (si veda anche quanto riportato in merito fra le attività condotte dal Dipartimento Acque e Rifiuti successivamente all'acquisizione delle competenze nel 2013). Si citano si riguardo:
 - la nota OIKOS Prot. n. RIC/256APR/1548U/2010 del 19 Aprile 2010 (Allegato 100), con la quale la Ditta chiede all'ARTA Sicilia l'autorizzazione a trattare presso l'impianto l'intera quantità di rifiuti in ingresso in discarica pari a 1.400

Pag. 50 a 109

tonnellate/giorno. Agli atti non è presente nessuna risposta positiva/negativa alla richiesta da parte della competente ARTA;

- la nota OIKOS Prot. n. RIC/240MAG/1962U/2010 del 19 Maggio 2010 (Allegato 101) di reitero richiesta di autorizzazione a trattare 1.400 tonnellate giorno, con elenco dei Comuni serviti e relative quantità. Anche in questo caso non sono presenti agli atti risposte positive/negative alla richiesta da parte della competente ARTA;
- L'art. 8 indica fra le autorizzazioni sostituite gli artt. 27 e 28 del D. Lgs. 22/07. Il sopra citato decreto è stato abrogato con l'entrata in vigore del D. Lgs. 152/06. L'autorizzazione sostituita è relativa all'art. 208 del D. Lgs. 152/06.
- L'art. 9 del Decreto subordina il provvedimento definitivo alla risultanze della visita di collaudo. Relativamente al collaudo sono presenti agli atti numerosi documenti. Si citano al riguardo:
 - Il verbale di sopralluogo effettuato in data 6 Aprile 2010 (Allegato 102) nel quale si mette in evidenza la mancata realizzazione dell'apparecchiatura a lettori ottici per l'ulteriore separazione della plastica, prevista nel progetto originario, la necessità di terminare alcune opere (quali la vasca dell'impianto acque di prima pioggia, tamponatura esterna edificio), la mancata consegna dei certificati di collaudo statico dell'edificio e dei certificati impiantistici. Viene comunque permesso l'avvio dell'impianto, assegnando alla Ditta il termine di 30 giorni per il completamento dei lavori relativi alla tamponatura esterna dell'edificio e alla vasca di prima pioggia. Si impongono alla Ditta alcune migliorie di progetto (sensori umidità lungo il tratto interrato della linea del percolato e lungo la linea di trasporto degli effluenti verso i serbatoi di accumulo, separazione di questi ultimi rispetto agli effluenti provenienti dal biofiltro e realizzazione bacini di contenimento di tutti i serbatoi di raccolta), nonché la presentazione di un nuovo Piano di Monitoraggio e Controllo alla luce delle variazioni tecniche apportate al progetto. A verbale si legge inoltre:"Considerato che l'autorizzazione A.I.A. rilasciata prevede una quantità di trattamento di 800 tonnellate/giorno, calcolata sulla base di due turni di lavoro da 6 ore ciascuno per complessive 12 ore, ma che si rende necessario aumentare la potenzialità massima giornaliera dell'impianto a 1.400 tonnellate/giorno adattando le ore lavorative con l'aggiunta di un altro turno di lavoro, la società chiede di essere autorizzata periodo di
 Pag. 51 a 109 provvisoriamente al trattamento della maggiore quantità per il periodo di

collaudazione. La società OIKOS si riserva inoltre di presentare all'ARTA apposita istanza per il rilascio della relativa autorizzazione definitiva. L'Ing. Zuccarello, responsabile del Servizio 2 VIA VAS, preso atto di quanto sopra, tenuto conto che l'esigenza richiesta di trattare un maggiore quantitativo deriva dalla situazione emergenziale che ha determinato il conferimento di rifiuti provenienti da altri ambiti presso la discarica in oggetto, considerato che l'impianto progettato è in grado di far fronte al trattamento di tale quantità di rifiuti, ritenuto che in fase di collaudazione la sottoposizione dell'impianto ad un maggior carico di lavoro risulta coerente con la collaudazione dell'opera, venendo incontro alle esigenze di continuità del servizio ed accettandone le motivazioni addotte, consente alia società OIKOS S.p.A. il trattamento del rifiuti come sopra richiesto sino al definitivo collaudo dell'impianto stesso". La sopra citata autorizzazione, seppure temporanea, viene rilasciata in difformità al Decreto AIA n. 662/08, nonché in difformità alla normativa vigente che ha previsto, in casi simili, l'emissione di specifiche ordinanze contingibili ed urgenti ex art. 191 del D. Lgs. 152/96. Nel caso in esame, il combinato disposto del D. Lgs. 152/06 e della L.R. n. 9/2010 (Allegato 103) prevede che la competenza sulla necessità e sulla emissione di ordinanza per una speciale forma di gestione dei rifiuti sia del Presidente della Regione, in quanto risultano coinvolti Comuni appartenenti a più territori provinciali:

- La nota OIKOS Prot. n. RIC/385APR/1650U/2010 del 23 Aprile 2010 (Allegato 104) di richiesta di proroga del termine concesso di trenta giorni per terminare le opere (cfr. verbale di collaudo del 6 Aprile All. 102);
- La nota OIKOS Prot. n. RIC/239MAG/1961U/2010 del 20 Maggio 2010 (Allegato 105) di ulteriore richiesta di proroga fino al 10 Giugno 2010;
- L'art. 10 riporta fra le prescrizioni che "i rifiuti ricevuti giornalmente dovranno essere in quantità compatibile con la capacità di lavorazione dell'impianto". Si precisa che da progetto le dimensioni della vasca di accumulo a monte dell'impianto di selezione ha una capacità massima pari a 800 tonnellate/giorno. La stessa è stata progettata considerando tale quantità come quella massima ammissibile all'impianto e dovrebbe essere ampliata per consentire una maggiore quantità di rifiuti da trattare in giornata;
 - L'art. 10 riporta fra le prescrizioni che "l'avvio dell'Impianto è subordinato all'ottenimento del provvedimento di accettazione delle fidelussioni". Risulta agli atti che con nota Prot. n.

July

Pag. 52 a 109



TRA/031APR/1323U/2010 del 1 Aprile 2010 (Allegato 106) la Ditta Oikos abbia trasmesso il Piano Finanziario a copertura dei costi derivanti dalle attività dell'impianto, inclusi quelli previsti per le garanzie finanziarie. Il Piano risulta ritrasmesso alle competenti Autorità in data 25 Maggio 2010 con nota Prot. n. TRA/297MAG/2019U/2010 (Allegato 107). In data 6 Dicembre 2010 il Dipartimento Acque e Rifiuti invia all'ARTA le risultanze dell'istruttoria effettuata sul Piano Finanziario, con nota Prot. n. 47610. L'ARTA approva Piano finanziario e Tariffa con D.D.G. n. 250 del 15 Aprile 2011 (Allegato 108). Nel Decreto si legge che la Ditta ha prodotto le garanzie finanziarie con decorrenza a far data dal 9 Luglio 2010, ma il Decreto non menziona l'approvazione delle stesse. Si precisa che, come da dichiarazione contenuta nella nota OIKOS Prot. n. TRA/135APR/1427U/2010 del 9 Aprile 2010 (Allegato 109), l'impianto è in uso dal 10 Aprile 2010 "nel rispetto di quanto riportato nell'autorizzazione AIA di cui al DDS n. 661 del 10/07/2008". Per quanto sopra esposto l'attività dell'impianto è stata iniziata prima del provvedimento di accettazione delle fideiussioni, in difformità al Decreto AIA n. 662/08;

- L'art. 12 precisa che "il presente provvedimento è comunque soggetto a riesame qualora si verifichi una delle condizioni previste dall'art. 128 del D. Lgs. 152/06". Il riferimento normativo è estato:
- Il Decreto di autorizzazione mostra le seguenti difformità al D. Lgs. 59/05: mancata acquisizione delle prescrizioni del Sindaco di cui agli articoli 216 e 217 del Regio Decreto 1265/1934 (art. 5 comma 11), mancata applicazione del principio di unica AIA per uno o più impianti localizzati sullo stesso sito e gestiti dal medesimo gestore (art. 2 comma 1 lett. 1).

Si segnala che esistono agli atti alcune comunicazioni all'ARTA inviate dalla Ditta OIKOS riportanti ulteriori condizioni di operatività dell'impianto in difformità rispetto al Decreto AIA n. 662/08. Si citano al riguardo:

- La nota OIKOS Prot. n. COM/22106/1278U/2009 del 30 Giugno 2009 (Allegato 110). Nella nota la Ditta conferma la selezione in uscita dall'impianto di "una frazione organica biodegradabile destinata ad impianti esterni di trattamento, un sovvallo secco destinato allo smaltimento in discarica, un flusso di materiali ferrosi idonei al recupero tramite il Consorzio di filiera, un flusso di materiali in metallo non ferrosi idonei al recupero tramite il consorzio di filiera", ma comunica che solo in una "seconda fase l'impianto sarà completato con l'ultima sezione, a se stante e frazionabile dal resto dell'impianto,

Pag. 53 a 10

relativa alla selezione di un fiusso di materiale in plastica, contenitori e film idonei al recupero tramite il Consorzio di filiera":

- La nota OIKOS Prot. n. COM/123DiC/4237U/2010 del 9 Dicembre 2010 (Allegato 111), nella quale la Ditta dichiara la selezione in uscita dall'impianto di una "frazione organica biodegradabile destinata allo smaltimento". Ciò in difformità con il progetto che ha ottenuto la VIA positiva (riiasciata propedeuticamente all'AIA), che prevedeva l'avvio a trattamento della stessa (cfr. All. 87 e 93);
- La nota OIKOS Prot. n. COM/076NOV/4371U/2012 del 7 Novembre 2012 (Allegato 112) con la quale la Ditta comunica che "è stato siglato il contratto relativo alla fornitura ed all'installazione della linea di recupero dei contenitori in plastica". Si precisa che ancora oggi tale parte dell'impiantistica non risulta realizzata, in quanto la selezione della plastica viene effettuata manualmente.

A questo punto, a seguito della Legge Regionale a. 3/13 le competenze in materia di impianti di trattamento rifiuti passano al Dipartimento Regionale Acque e Rifiuti a far data dal 1º Gennaio 2013. Si riferisce pertanto quanto agli atti in merito all'iter svolto successivamente a tale data dal Servizio 7 del Dipartimento Acque e Rifiuti in merito al rinnovo DRS 661/08 (scadenza provvedimento 10 Luglio 2013):

- 1) Istanza di rinnovo da parte della ditta OIKOS protocollata al VAS VIA ARTA al n. 918 dell' 8 gennaio 2013 entro i sei mesi prima della scadenza previsti dal DRS 661/08 (Allegato 113)
- 2) Nota OIKOS, con la quale comunica all'ARPA di avere effettuato l'istanza di rinnovo presso l'ARTA Sicilia Servizio VIA VAS, assunta al protocollo ARPA n. 4363 del 22 Gennaio 2013 (Allegato 114);
- 3) Nota ARPA assunta al Dipartimento prot. 34155 del 4/09/13 con cui ARPA chiede a quest'ultimo notizie sul rinnovo (Allegato 115);
- 4) Istanza di rinnovo OIKOS al Dipartimento Acque e Rifiuti assunta al prot. 31312 dell'1 Agosto 2013 con documentazione tecnica allegata (Allegate 116);
- 5) 6) 7) 14) Nota Dipartimento Acque e Rifiuti Prot. 22734 del 5 giugno 2013 (Allegato 117) di richiesta di documentazione tecnica allegata all'istanza di rinnovo e relativa successiva corrispondenza tra ARTA e Dipartimento Rifiuti;

Pag. 54 a 109

- 8) Nota Dipartimento Acque e Rifiuti Prot. n. 35815 del 16 Settembre 2013 di convocazione conferenza di servizi per rinnovo AIA DRS 661/08 (Allegato 118);
- 9) Nota OIKOS assunta al prot. 36719 del 23 Ottobre 2013 (Allegato 119) con cui la Ditta trasmette documentazione progettuale ad altri enti;
- 10) Verbale conferenza dei servizi del 10 Ottobre 2013 (Allegato 120) contenente Rapporto istruttorio dell'ufficio. Dal rapporto istruttorio si cita:

"SITUAZIONE AUTORIZZATIVA L'impianto in questione risulta autorizzato con provvedimento AIA n. 661/08, rilasciato alla società gestore IPPC OIKOS per:

- 1. operazioni di trattamento chimico-fisico **D9** di cui all'allegato **B** della parte IV del D.Lgs. 152/06 (art. 3);
- 2. tipologie di rifiuti in ingresso con riferimento a DRS n. 562/07 di cui l'ufficio non dispone (art. 4);
- 3. quantità massima di rifiuti trattata 800/t/gg.

CRITICITA'

- 1. relativamente alle operazioni di trattamento a pag. 12/50 della relazione tecnica si afferma che presso l'impianto viene svolta con regolare autorizzazione attività D15 di deposito preliminare. Non si ravvisa agli atti dello scrivente Ufficio la autorizzazione all'esercizio della attività D15 sopra menzionata. Si dovrà necessariamente richiedere contezza documentale non soltanto alla Ditta OIKOS ma anche al Servizio I VAS-VIA nonché agli Organi di controllo.
- 2. Questo Ufficio non è nelle condizioni di verificare la rispondenza dei codici dei rifiuti in ingresso con quanto autorizzato con il decreto 661/08, ciò in quanto lo stesso non riporta i codici ma fa riferimento ad un precedente decreto n. 562/07 che non è stato trasmesso con il fascicolo relativo al DRS 661/08. In merito a questo punto è necessario chiedere chiarimenti al Servizio VAS-VIA nonché agli organi di controllo.
- 3. A pagina 12/50 della relazione tecnica si afferma che la vasca di stoccaggio dei rifiuti in ingresso è realizzata per un deposito preliminare pari a 1670,76/t/gg. In merito si riporta testualmente dal verbale di collaudo svoltosi in data 22 marzo 2010:"... nel corso dell'accertamento presso l'impianto si è avuto modo di riscontrarne la funzionalità nel

o al risconirarne la

16

Pag. 55 a 109

suo complesso e nelle apparecchiature in esso contenute (...) la società OIKOS rappresenta che a seguito delle varie ordinanze regionali i quantitativi di RSU in atto conferiti in discarica ammontano ad un massimo di circa 1400/t/gg. Considerato che l'autorizzazione AIA rilasciata prevede una quantità di trattamento di 800/t/gg calcolata sulla base di 2 turni di lavoro da 6 ore ciascun per complessive 12 ore ma che si rende necessario aumentare la potenzialità massima giornaliera dell'impianto a 1400/t/gg adattando le ore lavorative con l'aggiunta di una altro turno di lavoro, la società chiede di essere autorizzata provvisoriamente al trattamento della maggiore quantità per il periodo di collaudazione. La società OIKOS s.p.a. si riserva inoltre di presentare all'ARTA apposita istanza per il rilascio della relativa autorizzazione definitiva. L'ing. Zuccarello Natale, responsabile del Servizio 2 VAS-VIA preso atto di quanto sopra, tenuto conto che l'esigenza richiesta di trattare un maggiore quantitativo deriva dalla situazione emergenziale che ha determinato il conferimento di rifiuti provenienti da altri ambiti presso la discarica in oggetto, considerato che l'impianto progettato è in grado di far fronte al trattamento di tale quantità di rifiuti, ritenuto che in fase di collaudazione la sottoposizione dell'impianto ad un maggior carico di lavoro risulta coerente con la collaudazione dell'opera venendo incontro alle esigenze di continuità del servizio ed accettandone le motivazioni addotte consente alla società OIKOS spa il trattamento dei rifiuti come sopra richiesto fino al definitivo collaudo dell'impianto stesso".

Nel fascicolo relativo al DRS 661/08 questo Ufficio non ha avuto modo di riscontrare né l'istanza per l'autorizzazione definitiva ai superiori quantitativi di 1400/t/gg che la Ditta avrebbe dovuto presentare successivamente al 22/03/10, né il provvedimento definitivo di collaudo.

E' necessario chiedere copia di tali documenti ed acquisirli agli atti della presente conferenza, precisando che in mancanza di atti autorizzativi emanati dalla Amministrazione precedentemente competente, questo Ufficio con il rinnovo del DRS 661/08 manterrà esclusivamente le quantità e le operazioni previste nello stesso, ritenendo modifica sostanziale il raddoppio delle quantità e l'introduzione di nuovi codici e pertanto necessaria l' attivazione di un nuovo iter autorizzativo comprensivo eventualmente di verifica di VIA ai sensi di quanto previsto dal D.lgs 152/06.

Q

Dal verbale si cita:

Pag. **56 a 109**

"Il Presidente preliminarmente invita la Ditta ad illustrare i contenuti del progetto richiedendo se successivamente al rilascio del Decreto 661/08 siano state rilasciate autorizzazioni successive a modifica o integrazione dello stesso dall'allora competente servizio 2 VAS VIA. Sia la Ditta che il Servizio2 VAS VIA confermano che non vi sono stati decreti o atti autorizzativi successivi al 661/08. Preso atto di quanto dichiarato il Presidente chiarisce che l'odierna conferenza è finalizzata esclusivamente alla istruttoria della procedura di rinnovo del decreto 661/08 nei limiti qualitativi e quantitativi del decreto stesso cui la Ditta dovrà attenersi. Eventuali richieste di modifica e/o integrazione del decreto 661/08 potranno essere valutate previa richiesta da parte della Ditta."

Dal rapporto istruttorio ARPA, allegato al verbale, si rileva la necessità di aggiornare il piano di monitoraggio e controllo, di adeguare il monitoraggio e il controllo dei dispositivi per il trattamento della acque in quanto il DRS 661 non li prevede, che l'impianto deve essere completato secondo quanto previsto dal provvedimento autorizzativo con la cernita mediante lettori ottici e che la cernita manuale non risulta tra le BAT per questo tipo di impianto. Anche ARPA richiama il rispetto delle condizioni del DRS 661/08 relativamente a quantità 800 t/g e operazione autorizzata D9;

- 11) Con nota 40730 del 17 Ottobre 2013 (Allegato 121) il Servizio 7 del Dipartimento Rifiuti trasmette il verbale della conferenza. Nella nota di trasmissione si ribadisce " alla Ditta OIKOS che in assenza di provvedimenti autorizzativi definitivi emanati successivamente al DDG 661/08 ad integrazione e/o modifica dello stesso, le condizioni di esercizio, funzionamento e gestione dell'impianto rimangono quelle fissate dagli art. 3), 4), 5) del DDG 661/08. Gli organi di controllo, ARPA e Provincia, vorranno fornire le opportune notizie in merito ai sopracitati punti."
- 12) Con nota assunta al prot. 42417 del 28/10/13 (Allegato 122) OIKOS trasmette la documentazione tecnica richiesta in conferenza;
- 13) Con nota assunta al prot. 46173 del 20 Novembre 2013 (Allegato 123) OIKOS controdeduce in merito al rispetto degli art. 3, 4 e 5 del DRS 661/08 allegando la seguente documentazione :

• nota OIKOS prot.4237U del 9 Dicembre 2010 con la quale la ditta ha richiesto la rettifica 0 X48 del 661/08 relativamente alle attività autorizzate;

- nota VAS VIA n.77968 del 17/12/10 a firma del dirigente generale del dipartimento TA dalla quale testualmente si riporta: "la società OIKOS ha avuto rilasciato ..!'AIA con DRS 661 del 10/07708 per la realizzazione di un impianto di pretrattamento e selezione per rifiuti non pericolosi a servizio della discarica sita in contrada Tiritì nel territorio del comune di Motta Sant'Anastasia. In detto DRS 661 all'art.3 è stato riportato il codice di attività D9, mentre per un refuso di stampa non sono stati riportati i codici di attività inerenti l'impianto di pretrattamento quali D1, D15, ed il codice di recupero R4 come chiesto nella nota summenzionata e come indicato negli elaborati progettuali già in possesso di questo servizio. Pertanto l'art.4 del suddetto DDG deve intendersi come integrato con i codici di attività smaltimento D1 e D14 ed il codice di attività di recupero R4. Inoltre sono consentite le operazioni di deposito temporaneo nel suolo secondo le modalità di cui all'art.183 del D.lgs 152/06 con divieto di miscelazione dei rifiuti e obbligo della tenuta dei registri di carico e scarico";
- verbale collaudo impianto pretrattamento e selezione del 22 Marzo 2010;
- istanza OIKOS prot. n. 1962U del 19 Maggio 2010;
- verbale collaudo impianto pretrattamento e selezione del 22 Giugno 2010;
- 14) vedi sopra punti 7-8-9
- 15) Nota Servizio 7 del Dipartimento prot. 49799 del 12 Dicembre 2012 (Allegato 124), con la quale quest'ultimo ribatte su funzionamento dell'impianto e ribadisce quantità autorizzate;
- 16) Nota Prot. n. 3444 del 28 Gennaio 2014 (Allegato 125), con la quale il Servizio 7 diffida la Ditta OIKOS ai sensi del 29decies e comunica (nel frattempo con DA 54/14 è stata istituita commissione ispettiva per la verifica degli atti) sospensione del procedimento di rinnovo in corso subordinando alle risultanze dei lavori della commissione ispettiva.

Per quanto esposto nel presente paragrafo, il Decreto AIA rilasciato non possiede le caratteristiche di conformità legislativa più volte richiamata né conseguenzialmente permette l'effettuazione di controlli efficaci sulle attività di gestione rifiuti autorizzate. Le attività di gestione dei rifiuti sono state svolte in difformità ad alcune condizioni imposte nel decreto e nel propedeutico giudizio di compatibilità ambientale (VIA).

Pag. 58 a 109

2.3 La discarica bioreattore

La ditta OIKOS con nota prot. n. RIC/18105/1024U/2009 del 26 Maggio 2009 (Allegato 126) presenta istanza ex D. Lgs. 59/05 per l'ottenimento dell'A.I.A per l'ampliamento della discarica di rifiuti non pericolosi – Bioreattore. Nella relazione tecnica di progetto si chiarisce che l'istanza è relativa "all'ampliamento di Contrada Tiritì mediante realizzazione di una nuova vasca adibita a bioreattore ... sottocategoria di discarica art. 7 lett. b) (bioreattori con recupero di biogas)". Si legge: "La discarica in oggetto potrà quindi fornire una destinazione alla frazione organica selezionata dal suddetto impianto di pretrattamento/selezione gestito dalla stessa società e alimentato con rifiuti non pericolosi nelle more della realizzazione di uno specifico impianto di trattamento della frazione biodegradabile, per garantire il rispetto della normativa nazionale e regionale in materia di discariche e risolvere il gravoso problema dello smaltimento della frazione RUB". Dalle allegate schede, ed in particolare dalla scheda C relativa alla capacità produttiva, si evince che la discarica può ricevere 182.500 tonnellate/anno.

Dal punto di vista urbanistico, gli allegati di progetto indicano che l'area è classificata "zona agricola speciale ES". Dalla lettura dei documenti di PRG allegati all'istanza si legge: "In tale zona per gli interventi sul patrimonio edilizio esistente e per le nuove costruzioni sono consentite le seguenti destinazioni d'uso, per gli interventi produttivi in verde agricolo ai sensi dell'art. 22 della L.R. 71/78:

- costruzione o manufatti a servizio dell'agricoltura connesse alla funzionalità produttiva del fondo;
- costruzioni o manufatti ed impianti destinati alla lavorazione, trasformazione conservazione dei prodotti agricoli e zootecnici ovvero per lo sfruttamento artigianale di risorse naturali locali;
- costruzioni o manufatti inerenti l'attività zootecnica;
- costruzioni di carattere residenziale".

Due giorni dopo la ricezione dell'istanza, l'ARTA Sicilia con nota prot. 40478 del 28 Maggio 2009 convoca l'incontro informativo per il successivo 8 Giugno.

In data 29 Maggio 2009 la ditta OIKOS con nota prot. n. RIC/20905/1052U/2009 (Allegato 127) chiede all'ARTA che venga attivata la procedura VIA in merito allo stesso progetto.

Con nota prot. 5/06/GENLE del 8 Giugno 2009 (Allegato 128) la Commissione Provinciale Tutela e Ambiente (CPTA) di Catania chiede alla ditta OIKOS di produrre stralcio della documentazione per la procedura AIA per l'incontro informativo convocato dall'ARTA per quella stessa data.

Bel

ag. 59 a 109



L'ARTA con nota prot. 42755 del 9 Giugno 2009 convoca la <u>conferenza istruttoria</u> per il 1 Luglio 2009.

La ditta OIKOS con nota prot n. TRA/16006/1217U/2009 (Allegato 129) invia all'AUSL3 e all'ARTA il documento di valutazione dei rischi per i lavoratori. L'allegato non è presente agli atti.

La AUSL 3 con nota prot. 63842/D8 del 24 Giugno 2009 (Allegato 130) esprime parere favorevole. Il Servizio 2/VAS-VIA con nota prot. 952 del 30 Giugno 2009 (Allegato 131) comunica all'arch. Cannova, responsabile del procedimento AIA, che la convocazione della conferenza dei servizi istruttoria per il rilascio dell'AIA del 1/7/2009 non tiene conto che non sono ancora trascorsi i termini per la partecipazione del pubblico di cui al D.Lgs. 152/2006 dalla data di presentazione dell'istanza di VIA (prot. 42210 dell'8 Giugno 2009).

Il comune di Motta Sant'Anastasia esprime parere favorevole per la compatibilità ambientale (VIA) del progetto con nota prot. 11839 del 30 Giugno 2009 (Allegato 132), nonché con nota Prot. 11840 di pari data esprime parere favorevole per il rilascio dell'AIA (Allegato 133). Nelle premesse di quest'ultimo parere si legge: "Accertata la coerenza dell'impianto, per ciò che riguarda le migliori tecnologie disponibili (BAT) come previsto dal D.Lgs. 59/05, utilizzate per la sua realizzazione ed i relativi processi produttivi previsti". I documenti AIA inviati da OIKOS al Comune hanno protocollo n. TRA/21005/1053U/2009 del 29/5/2009, diverso da quello di presentazione istanza AIA e istanza VIA.

Il verbale della Conferenza di Servizi del 1 Luglio 2009 (Allegato 134) riporta alcune delle richieste alla Ditta degli Enti presenti (misuratori di umidità, parametri di produzione biogas, quantità rifiuti, la vita del bioreattore, tariffa del rifiuto, CER in ingresso al bioreattore). Non viene richiesto (neanche dalla competente Agenzia Regionale Acque e Rifiuti) la conformità all'art.5 del D.Lgs. 36/03 relativamente ai rifiuti biodegradabili da abbancare nella discarica bioreattore e a quanto previsto dall'OC 1133 del 28/12/2006 "Programma per la riduzione dei RUB".

L'ARTA con nota prot. 53582 del 8 Luglio 2009 convoca la conferenza di servizi decisoria per il successivo 20 Luglio.

Nelle premesse del parere per l'AIA della Provincia Regionale di Catania (prot. 4056 del 14/7/2009 e prot. 30713 del 16/7/2009 le note sono identiche con 2 diversi protocolli – Allegato 135) si legge: "Accertata la coerenza dell'impianto, per ciò che riguarda le migliori tecnologie disponibili (BAT) come previsto dal D.Lgs. 59/05, utilizzate per la sua realizzazione ed i relativi processi produttivi previsti, con i dati di utilizzo delle materie prime impiegate". La Provincia esprime parere favorevole precisando che la ditta:

Pag. **60** a **109**

- durante la fase iniziale e di transizione del meccanismo di biodegradazione, dovrà ottimizzare la compattazione dei rifiuti e la stratificazione in livelli quanto più sottili, per migliorare il processo di biodegradazione
- dovrà porre in essere tutte le soluzioni tecniche per contenere quanto più possibile la produzione di ammoniaca, soprattutto durante il processo di stabilizzazione finale.

L'ARTA con nota prot. 55667 del 16 Luglio 2009 convoca anche l'Ispettorato Ripartimentale delle Foreste alla conferenza decisoria del 20 Luglio.

Con nota prot. 12678 del 17 Luglio 2009 (Allegato 136) l'ARPA trasmette all'ARTA le osservazioni al Piano di Sorveglianza e Controllo (PSC) consegnato il 10/7/2009. Il parere, articolato in 22 punti e relativo al PSC Rev3 presentato dalla Ditta, risulta sfavorevole e pertanto se ne chiede un ulteriore revisione secondo le osservazioni contenute nella nota.

Con nota prot. n. 750/GENLE del 17 Luglio 2009 (Allegato 137) la CPTA di Catania trasmette all'ARTA il parere favorevole per la conferenza decisoria AIA del 20/7/2009. Il parere riporta che "il rifiuto da trattare è classificabile con il codice CER 191212.. omissis.... che la gestione dell'impianto avviene principalmente tramite l'introduzione di percolati o altri liquidi nella massa biodegradabile. Pertanto il ricircolo del percolato diventa il fattore di fattibilità e di ottimizzazione di tale processo.

Di seguito si riportano i controlli indicati nel parere della CPTA (che coincidono solo in parte con le osservazioni riportate nel parere ARPA):

- Controllo emissione superficiale di metano sul bioreattore con "flux box" (trimestralmente) (limite 0.1 mg/m²/sec) e senza mensilmente. L'eventuale superamento del limite va comunicato ad ARPA e contestualmente vanno adottate procedure di emergenza;
- Controllo emissioni diffuse (H2S, CH4) lungo l'intero perimetro del sito (4 punti di prelievo a monte e a valle lungo la direzione dei venti dominanti) (non è indicata la frequenza);
- Monitoraggio ante operam emissioni diffuse (H2S, CH4) lungo l'intero perimetro del sito (effettuare almeno dieci cicli di misura).

Il verbale della Conferenza dei Servizi del 20 Luglio 2009 (Allegato 138) è redatto su carta intestata della Prefettura di Catania, dove la riunione ha avuto luogo. Questo verbale riporta la richiesta dell'ARPA di verificare la compatibilità della tecnologia "discarica bioreattore" con la normativa comunitaria e con quanto esplicitato dal Ministero dell'Ambiente con circolare del 30 giugno 2009. A tale proposito l'Ing. Raciti dell'Agenzia Regionale Acque e Rifiuti specifica che 2 che
Pag. 61 a 109 i criteri di ammissibilità devono essere individuati dall'ARTA sulla base delle caratteristiche dei rifiuti e dell'idoneità del sito. Si riporta testualmente dal verbale: "Dalla lettura si evince che

l'utilizzo della discarica non è strutturalmente connesso al rifiuto proveniente dalla selezione secco/umido."

Nel corso della Conferenza di Servizi la ditta OIKOS consegna una revisione del Piano di Sorveglianza e Controllo (PSC), sul quale ARPA si riserva di esprimere parere. La CPTA, che ha già espresso parere favorevole con nota prot. n. 750/GENLE del 17/7/2009 si riserva di rivalutare il proprio parere alla luce del nuovo PSC. Il dott. Russo della Provincia Regionale di Catania esprime parere favorevole anche circa la VIA.

Il Comune di Sant'Anastasia esprime parere favorevole con nota prot. 3192 del 20/7/2009 a conferma di quanto già espresso con nota prot. 11840 del 30/6/2009.

Con nota prot. n. 12926 del 22 Luglio 2009 (Allegato 139) ARPA esprime parere finale favorevole sul PSC del 20/7/2009, trasmesso dalla OIKOS con nota prot TRA/18707/1482U/2009, che contiene le integrazioni richieste da ARPA.

Il parere favorevole dell'Agenzia Regionale Acque e Rifiuti (prot 29280 del 23/7/2009 – Allegato 140), dove sono elencati tutti i documenti in formato elettronico consegnati dalla OIKOS, precisa quanto segue:

- "3) la discarica deve ricevere rifiuti in gran parte organici... con l'obbligo del recupero del biogas;
- 4) l'Autorità procedente deve individuare i criteri di ammissibilità (art. 7 comma 2 DM 3/8/2005);
- 6) lo stoccaggio del percolato in eccesso non deve superare il periodo di un anno prima dell'avvio ad impianti di trattamento autorizzati;
- 15) è opportuno che la società presenti un piano di monitoraggio ante-operam concordato con ARPA".

L'ispettorato Ripartimentale delle Foreste di Catania con nota prot. 12708 del 28 Luglio 2009 (Allegato 141) rilascia il nulla osta di competenza ai fini della tutela idrogeologica.

Con nota prot. n. COM/231Nov/2604U/2009 del 19 Novembre 2009 (Allegato 142) la ditta OIKOS, prima dell'emissione dell'AIA, comunica l'inizio (26/11/2009) della campagna ante operam prevista nel PSC, in merito alla verifica di emissioni di biogas dalla superficie della discarica, proponendo una frequenza di campionamento settimanale anziché quindicinale come previsto nel PSC. L'ARPA con nota prot. n. 7949 del 30 Novembre 2009 (Allegato 143) risponde che il PSC prevedeva un monitoraggio ante-operam, oltre che per gli aspetti riguardanti le emissioni in atmosfera e la qualità dell'aria, anche per quelli inerenti la matrice suolo, sottosuolo ed acque sotterranee e che comunque dovranno essere rispettati tempi e modalità previste nel PSC.

Con nota prot n. TRA/066Dic/2758U/2009 del 3 Dicembre 2009 (Allegato 144) la ditta OIKOS, a seguito di richiesta dell'ARTA del 13/10/2009 per lo Studio di Impatto Ambientale, trasmette

Jul.

Pag. 62 a 109

l'Analisi di Valutazione del Rischio con riguardo alle emissioni ai sensi del comma 2 dell'art.7 del DM 3/8/05 e della circolare del MATTM del 30/6/09. L'allegato non è presente agli atti.

Il Servizio 3 – Autorizzazioni emissioni ex D.Lgs. 152/06 dell'ARTA con nota prot. n. 29 del 28 Gennaio 2010 (Allegato 145) esprime parere favorevole indicando i limiti alle emissioni relativi alla sezione di produzione di energia dell'impianto di biogas (polveri, HCl, COT, HF, NO_x, CO) e 31 prescrizioni generiche relative alla gestione dell'impianto al fine di minimizzare emissioni nocive. Per esempio la prescrizione n°18 indica la necessità della presenza di un sistema di emergenza da attivare nel caso di impraticabilità del recupero energetico ma non se ne richiede l'integrazione progettuale da sottoporre ad ulteriore valutazione. Complessivamente si prescrive il rispetto di tutte le norme ambientali senza esplicitare se il progetto è conforme alle stesse. Vengono inoltre indicati dei controlli da includere nel Piano di Monitoraggio e Controllo da concordare comunque con ARPA.

Il Servizio 2 dell'ARTA con nota prot. n.117 del 1 Febbraio 2010 trasmette all'Arch. Cannova il rapporto istruttorio VIA prot. 106 del 29 Gennaio 2010 (Allegato 146). Il rapporto fa riferimento ad una istruttoria preliminare prot. 1510 del 6 Ottobre 2009, non presente agli atti, le cui osservazioni sono riassunti nel rapporto istruttorio e di seguito riportate:

- Il proponente dichiara che il progetto rappresenta <u>una soluzione temporanea, cionondimeno</u>
 <u>la volumetria proposta è pari a circa 725.000 m³ tale da garantire una durata dell'impianto
 per 4 anni;</u>
- 2. Non è presente <u>alcun riferimento circa la tecnologia proposta a livello nazionale e/o</u> regionale;
- 3. La soluzione tecnologica proposta <u>non consente il recupero della frazione organica stabilizzata (FOS) in contrasto con la normativa europea e nazionale</u>. Tale scelta è giustificata dal proponente come soluzione temporanea;
- 4. Il progetto non contiene la valutazione del rischio e le caratteristiche chimico fisiche dei rifiuti in ingresso, come previsto dall'art.7 del DM 3/8/2005. Il proponente dichiara che i rifiuti in ingresso saranno quelli provenienti dall'impianto di selezione, le cui caratteristiche potranno essere verificate solo dopo la messa in esercizio dell'impianto. (Il parere favorevole dell'Agenzia Regionale Acque e Rifiuti rilasciato successivamente (prot 29280 del 23/7/2009), ha chiarito che l'Autorità procedente avrebbe dovuto individuare i criteri di ammissibilità art.7 comma 2 DM 3/8/200 n.d.r.). La valutazione del rischio è stata trasmessa dall'OIKOS con nota prot n. TRA/066Dic/2758U/2009 del 3 Dicembre 2009. Il rapporto istruttorio ne riporta le conclusioni:

✓ La valutazione del rischio è stata applicata solo alla contaminazione da percolato.

John Market Mark

Pag. 63 a 109

unico inquinante per cui si prevede un probabile superamento dei limiti previsti dal DM 3/8/2005;

- ✓ Sono stati analizzati solo i percorsi di esposizione legati al percolato;
- ✓ La discarica è localizzata in un sito in cui non si è rilevata presenza di falde acquifere;
- ✓ In assenza di falde acquifere la contaminazione da percolato risulta impedita;
- ✓ Anche nell'ipotesi di presenza di falda al di sotto dei 60 m di profondità risulta inapplicabile il calcolo del fattore di trasporto:
- ✓ Risulta pertanto nulla l'esposizione e quindi l'indice di pericolo perde significato. Inoltre la presenza nel substrato di argille marnose garantisce una capacità autodepurante già a 25 m di profondità.
- 5. Gli estensori del rapporto istruttorio non concordano con quanto dichiarato dal progettista nello Studio di Impatto Ambientale in cui dichiara che "l'opera non determina perturbazioni di rilievo sulla componente atmosfera, in quanto non presenta sorgenti di influenze". La biodegradazione anaerobica presenta impatti sull'atmosfera in termini di emissioni di polveri, gas e sostanze osmogene, come esplicitamente indicato nelle Linee Guida per gli impianti di trattamento meccanico biologico dei rifiuti di cui al DM 29/01/2007. Inoltre il progetto non chiarisce:
 - a) come verrà effettuata la gestione del biogas che non può essere analoga a quella di una discarica "convenzionale";
 - b) i processi di trattamento di depurazione del biogas prima dell'utilizzo a fini energetici

A tali obiezioni il proponente ha risposto che l'impianto proposto non rientra tra gli impianti di trattamento meccanico biologico di cui al DM 29/01/07 e che il biogas attualmente prodotto subisce un trattamento di filtrazione, deumidificazione e desolforazione e che il biogas del bioreattore subirà lo stesso trattamento. Se se ne rivelasse la necessità verranno attivati ulteriori trattamenti.

Nelle conclusioni della relazione istruttoria si rilevano 7 punti, che confermano le osservazioni della relazione istruttoria ed evidenziano inoltre che lo studio geologico non è adeguato in quanto relativo alla discarica esistente e non rappresenta i fianchi della vasca in progetto (sabbie arenarie e conglomerati), che l'impianto di ricircolo del percolato rileva carenze progettuali (7 osservazioni) così come si rilevano carenze nell'impianto di captazione del biogas (2 osservazioni), ed infine che nessuna previsione è presente sulla configurazione in celle della discarica nonché sulle modalità operative per la coltivazione e la copertura finalizzate al

John Market Mark

Ofto

Pag. 64 a 109

contenimento degli odori e delle emissioni diffuse. La relazione conclude che per l'impianto proposto è necessaria una fase iniziale di sperimentazione e verifica a scala ridotta che attesti la validità del progetto. Pertanto sarebbe necessario un nuovo progetto con una volumetria massima di 50.000 m².

Il Servizio 5 – Rifiuti dell'ARTA con nota prot. 26 del 3 Febbraio 2010 esprime parere favorevole con la seguente prescrizione: "deve essere prioritariamente individuata l'area di stoccaggio temporaneo dei terreni derivanti dagli scavi e dai movimenti di terra per la realizzazione e profilatura della vasca di progetto. Deve essere altresì definita la destinazione finale di tali terreni (riutilizzo o smaltimento)"

L'autorizzazione Integrata Ambientale viene rilasciata con D.D.G. n. 83 del 4 Marzo 2010 (Allegato 148).

Dall'analisi del Decreto AIA si evince quanto segue:

- Nel rubricato si legge: "Visto il Decreto MATTM 29 Gennaio 2007 Emanazione di Linee Guida per l'individuazione e l'utilizzazione delle migliori tecnologie disponibili in materia di raffinerie, fabbricazione vetro e prodotti ceramici e gestione rifiuti". Quanto sopra in contrasto con altre parti del rubricato nelle quali si legge: "Considerato che il progetto presentato rientra tra le attività industriali di cui al punto 5.4 dell'Allegato 1 al D. Lgs. 59/05 e tra le tipologie progettuali di cui alla lettera p) dell'Allegato III alla parte seconda del D. Lgs. 152/06" e " considerato che ai sensi del comma 4 art. 4 del D. Lgs. 59/05 per le discariche di rifiuti da autorizzare, si considerano soddisfatti i requisiti tecnici di cui al suddetto decreto in termini di applicazione delle migliori tecnologie disponibili (BAT), se sono soddisfatti i requisiti tecnici di cui al D. Lgs. 36/03". La citata lettera p) è riferita alle discariche con capacità complessiva superiore a 100.000 mc.;
 - Nel rubricato si legge: "vista la nota Prot. n. RIC/18105/1024U/2009 del 26/05/2009 (prot. ARTA n. 40077 del 27/05/2009) con la quale la Ditta OIKOS S.p.A. ha presentato istanza di rilascio dell'Autorizzazione Integrata Ambientale ai sensi del D. Lgs. 59/05 per la realizzazione di una discarica per rifiuti non pericolosi Bioreattore". In realtà l'istanza citata è relativa all'ottenimento dell'A.I.A per l'ampliamento della discarica di rifiuti non pericolosi Bioreattore. Trattandosi di un ampliamento, non è chiaro perché il procedimento di autorizzazione non sia stato trattato come una variante sostanziale dell'AIA già rilasciata con DRS 562/07. Si precisa che il D. Lgs. 59/05 all'art. 2 comma 1

Such Out

Pag. 65 a 109

lett. l) prevede che l'Autorizzazione Integrata Ambientale "può valere per uno o più implanti o parti di essi, che siano localizzati sullo stesso sito e gestiti dal medesimo gestore" (cfr. All. 27);

- Nel rubricato si legge: "Il progetto, la cui tecnologia prodotta ha carattere innovativo non trovando applicazione a livello nazionale o regionale, rappresenta una soluzione temporanea nelle more della realizzazione di uno specifico impianto di trattamento della frazione organica biodegradabile". Si legge inoltre "ritenuto di dover procedere all'autorizzazione della discarica per "stralci funzionali" essendo necessaria per la tecnologia innovativa prescelta, una fase di sperimentazione e verifica, che attesti la validità dell'iniziativa finalizzata alla verifica delle scelte progettuali e delle condizioni di processo da parte di questa Autorità";
- Nel rubricato non viene fatto alcun riferimento alla destinazione urbanistica del sito. Come già esposto prima, gli allegati di progetto indicano che l'area è classificata "zona agricola speciale ES". Dalla lettura dei documenti di PRG allegati all'istanza si legge: "In tale zona per gli interventi sul patrimonio edilizio esistente e per le nuove costruzioni sono consentite le seguenti destinazioni d'uso, per gli interventi produttivi in verde agricolo ai sensi dell'art. 22 della L.R. 71/78:
 - costruzione o manufatti manufatti a servizio dell'agricoltura connesse alla funzionalità produttiva del fondo;
 - costruzioni o mamifatti ed impianti destinati alla lavorazione, trasformazione conservazione dei prodotti agricoli e zootecnici ovvero per lo sfruttamento artigianale di risorse naturali locali;
 - costruzioni o manufatti inerenti l'attività zootecnica;
 - costruzioni di carattere residenziale".

Pertanto la procedura di approvazione avrebbe dovuto tenere conto della necessità di variante urbanistica e prevedere la partecipazione del Dipartimento Urbanistica alle conferenze di servizio.

 Nel rubricato non viene menzionato il rapporto istruttorio VIA Prot. n. 106 del 29
 Gennaio 2010, trasmesso all'Arch. Cannova con nota Prot. n. 117 dell'1 Febbraio 2010 (cfr. All. 146);

Ø.

- L'art, 1 stabilisce che le premesse fanno parte integrante del provvedimento;

ale

ag. 66 a 109

- L'art. 2 esprime giudizio di compatibilità ambientale positivo, ai sensi e per gli effetti della parte seconda del D. Lgs. 152/06 per il progetto "realizzazione di una discarica per rifiuti non pericolosi bioreattore". Il progetto avviato a procedura di VIA dalla Ditta e oggetto del rapporto istruttorio di VIA n. 106/2010 è invece relativo all'ampliamento della discarica di rifiuti non pericolosi Bioreattore:
- L'art. 3 rilascia l'AIA ex art. 5 del D. Lgs. 59/05 e ai sensi del D. Lgs. 152 per il progetto "realizzazione di una discarica per rifiuti non pericolosi bioreattore". Il progetto avviato a procedura di AIA dalla Ditta è invece l'ampliamento della discarica di rifiuti non pericolosi Bioreattore:
- L'art. 5 autorizza la Ditta in via sperimentale all'esercizio dell'impianto per due anni considerati dall'avvio della sperimentazione e per una volumetria massima di abbancamento di 350.000 mc. Quanto sopra in difformità al rapporto istruttorio VIA, con particolare riferimento alla assenza di configurazione in celle della discarica e alla necessità di predisporre un progetto pilota su un invaso di dimensioni non superiori a 50.000 mc;
- L'art. 8 autorizza lo smaltimento in discarica dei rifiuti CER 190805 (fanghi prodotti dal trattamento delle acque reflue urbane) e CER 191212 (rifiuti prodotti dal trattamento meccanico dei rifiuti). Non viene chiarito in quest'ultimo caso che si tratta esclusivamente della frazione organica biodegradabile prodotta dall'impianto di pretrattamento/selezione gestito dalla Ditta e a servizio della discarica. Si precisa che il codice CER 191212 è un codice genericamente utilizzato per identificare sovvalli non riutilizzabili prodotti da varie tipologie di impianti di trattamento rifiuti;
- Il Decreto di autorizzazione mostra le seguenti difformità al D. Lgs. 36/03: mancanza obbligo del rispetto del Programma di riduzione dei rifiuti biodegradabili da collocare in discarica di cui all'art. 5; mancanza del riferimento esplicito al piano di gestione operativa della discarica, al piano di gestione post operativa, al piano di sorveglianza e controllo e al piano di ripristino ambientale (art. 8); mancanza coerenza del progetto con le previsioni ed i contenuti del Piano Regionale di gestione dei rifiuti (art. 9); mancata indicazione nel provvedimento della delimitazione dell'area interessata dalla discarica, della categoria della discarica, dell'esplicita approvazione dei Piani di cui all'art. 8, delle prescrizioni per le operazioni di collocamento in discarica e per le procedure di sorveglianza e controllo, della durata della gestione post operativa, dell'obbligo per il Gestore di presentare almeno una

Such Offe

Pag. 67 a 109

volta all'anno una relazione sulla gestione, delle procedure di ammissione dei rifiuti in discarica (art. 10):

Il Decreto di autorizzazione mostra le seguenti difformità al D. Lgs. 59/05: mancata acquisizione delle prescrizioni del Sindaco di cui agli articoli 216 e 217 del Regio Decreto 1265/1934 (art. 5 comma 11); mancata applicazione del principio di unica AIA per uno o più impianti localizzati sullo stesso sito e gestiti dal medesimo gestore (art. 2 comma 1 lett. I).

Per quanto esposto nel presente paragrafo, il Decreto AIA rilasciato non possiede le caratteristiche di conformità legislativa più volte richiamata né conseguenzialmente permette l'effettuazione di controlli efficaci sulle attività di gestione rifiuti autorizzate.

L'AIA non tiene conto di quanto riportato nel parere VIA che assimila l'impianto ad un impianto di trattamento meccanico biologico (TMB), le cui BAT di riferimento non sono progettualmente rispettate, poiché il progetto fa riferimento all'applicazione delle BAT del D. Les. 36/03 (discarica). In ogni caso l'impianto autorizzato non rispetta neanche le migliori tecnologie disponibili ed i dettami del D. Lgs. 36/03. Inoltre l'AIA non tiene conto della limitazione volumetrica (50.000 m²) imposta dal rapporto istruttorio al giudizio di compatibilità ambientale positivo ex DPR 13 Aprile 1996 (VIA).

La Ditta OIKOS con nota Prot. COM/386/4230U/2012 in data 25 Ottobre 2012 (Allegato 149) precisa che le modifiche che intende realizzare con l'adeguamento del progetto già approvato riguardano, tra l'altro "l'utilizzo di teli di ricopertura giornaliera a carboni attivi che rappresentano una valida soluzione al problema della copertura giornaliera effettuata normalmente con strati di inerti o di terra... omissis... tale tipologia di copertura giornaliera, peraltro riutilizzabile in quanto gli stessi teli vengono usati più volte, risolve, essendo permeabile, anche il problema della formazione di pericolose sacche di biogas. Inoltre lo scrivente adotterà una nuova tecnologia all'avanguardia che prevede di soffiare aria ionizzata con la funzione di neutralizzare le sostanze maleodoranti". A quanto sopra aggiunge "la soluzione operativa/gestionale rappresentata nella presente comunicazione, oltre a garantire il rispetto di quanto previsto dai Decreti autorizzativi rilasciati nell'ottica di una corretta gestione integrata dei rifiuti, consentirà, almeno sino all'attivazione dell'impianto bioreattore, di non modificare i piani sinanziari presentati dalla scrivente e le relative tariffe approvate ed attualmente vigenti senza OL Pag. 68 a 109 avere eventuali conseguenti ripercussioni finanziarie".

A seguito della Legge Regionale n. 3/13 le competenze in materia di impianti di trattamento rifiuti passano al Dipartimento Regionale Acque e Rifiuti a far data dal 1° Gennaio 2013. Relativamente all'iter svolto successivamente a tale data dal Servizio 7 del Dipartimento Acque e Rifiuti in merito al D.DG n. 83/2010, si riferisce quanto agli atti del Dipartimento Acque e Rifiuti:

1. Verbale conferenza dei servizi del 10 Ottobre 2013 (cfr. All. 120):

"BIOREATTORE La Ditta è stata autorizzata con DDG 38/2010 rilasciato dall'ARTA alla realizzazione di un bioreattore necessario alla biostabilizzazione del rifiuto in ingresso.

Durante il corso delle riunioni tecniche propedeutiche all'attestazione di conformità delle opere relative al DDG AIA n. 221 del 19/03/2009, la Ditta ha presentato una relazione tecnica relativa alla fase esecutiva, un capitolo della quale è dedicato all'argomento Bioreattore. In particolare, la Ditta precisava che tutta l'impiantistica, i materiali tecnologici e le attrezzature necessarie alla costruzione dello stesso siano tali da rendere possibile l'avvio della costruzione del Bioreattore già autorizzato che potrebbe essere terminato nell'arco di un tempo di 4 mesi. La Ditta però ritiene oggi opportuno indirizzarsi verso un altro tipo di impianto che effettui Biodigestione Anaerobica che tratti la frazione umida all'interno di biodigestori coibentati ed isolati dall'ambiente esterno. Sarebbe inoltre intenzione della Ditta realizzare un impianto di trattamento di percolato che dovrebbe lavorare in sinergia con il Biodigestore. Non si vuò fare a meno di notare l'ingiustificato ritardo nella realizzazione da parte della Ditta dell'impianto di biostabilizzazione che era stato autorizzato nel 2010 e che oggi consentirebbe l'autosufficienza di gestione dell'impianto. Del resto discende da normativa comunitaria l'obbligo a ricevere esclusivamente rifiuto biostabilizzato. Si ritiene tale fattore debba essere tenuto in debito conto anche a fronte di eventuali miglioramenti gestionali che potrebbero derivare dalla realizzazione di un impianto differente. Un nuovo impianto, infatti pur se più moderno ed efficiente sicuramente non potrebbe essere realizzato in tempi così brevi durante i quali la Ditta per assolvere all'obbligo della biostabilizzazione dovrebbe ricorrere a ditte esterne. Tale nuovo impianto dovrebbe infatti sottostare a tutta la trafila autorizzativa comprensiva di Valutazione di Impatto Ambientale presso la competente autorità ambientale (ARTA servizio I VIA VAS) e procedura AlA. Pertanto si ritiene necessario richiedere in sede di conferenza precisi chiarimenti alla Ditta sulle motivazioni ostative per le quali fino ad oggi non è stato costruito l'impianto autorizzato".

L'impianto non è stato mai realizzato e la Ditta ha più volte manifestato l'intendimento di realizzare un digestore anaerobico per il recupero della frazione organica di sottovaglio prodotta dall'impianto di trattamento.

Ø.

Pag. 69 a 109

3. La discarica di Contrada Valanghe d'Inverno D.D.G. n. 221/09

Al fine di consentire una migliore lettura di quanto sarà descritto di seguito, si ritiene utile premettere quanto segue. La Contrada Valanghe d'Inverno è adiacente ed ubicata ad ovest della contrada Tiritì. I terreni ricadenti in Contrada Valanghe nel tempo sono stati oggetto di richieste di autorizzazioni e realizzazioni di impianti da parte di diversi soggetti. In particolare, la ditta OIKOS, l'ha prima individuata per la realizzazione di una discarica di inerti, (autorizzata e della quale realizzazione ed eventuale utilizzo non si possiede alcuna notizia) e successivamente l'ha proposta come ampliamento della discarica per rifiuti urbani non pericolosi di contrada Tiritì, successivamente autorizzata ed oggi in utilizzo. Il comune di Motta S. Anastasia, l'ha individuata ed utilizzata come discarica di emergenza per rifiuti urbani nel periodo compreso fra il 1992 e il 1997 per sopperire alla chiusura della discarica privata di contrada Tiritì. Le particelle interessate da quest'ultima discarica comunale risultano oggi all'interno del nuovo impianto di contrada Valanghe in aree che non coincidono fisicamente con l'ubicazione della vasca oggi in utilizzo. La proprietà dei terreni interessati è della ditta OIKOS. La distribuzione areale degli impianti ed i rapporti spaziali fra gli stessi sono ricavabili dalle cartografie prodotte nel tempo in allegato si documenti progettuali (Allegati 150, 151, 152, 153 e 154).

Dalla banca dati disponibile sul web, risulta che la Ditta OIKOS in data 29.07.08 Prot. ARTA Sicilia n. 60128 ha presentato istanza di VIA per le "opere per la conversione ed adeguamento della discarica per rifiuti inerti di C.da Valanghe d'Inverno in discarica per rifiuti non pericolosi"

Presso l'ARTA Sicilia si svolgono 4 conferenze di servizi (istruttorie e decisorie) nelle date 24 Aprile 2008, 9 Maggio 2008, 26 Settembre 2008 e 24 Ottobre 2008. Il verbale del 9 Maggio 2008 è quello già citato nel paragrafo relativo all'impianto di pretrattamento. La conferenza del 9 Maggio viene convocata con riferimento sia all'impianto di trattamento che all'ampliamento della discarica proposto in Contrada Valanghe, ma la trattazione di quest'ultimo viene rinviato ad un momento successivo (dopo che il proponente avrà avviato per la discarica la procedura di VIA).

Nel verbale del 24 Aprile 2008 (Allegato 155), l'Arpa chiede notizie del parere VIA e dichiara che "fermo restando che qualora non sia pronto il parere di VIA per la prossima conferenza, eventuali variazioni non previste relativamente al monitoraggi e controlli dell'impianto saranno successivamente apportate dall'ARPA". La riunione dura poco più di un'ora.

Pag. 70 a 109 0

Nel verbale della conferenza del 26 Settembre 2008 (Allegato 156) l'Arpa esprime parere favorevole "atteso che il Piano di Sorveglianza e controllo così come integrato a seguito delle richieste formulate risulta confacente e rispondente ai requisiti previsti dal D. Lgs. 36/03. Inoltre chiede che venga specificato, in questa sede, se l'elenco dei codici CER per i quali la Società chiede l'autorizzazione è conforme a quello dell'AIA già rilasciata precedentemente (per la discarica di contrada Tiritì n.d.r.) intendendosi in caso di risposta affermativa che l'elenco riportato nella Relazione descrittiva allegata al progetto non sia da ritenersi valido. La ditta OIKOS conferma che l'elenco valido da tenere in considerazione è quello riportato in allegato al Decreto AIA già rilasciato in proprio favore". L'ARPA chiede inoltre che "in questa sede la società chiarisca quali modalità di gestione intende adottare circa il biogas che verrà captato e recuperato dalla discarica". La Ditta risponde "che il biogas captato e convogliato sarà interamente avviato all'impianto di recupero del biogas con produzione di energia elettrica, già autorizzato nella precedente AIA". L'ARPA vincola il parere reso "al completamento dell'istruttoria di VIA attualmente in corso di istruttoria intendendo che il parere di cui sopra potrà essere modificato a seguito di particolari prescrizioni eventualmente contenute nel giudizio di compatibilità ambientale o revocato nel caso di VIA negativa". A verbale si rileva che soltanto in quella data l'Osservatorio Rifiuti dell'Agenzia Regionale Acque e Rifiuti acquisisce copia del progetto al fine di esprimere il parere di competenza (che sarà espresso il successivo 31 Ottobre). La riunione dura mezz'ora.

Nel verbale di conferenza del 24 Ottobre 2008 (Allegato 157) viene confermato il parere favorevole della Provincia Regionale di Catania, già reso con nota Prot. n. 20718 del 21.04.08. Il Presidente comunica inoltre che il Servizio 5 (Rifiuti) dell'ARTA ha già espresso parere positivo. La riunione dura mezz'ora.

Il rapporto istruttorio VIA n. 60 del 22 gennaio 69 viene trasmesso con nota prot. n. 83 del 26 gennaio 2009 (Allegato 158), quindi successivamente alla conclusione delle conferenze di servizi. Dalla lettura del rapporto si evince che:

- La ditta OIKOS ha trasmesso in data 7 Marzo 2007 una istanza per la procedura di VIA per il progetto denominato "Adeguamento discarica per rifiuti inerti contrada Valanghe d'Inverno nel comune di Motta Sant' Anastasia".
- Successivamente, in data 24 Giugno 2008, la Ditta OIKOS ha richiesto la modifica del progetto già presentato in "Opere per la conversione ed adeguamento della discarica per rifiuti inerti di contrada Valanghe d'Inverno in discarica per rifiuti non pericolosi" e in

Pag. 71 a 10

- data 21 luglio 2008, la ditta ha richiesto al Servizio dell'ARTA la restituzione dei vecchi elaborati relativi al progetto di discarica per rifiuti inerti:
- In riferimento alle caratteristiche costruttive del fondo e delle pareti, la società OIKOS in fase di preparazione del bacino di conferimento si impegna a realizzare dei nuovi sondaggi geognostici che possano garantire il soddisfacimento dei requisiti di legge in termini di permeabilità e di spessore per le sponde dell'invaso;
- In riferimento al sistema di stoccaggio del percolato, il progetto prevede la realizzazione di una vasca in calcestruzzo prefabbricata della capacità di 50 me, collocata all'interno di uno scavo a circa un metro dal piano di campagna impermeabilizzato con HDPE dello spessore di 1 mm. In aggiunta al serbatoio in progetto, il sistema potrà servirsi anche della vasca di raccolta esistente, attualmente a servizio della discarica già autorizzata in contrada Tiritì. La norma tecnica di riferimento (D.M. 5 Febbraio 1998 Allegato 5 punto 6 - Allegato 159) prevede lo stoccaggio in vasche fuori terra di rifiuti liquidi non pericolosi, a condizione che la vasca sia dotata di copertura, sia provvista di un apposito sistema in grado di mettere in evidenza eventuali perdite e di un sistema per la captazione delle emissione gassose e del loro abbattimento. La dimensione della vasca di stoccassio (50 mc) non appare idones in relazione alia volumetria proposta (superiore a 2.500.000 mc).
- Il progetto prevede un metodo di abbancamento con organizzazione in lotti funzionali, unici, contigui e suddivisi da argini in terra. La discarica è suddivisa in tre lotti : lotto 1 suddiviso in due moduli A e B; lotto 2 suddiviso in due moduli C e D; lotto 3 costituito da un unico modulo E:
- La discarica risulta dotata di un impianto di selezione e frantumazione di materiale inerte, autorizzato nell'ambito della procedura AIA DRS n.562/07, che produce materiale che viene utilizzato per la ricopertura giornaliera dei rifiuti. Per quanto constatato, il decreto AIA 562/07 non contiene alcun riferimento alla autorizzazione di impianti per il recupero di rifiuti inerti ed alle corrispondenti attività (R5) di cui all'allegato C della parte IV del D.lgs 152/06 né sono presenti agli atti decreti autorizzativi ex art 269 del D.Lgs. 152/06. E' presente agli atti un parere della Commissione Provinciale Tutela e Ambiente n. 3 del 23 Massio 2007 (Allegato 160), rilasciato su istanza presentata in data 27 Giugno 2005 dalla Ditta OIKOS ai sensi dell'art. 269 comma 2 del D. Lgs. 152/06, con riferimento Pag. 72 a 109 alla richiesta di autorizzazione per l'attività di frantumazione e selezione di rifiuti lapidei in Contrada Tiritì.

Le conclusioni del rapporto istruttorio relativamente al quadro programmatico sono le seguenti:

"la discarica in progetto <u>è conforme al programma di riduzione dei rifuti biodegradabili che</u> prevede che dovranno essere realizzati ampliamenti delle capacità produttive delle discariche esistenti o nuove discariche, in modo da sostituire quelle esaurite o in via di esaurimento previste nella tabella 8.10 del Piano, per una nuova previsione di abbancamento pari a 8.488.832,00 mc.

Il sito scelto per l'ubicazione dell'impianto risulta coerente con la destinazione urbanistica prevista dal PRG del Comune di Motta Sant'Anastasia"

A tale proposito occorre precisare che, in contraddizione con quanto sopra riportato, lo stesso rapporto istruttorio nei passi successivi vincola il giudizio di compatibilità ambientale positivo alla verifica della coerenza con il Piano di gestione dei Rifiuti ed onera il committente all'ottenimento del parere positivo dell'Agenzia Regionale Acque e Rifiuti, in merito alla coerenza del progetto con le previsioni di Piano. Nel rapporto si legge: "il giudizio di compatibilità ambientale positivo è dunque vincolato all'attuazione delle seguenti prescrizioni: I. Coerenza con il Piano di Gestione dei rifiuti. Il committente dovrà ottenere il parere positivo dell'ARRA in merito alla coerenza del progetto con le previsioni del Piano di Gestione dei rifiuti in Sicilia". Il committente inoltre è operato di rispettare gli obiettivi di cui all'art.5 del D.lgs 36/03 dell'adeguamento del programma di riduzione dei RUB approvato con O.C. 1133/06. (prescrizione n. 6).

Alla data di redazione del rapporto istruttorio VIA, <u>l'Agenzia Regionale ha già rilasciato il proprio parere sul progetto con nota Prot. n. 41728 del 31 Ottobre 2008</u> (Allegato 161). Il parere favorevole è preceduto e fa specifico riferimento ad una nota della Provincia Regionale di Catania Prot. n. 841 del 20 Ottobre 2008 (Allegato 162), con la quale quest'ultima comunica (in riferimento alla già citata circolare n. 25235 del 25/07/08 dell'Agenzia) che per far fronte alla necessità di abbancamento per ulteriori tre anni, rispetto alla previsione contenuta nell'O.C. n. 1133/06, i progetti relativi alle discariche idonei per l'inserimento nel Piano Provinciale dei rifiuti e quindi nel Piano Regionale sono: Motta S. Anastasia Contrada Valanghe di Inverno per una capacità di 2.284.718 tonnellate; Contrada Grotte San Giorgio Catania 800.000 tonnellate; Mirabella Imbaccari 400.000 tonnellate; Palagonia 50.000 tonnellate. Il totale individuato dalla Provincia è di circa 3.500.000 tonnellate. Nel parere l'Agenzia specifica quale prescrizione che l'impianto deve prevedere il trattamento dei rifiuti urbani prima dello smaltimento in discarica. conformemente alle prescrizioni dell'adeguamento del programma per il RUB, adottato con

Pag. 73 a 109

Ordinanza Commissariale n.1133/06 o che in alternativa i soggetti conferitori devono garantire il rispetto delle prescrizioni contenute nell'ordinanza stessa. In particolare il rifiuto può essere collocato in discarica senza trattamento soltanto nel caso in cui il trattamento stesso "...omissis...non sia indispensabile ai fini del rispetto dei limiti fissati dalla normativa vigente quindi in particolare anche delle percentuali di rifiuto biodegradabile da smaltire in discarica ...".

Il parere contraddice in parte quanto scritto dalla stessa Agenzia Regionale relativamente al rispetto degli articoli 5 e 7 del D. Lgs. 36/03 con la circolare n. 25235 del 25 Luglio 2008 (cfr. All. 44). Nella circolare si legge:" Si chiede pertanto all'Autorità competente di inserire nelle prescrizioni di tutte le autorizzazioni da rilasciare la redazione di un apposito progetto per l'implementazione del trattamento finalizzato al rispetto degli oblettivi, obbligando il soggetto gestore ad indicare le modalità con cui adempirà agli obblighi previsti dal Programma per la riduzione dei rifiuti biodegradabili in discarica dal 1º Gennaio 2009, mentre per quelle rilasciate di emettere un apposito provvedimento, se necessario per imporre tali prescrizioni... omissis... Dovrà essere il Gestore IPPC a valutare, sulla scorta delle previsioni per la realizzazione del sistema destinato alla termovalorizzazione, dei tempi di realizzazione, dell'investimento necessario e del relativo periodo e modalità di ammortamento, quali siano gli impianti da realizzare, anche adottando tecnologie innovative, purché conformi alla normativa vigente al momento del rilascio dell'autorizzazione da parte dell'Autorità competente e tali da raggiungere il risultato dell'abbattimento del rifiuto urbano biodegradabile in discarica".

Il parere rilasciato è inoltre in contraddizione con una nota scritta dalla stessa Agenzia Regionale Acque e Rifiuti solo qualche giorno prima, in merito alla discarica di Contrada Tiritì ed in riferimento sempre alla stessa circolare di Luglio 2008 sui biodegradabili. Come già prima riportato, infatti, l'Agenzia con nota Prot. n. 37057 del 2 Ottobre 2008 (cfr. All. 46) scrive ad OIKOS: "Si prende atto di quanto riscontrato con la Vs. nota Prot. n. COM/0809/1293U/2008 del 09.09.06, in merito alla situazione impiantistica, ed alla soluzione proposta come alternativa momentanea al progetto autorizzato con A.I.A. n. 661 del 10.07.08. Si precisa che tale alternativa, potrebbe essere condivisa dallo scrivente Osservatorio se, successivamente al trattamento di tritovagliatura mobile proposto vi sia una successiva fase di biostabilizzazione, in conformità a quanto stabilito dal Piano RUB approvato con Ordinanza n. 1133 del 28.12.06°. Da un lato, l'Osservatorio Regionale dell'ARRA impone la biostabilizzazione nella fase transitoria per la discarica vecchia, anche se l'impianto a servizio della stessa, approvato in regime ordinario con AIA n. 661/08 non la prevede; dall'altro esprime parere favorevole alla nuova discarica,

Pag. 74 a 109 \$ 8

che si serve dello stesso impianto di pretrattamento/selezione, senza imporre a valle di quest'ultimo un impianto di biostabilizzazione.

Il parere rilasciato dall'Agenzia nell'ambito della procedura AIA non contiene alcun espresso riferimento all'art. 208 del D. Lgs. 152/06. Al riguardo si precisa che il Servizio Autorizzazioni della stessa Agenzia, con nota Prot. n. 47754 del 9 Dicembre 2008 (Allegato 163), nell'ambito della procedura AIA per le "opere per la conversione ed adeguamento della discarica per rifiuti inerti di C.da Valanghe d'inverno in discarica per rifiuti non pericolosi Ampliamento del Decreto n. 562 del 27.06.07", scrive: "In vista dell'esaurimento della predetta discarica (c.da Tiriti, n.d.r.), ed al fine di ampliarne la capacità, la società OIKOS S.p.A. ha programmato la conversione della discarica per rifluti inerti, già approvata al sensi del D. Lgs. 36/03 dalla Prefettura di Catania con provvedimento prot. n. 1329/225-03/20.1/GAB dell'8 Maggio 2006, in discarica per rifiuti non pericolosi". Nella nota viene richiesta la presentazione da parte della Ditta, oltre a documentazione integrativa sulla geologia dell'area e l'elenco dei codici CER che si intendono smaltire nella discarica, anche "copia del provvedimento prefettizio", nonché documentazione che "chiarisca in modo inequivocabile lo stato di fatto della discarica di inerti, da riconvertire in discarica per non pericolosi, supportata da documentazione fotografica. Infine, poiché dagli elaborati in possesso di questo Ufficio sembrerebbe che la discarica autorizzata con Decreto n. 562 del 27.06.07 e la discarica oggetto del presente procedimento, siano fisicamente separate ancorché vicine e che dalla relazione di sintesi non tecnica risulta che la nuova discarica viene proposta come ampliamento della prima, si chiede di chiarire, attraverso opportuna documentazione tecnica, se le due discariche abbiano elementi strutturali in comune". Nessuna documentazione è presente agli atti in merito alla trasmissione di quanto richiesto. Eppure un altro Ufficio dell'Agenzia, l'Osservatorio Regionale, rilascia parere favorevole al progetto, senza tenere conto delle richieste in tal senso già avanzate dal competente Servizio Autorizzazioni in merito all'applicazione dell'art. 208 del D. Lgs. 152/06. Si ricorda che l'AIA sostituisce tale autorizzazione e che pertanto l'Autorità competente (in questo caso il Servizio Autorizzazioni dell'Agenzia) è chiamata a rilasciare parere in conferenza.

Le conclusioni del rapporto istruttorio VIA n. 60/2009 relativamente al quadro progettuale sono le seguenti:

"Si ritiene che i criteri costruttivi e gestionali previsti, una volta adeguati ed integrati secondo le prescrizioni di seguito elencate, siano conformi a quanto previsto dalla vigente normativa e quindi idonei a perseguire l'attività di smaltimento D1 dell'allegato B alla parte 4 del D.lgs 152/06."

Pag. 75 a 109

Nelle successive prescrizioni, al punto 13 il committente è stato onerato di trasmettere al servizio VIA il progetto esecutivo adeguato alle prescrizioni del rapporto istruttorio. Inoltre ai sensi dell'art. 26 comma 6 del D. Lgs 4/08 (correttivo del 152/06) il committente è stato onerato di realizzare il progetto entro 5 anni dalla pubblicazione del provvedimento conclusivo della procedura di VIA (rilasciato in uno con AIA nel Marzo 2009). Il rapporto VIA richiama inoltre il contenuto dell'art.29 comma 3 dello stesso decreto correttivo, che prevede che qualora si accertino violazioni delle prescrizioni impartite o modifiche progettuali tali da incidere sugli esiti e sulle risultanze finali della fase di VIA, può essere disposta la sospensione dei lavori con tempi e modalità di adeguamento dell'opera. Dai documenti visionati dalla commissione non risulta che il progetto esecutivo in ottemperanza alla VIA sia state trasmesso al competente servizio VAS VIA dell'ARTA prima della realizzazione dell'opera, ma soltanto successivamente alla realizzazione della stessa, prima di cominciare le attività di abbancamento.

In una nota della OIKOS Prot. n. COM/386MAG/1658U/2011 del 13 Giugno 2011 (Allegato 164) con oggetto "Richiesta di annullamento decreto AIA n. 221 del 19/03/2009 Precisazioni in merito allo studio commissionato dalla segreteria regionale del Partito Democratico", sono riportate le controdeduzioni in merito al rispetto delle prescrizioni imposte dal rapporto istruttorio di VIA n. 60 del 22 Gennaio 2009, che costituisce parte integrante dell'AIA e presupposto per il rilascio del giudizio di compatibilità ambientale positivo di cui all'art. 3 del Decreto 221/09.

La OIKOS scrive: "Risulta evidente la volontà di strumentalizzare quanto riportato all'interno del suddetto rapporto (rapporto VIA n. 60/2009 – n.d.r.) per due principali ragioni: la prima è legata al fatto che le prescrizioni riportate all'interno del Rapporto Istruttorio sono relative ad un Impianto facente parte di un Ambito e che in quanto tale è interessato all'intera filiera del rifiuto: il progetto, giudicato positivamente compatibile da un punto di vista ambientale, è invece relativo ad una singola fase della suddetta filiera ed in quanto tale è soggetto esclusivamente a quanto previsto dai riferimenti normativi in materia di smaltimento, contribuendo, per quanto di propria pertinenza, agli obiettivi che l'intero ATO all'interno del quale è inserito, deve raggiungere. E' per questo che, in relazione ai 13 punti relativi alle 13 prescrizioni riportate all'interno del Rapporto Istruttorio, come riportato più avanti, soltanto alcuni e più nello specifico i punti 2, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 rappresentano prescrizioni/oneri legati al soggetto gestore della discarica".

La Ditta nella nota sopra citata disconosce la prescrizione n. 6 del Rapporto Istruttorio nel quale il committente è onerato di rispettare gli obiettivi di cui all'art.5 del D.lgs 36/03 dell'adeguamento del programma di riduzione dei RUB approvato con OC 1133/06.

Pag. 76 a 109

Nella stessa nota relativamente alla destinazione urbanistica del sito la OIKOS scrive: "A suo tempo, infatti, ancora prima di realizzare gli Impianti, la scrivente Società convocò il Consiglio Comunale di Motta Sant'Anastasia chiedendo che l'area in oggetto, di estensione pari a circa 20 ha, fosse trasformata in area industriale con specifica destinazione a discarica; solo dopo l'approvazione del Consiglio Comunale, l'area di pertinenza della scrivente e oggetto della suddetta destinazione urbanistica, ritenuta valida da taluni esponenti politici del Comune di Misterbianco, in un momento di fase emergenziale, è stata suggerita, individuata ed espropriata alla scrivente per poi procedere, subito dopo, alla progettazione di un Impianto di discarica in un'area comprendente anche l'area sequestrata alla OIKOS S.p.A. ma per una estensione totale pari a circa 100 ha, successivamente autorizzata come Discarica dall'Ufficio del Commissariamento Regionale, ma mai realizzata per mancanza di fondi".

La frase non corrisponde a quanto agli atti della Commissione.

Relativamente alla destinazione urbanistica dell'area di Contrada Valanghe d'Inverno, risulta agli atti che con Delibera di Consiglio Comunale di Motta Sant'Anastasia n. 73 del 22 Luglio 1998 (Allegato 165) è stata approvata la localizzazione d'area da destinare al sito di discarica di rifiuti inerti ai sensi della L.R. 40 del 21.04.95. Nella Delibera si legge: "Vista la richiesta della Ditta Pappalardo Nunzia (ora Oikos, n.d.r.), acquisita al protocollo generale dell'Ente in data 26.01.98 al n. 1256, con la quale in forza e al sensi della L.R. n. 40/95 art. 3 comma 2, chiede che il Consiglio Comunale con propria Deliberazione voglia destinare i terreni di proprietà, in catasto alla particella 83 Foglio 12 (oggi a seguito di frazionamento particelle n. 253, 254, 255 e 256, come da approvazione AIA n. 221/09, n.d.r.) a sito di discarica di II categoria tipo A per lo smaltimento di rifiuti inerti di cui alla tipologia definita dalla Deliberazione Interministeriale del 27.07.84 al punto 4.2.3.1; vista la circolare a tal uopo diramata dal competente Ass.to ecologia e Ambiente della Provincia Reg.le di Catania, cui sono state trasferite le competenze per le procedure di approvazione ed autorizzazione; dato che la Ditta ha la titolarità del possesso dei terreni interessati, così come si evince dall'allegato atto di compravendita redatto presso il notaio Las Casas Barbaro il 30.10.89 e registrato il 17.11.89 e trascritto nel RR.II. al n. 42028 formalità numero 32738, che costituisce presupposto per la formulazione e legittimazione della richiesta de quo; visto il Progetto di P.R.G. approvato con Determina Commissariale n. 1 del 17.07.84; dato atto che l'area così interessata dall'impianto di discarica non è individuata ab origine nello strumento urbanistico di riferimento per cui dovrà provvedersi con apposita Delibera Consiliare e che il sito è compatibile dal punto di vista ambientale e territoriale e risulta idoneo all'attivazione di impianto di discarica di II categoria; visto l'art. 3 della L.R. n. 40/95 ov'è previsto che in deroga

o che in deroga

Pag. 77 a 109

alle disposizioni vigenti in materia di urbanistica l'approvazione di progetti in conferenza costituisce variante allo strumento urbanistico generale, purché la medesima venga preventivamente individuata con atto deliberativo consiliare, senza l'acquisizione preventiva del pareri di quegli Enti ed uffici preposti alla tutela di eventuali vincoli, che comunque interverranno nella conferenza di servizi, che verrà convocata dalla Provincia Reg.le di Catania; dato atto che l'area così come individuata è limitrofa a quella utilizzata dall'Amministrazione Comunale per la realizzazione della discarica R.S.U. ex art. 12 D.P.R. 915/82 (oggi corrispondente all'art. 191 del D. Lgs. 152/06, n.d.r.) e con le stesse caratteristiche morfologiche e geologiche".

Dalla lettura del rubricato della Delibera Consiliare si evince che la proprietà dei terreni è già in capo alla Ditta e che viene deliberata la localizzazione di una discarica di inerti affinché in conferenza di servizi possa essere approvata la variante allo strumento urbanistico.

Risulta dalla lettura degli atti che:

- L'approvazione del progetto della discarica di inerti sia stata rilasciata dalla Provincia Regionale di Catania in data 11 Febbraio 1999, per una estensione di circa 13 ettari ed una volumetria di circa 2.300.000 mc.
- l'autorizzazione alla realizzazione e gestione della discarica di inerti sia stata rilasciata nel 2006 durante il regime di Commissariamento ai sensi del D. Lgs. 36/03 dalla Prefettura di Catania con provvedimento prot. n. 1329/225-03/20.1/GAB dell'8 Maggio 2006.

Entrambi i documenti sono stati richiesti alle Amministrazioni competenti, che però non sono riusciti a rintracciarli presso i propri archivi e quindi non sono nella disponibilità della Commissione (Allegato 165bis).

Nell'allegato C (Norme tecniche di attuazione) del Piano Regolatore Generale, aggiornato con modifiche e prescrizioni contenute nel D. Dir. N. 1010 D.R.U. del 12 Settembre 2006, revisione alla data del 2 Marzo 2007 (Allegato 166), viene effettivamente riportata all'art. 6 punto 5, fra le zone con destinazione e vincoli speciali, sia un'area con vincolo speciale a discarica per urbani, sia un'area con vincolo speciale a discarica per inerti. Dalla lettura dell'allegata cartografia (Allegato 167) l'area a vincolo speciale discarica r.s.u. coincide con l'area occupata dalla discarica di Contrada Tiritì, mentre l'area con vincolo speciale a discarica di inerti coincide con l'area oggetto dell'ampliamento di Contrada Valanghe. Il Piano Regolatore del Comune di Motta Sant'Anastasia risulta approvato dall'ARTA Sicilia Dipartimento Urbanistica con DDG n.

Pag. 78 a 105

1010/DRU/2006. La procedura di approvazione avrebbe dovuto tenere conto della necessità di variante urbanistica e prevedere la partecipazione del Dipartimento Urbanistica alle conferenze di servizio.

L'autorizzazione Integrata Ambientale viene rilasciata con D.R.S. n. 221 del 29 Marzo 2009, valida fino al 29 Marzo 2014 (Allegato 168).

Dall'analisi del Decreto AIA si evince quanto segue:

- L'istanza presentata dalla Ditta OIKOS S.p.A. in data 20 Giugno 2007 è relativa all'ampliamento della discarica di rifiuti non pericolosi nel Comune di Motta S. Anastasia. Nessun riferimento all'istanza trasmessa in data 7 Marzo 2007 per la procedura di VIA per il progetto denominato "Adequamento discarica per rifiuti inerti contrada valanghe d'Inverno nel comune di Motta Sant' Anastasia" e nessun riferimento all'istanza presentata in data 24 Giugno 2008 per la modifica del progetto già presentato in "Opere per la conversione ed adequamento della discarica per rifiuti inerti di contrada Valanghe d'Inverno in discarica per rifiuti non pericolosi";
 - I documenti progettuali oggetto dell'approvazione, numerati nel rubricato del Decreto da 1 a 20, non contengono tutte le integrazioni presentate dalla Ditta su richiesta degli Enti partecipanti alle Conferenze, né i 5 piani previsti dall'art. 8 del D. les. 36/03. Si precisa che il sopra citato decreto prevede l'obbligo di indicare nel provvedimento di autorizzazione l'esplicita approvazione dei piani sopra citati, nonché del progetto definitivo. Dalla tipologia di allegati citati, il progetto approvato non ha le caratteristiche di un progetto definitivo. Agli atti della Commissione sono presenti due copie di progetto intitolate "Opere per la conversione ed adeguamento della discarica per riffuti inerti di contrada Valanghe d'Inverno in discarica per rifiuti non pericolosi" dotate di timbro dell'ARTA "Allegati al DRS n. 221 del 19/03/2009" e una copia di un progetto intitolato "Ampliamento discarica Contrada Valanghe" dotate di timbro dell'ARTA "Allegati al DRS n. 221 del 19/03/2009". Nella prima tipologia di progetto sono presenti i Piani, nella seconda (citata nell'AIA, che viene rilasciata per un ampliamento di discarica esistente e non per una conversione e adeguamento di discarica di inerti) i Piani sono assenti. Nella scheda C citata fra i documenti progettuali oggetto di approvazione e relativa alla capacità produttiva dell'impianto, la quantità annuale di rifiuti da smaltire in discarica è pari a 240.000 tonnellate;

Pag. 79 a 109

- La pubblicazione obbligatoria di progetto sui quotidiani da parte della Ditta citata nel rubricato è datata 31 Marzo 2008, quindi non è riferibile alla modifica di progetto presentata in data 24 Giugno 2008 per l'ottenimento della V.I.A.;
- Nel rubricato si legge: "Ritenuto che il progetto in esame è funzionale alla gestione della discarica di rifiuti urbani non pericolosi di proprietà della OIKOS S.p.A. autorizzata ai sensi del D. Lgs. 152/06 e s.m.i. da questo Assessorato con Decreto D.R.S. n. 562 del 27/06/07. Tale discarica conformemente con quanto previsto dall'O.C. del 28/12/2006 pubblicata sulla G.U.R.S. n. 9 del 23.02.2007 Adeguamento del Programma Regionale per la riduzione dei rifiuti biodegradabili da collocare in discarica alle osservazioni del Ministero dell'Ambiente ed al decreto legislativo n. 152/06, non potrà accettare rifiuti non trattati dal 01.01.2010". La frase sembra riferita ad un impianto integrato alla vecchia discarica, il che non corrisponde ai documenti progettuali (trattasi di ulteriore volumetria di discarica). Il richiamo alla data del 1 Gennaio 2010, come se questa data fosse indicata nel Piano Regionale, è fuorviante, in quanto si tratta di una data di rinvio dell'applicazione del regime transitorio di cui all'art. 17 del D. Lgs. 36/03 per le discariche già in esercizio alla data di entrata in vigore di quest'ultimo, fra le quali non può rientrare la discarica di Contrada Valanghe;
 - Relativamente all'inquadramento urbanistico nel rubricato del decreto si riferisce che il lotto in esame ricade in zona destinata dal PRG a discarica comunale r.s.u. Quanto sopra in difformità al certificato di destinazione urbanistica allegato al progetto e citato in premessa. Come già detto prima, il Piano Regolatore del Comune di Motta Sant'Anastasia risulta approvato dall'ARTA Sicilia Dipartimento Urbanistica con DDG n. 1010/DRU/2006 e riporta il vincolo speciale a discarica di inerti per il lotto in oggetto. Nel Decreto AIA, fra gli elaborati oggetto di approvazione viene elencato l'Allegato 10, relativo al certificato di destinazione urbanistica. Come già detto, gli elaborati citati non coincidono come numerazione e tipologia a quelli agli atti che riportano il timbro dell'ARTA Sicilia "Allegati al DRS n. 221 del 29 Marzo 2009". E' comunque presente agli atti una relazione tecnica dotata di medesimo timbro, nella quale si legge a pag. 8, nel paragrafo intitolato "Prescrizioni Urbanistiche": "il territorio interessato dall'impianto, come riportato nel certificato di destinazione urbanistica e dei vincoli delle particelle occupate dall'impianto di Discarica rilasciato dal Comune di Motta Sant'Anastasia e allegato alla presente (Allegato 2), è stato individuato come ricadente in area destinata a discarica di inerti (P.R.G. approvato con il Decreto Dirigenziale dell'ARTA n. 1010/DRU

Ø.

Pag. 80 a 109

del 12.09.06)". Il certificato in allegato <u>Prot. n. 20118 del 29 Dicembre 2008</u> (Allegato 169) riporta la <u>destinazione a discarica di inerti</u>. Nel certificato viene riportato anche un vincolo geologico, relativo alle aree di affioramento di litotipi argillosi con forme di erosione calanchiva (come l'area oggetto della progettazione), nelle quali "non è consentita ulteriore edificazione oltre all'esistente, pur rimanendo la destinazione urbanistica prevista". La procedura di approvazione, come già evidenziato, avrebbe dovuto tenere conto della necessità di variante urbanistica e prevedere la partecipazione del Dipartimento Urbanistica alle conferenze di servizio.

- Nel rubricato si legge: "Ritenuto che l'area in esame, non soggetta a vincoli di alcun genere, ricade all'interno dell'area industriale della discarica di Motta Sant'Anastasia, quindi non si riscontra sottrazione di risorsa suolo per la realizzazione dell'impianto in progetto". Tale assunto non è corretto. Come già detto, l'area proposta per l'ampliamento ricade in una zona a vincolo speciale "discarica di inerti". Inoltre l'area risulta soggetta al vincolo idrogeologico e come sarà meglio esplicitato in seguito, il nullaosta del competente Ispettorato Ripartimentale delle Foreste sarà acquisito solo successivamente al rilascio dell'autorizzazione in A.I.A. (come era già accaduto per l'impianto di pretrattamento);
- L'art. 2 del Decreto recita "Il presente Decreto sostituisce interamente il precedente decreto n. 32 del 26/01/2009 emesso da questo Assessorato, in favore della Ditta OIKOS S.p.A., in quanto per un refuso di stampa sono riportate, nel suddetto decreto, prescrizioni riguardanti altra tipologia di impianto". Esiste agli atti la copia inviata alla ditta (prot. 8705 del 30/1/2009) del Decreto n. 32 erroneamente emesso, riportante correzioni e parti evidenziate, alia cui lettura e valutazione si rimanda integralmente (Allegato 170):
- Gli artt. 5, 6 e 7 autorizzano le attività D1 Allegato B della parte IV del D. Lgs. 152/06 per le tipologie di rifiuti riportate nell'Allegato 1 e per una capacità aggiuntiva derivante dal progetto di ampliamento pari a 2.538.575,20 mc. Dall'analisi dell'Allegato 1 si nota che fra i rifiuti autorizzati sono presenti anche rifiuti destinati a essere riciclati (quali ad esempio CER 030308), toner per stampa esauriti, rifiuti costituiti da polveri e particolato, tutti i rifiuti con codice generico finale 99, rifiuti destinati al recupero (fra i quali carta, plastica, legno, metallo etc... tipologia 20 01 oggetto di raccolta differenziata), rifiuti biodegradabili e organici, rifiuti combustibili CDR (CER 191210 e CER 190210) da avviare al recupero

Zuli

Pag. 81 a 109

energetico, rifiuti liquidi (fra i quali CER 190404 rifiuti liquidi acquosi prodotti dalla tempra di rifiuti vetrificati), pneumatici fuori uso (CER 160103) in totale difformità all'art. 6 del D. Lgs. 36/03. Si precisa che la discarica a valle di un impianto di trattamento può ricevere solo i rifiuti in uscita dall'impianto di pretrattamento (codici 19), nonché altre tipologie di rifiuti non pericolosi per i quali sia dimostrata la non necessità del trattamento in base alla normativa tecnica:

- L'art. 10 del Decreto indica fra le autorizzazioni sostituite gli artt. 27 e 28 del D. Lgs. 22/07. Il sopra citato decreto è stato abrogato con l'entrata in vigore del D. Lgs. 152/06. L'autorizzazione sostituita è relativa all'art. 208 del D. Les. 152/06 e come già riferito precedentemente il parere del competente Servizio Autorizzazioni dell'Agenzia Regionale Acque e Rifiuti non è stato acquisito durante l'istruttoria per il rilascio dell'autorizzazione:
- L'art. 11 punto 13 del Decreto prevede che "l'accumulo esterno del percolato deve essere effettuato in serbatoi fuori terra con sistemi di contenimento secondari, quali vasche per il contenimento di eventuali fuoriuscite accidentali". Come già riferito, la norma tecnica di riferimento (D.M. 5 Febbraio 1998 Allegato 5 punto 6) prevede che lo stoccaggio in vasche fuori terra di rifiuti liquidi non pericolosi possa avvenire a condizione che la vasca sia dotata di copertura e sia provvista di un sistema per la captazione delle emissioni gassose e del loro abbattimento:
- L'art. 12 punto 3 del Decreto riporta come prescrizione per il committente l'onere "di individuare i percorsi che riducano l'interferenza del traffico derivante dal conferimento dei rifiuti all'impianto con i centri abitati. Tali percorsi, da individuare mediante cartografia, dovranno essere presentati a questo assessorato e dovranno contenere anche l'indicazione delle limitrofe aree naturali vincolate o protette (parchi, riserve, SIC, ZPS, ecc.) eventualmente interessate dal traffico degli automezzi". Agli atti non è presente nulla di quanto richiesto;
- L'art. 12 punto 11 del Decreto prevede: "così come previsto dalla Legge n.13 del 27/02/09, a partire dal 01/07/09, il gestore dovrà provvedere prima dello smaltimento in discarica al trattamento dei rifiuti urbani conformemente alle prescrizioni dell'adeguamento del programma di riduzione dei RUB adottato con OC n. 1133/06. In alternativa i soggetti conferitori devono garantire il rispetto delle prescrizioni contenute al punto 2.4 della OC n.1133/06 ed agli obblighi di cui all'art.5 del D.lgs 36/03". Il riferimento alla Legge

 Pag. 82 a 109 programma di riduzione dei RUB adottato con OC n. 1133/06. In alternativa i soggetti

) 10 Pag. 82 a 109

13/2009 (di ulteriore proroga del regime transitorio di cui all'art. 17 del D. Lgs. 36/03 per le discariche già autorizzate alla data di entrata in vigore dello stesso decreto) non è conforme alla normativa AIA vigente a Marzo del 2009 ed è in contrasto con le indicazioni della circolare dell'Agenzia, in merito alle prescrizioni da inscrire nelle nuove autorizzazioni (redazione di un apposito progetto per l'implementazione del trattamento finalizzato al rispetto degli obiettivi, obbligando il soggetto gestore ad indicare le modalità con cui adempirà agli obblighi previsti dal Programma per la riduzione dei rifiuti biodegradabili in discarica dal 1º Gennaio 2009). Come riferito nella presente relazione già la discarica di contrada Tiritì non poteva risentire del regime transitorio di cui all'art.17 del D. Lgs 36/03. La discarica di Contrada Valanghe comunque non poteva risentire di tale regime transitorio, sia se inquadrata come ampliamento di quest'ultima, sia se la stessa viene considerata nuova discarica. Per quanto sopra esposto, la prescrizione imposta nel giudizio di compatibilità ambientale e relativa all'onere per il committente di rispettare gli obiettivi di cui all'art.5 del D.lgs 36/03 dell'adeguamento del programma di riduzione dei RUB approvato con OC 1133/06 (prescrizione n. 6), viene disattesa dall'avere fatto riferimento al regime transitorio di cui all'art. 17 del D. Lgs. 36/93. Successivamente al rilascio dell'AIA viene emessa la Circolare del Ministero dell'Ambiente n. 14063 del 30.06.09 (Allegato 171). Con la circolare si precisa che la tritovagliatura, nel periodo transitorio e a certe condizioni, possa essere considerata forma di trattamento rispondente ai requisiti della norma comunitaria, ai fini dell'assolvimento dell'obbligo di cui all'art. 7 comma 1 del D. Lgs. 36/03. L'art. 7 comma 1 del D. Lgs. 36/03 prevede che i rifiuti possano essere smaltiti in discarica solo dopo trattamento; tale disposizione non si applica ai rifiuti il cui trattamento non contribuisca alla riduzione della quantità dei rifiuti o dei rischi per la salute umana e l'ambiente, e non risulti indispensabile ai fini del rispetto dei limiti fissati dallo stesso D. Lgs. 36/03. L'art. 17 comma 1 dello stesso Decreto prevede che le discariche già autorizzate possano continuare a ricevere fino al 16 Luglio 2005 i rifiuti per cui sono state autorizzate. Successive disposizioni di legge hanno prorogato detto termine fino al 31.12.09. In base al combinato disposto degli articoli di cui sopra e delle deroghe successive, a far data dal 1 Gennaio 2010 i rifiuti devono essere trattati prima dello smaltimento in discarica, ad eccezione dei casi particolari sopra descritti. L'art. 17 comma 4 nel transitorio prevedeva che l'autorità competente approvasse specifici piani di adeguamento al D. Lgs. 36/03 per le discariche già esistenti, autorizzando la prosecuzione dell'esercizio e fissando i lavori di adeguamento, le modalità di esecuzione ed il termine finale per l'esecuzione degli stessi, che non poteva in ogni caso essere successivo al 16

essivo al 16

Pag. 83 a 109

Luglio 2009. La circolare del Ministero dell'Ambiente si inserisce proprio nella parte finale del periodo transitorio, così come si evince dalla lettura della frase iniziale della stessa: "In vista della definitiva entrata a regime della normativa in merito alla ammissibilità in discarica dei rifiuti di cui al D. Lgs. 36/03 ed al D.M. 3 Agosto 2005, sono state sottoposte a questo Ministero svariate problematiche e dubbi interpretativi, che richiedono alcuni chiarimenti operativi, di seguito forniti". La circolare affronta come primo punto lo smaltimento dei rifiuti in discarica ai sensi del D. Lgs. 36/03 e relativamente al trattamento recita: "In base alla norma risulta evidente che il trattamento meccanico biologico, la bioessiccazione, la digestione anaerobica previa selezione, rappresentano a tutti gli effetti forme di trattamento perché finalizzate sia a modificare le caratteristiche merceologiche e chimico - fisiche del rifiuto urbano che a consentire l'avvio delle frazioni in uscita a circuiti di valorizzazione. Riguardo alla tritovagliatura e alla possibilità di considerarla come forma di pretrattamento del rifluto indifferenziato ai fini dell'assolvimento dell'obbligo di cui all'art. 7 comma 1 del D. Lgs. 36/03, si osserva che detto trattamento fisico, finalizzato a ridurre il volume dei rifiuti e a separare alcune frazioni merceologiche, quali i metalli, può rispondere ai requisiti della norma comunitaria. Va del resto considerato che, anche nei contesti territoriali in cui la raccolta differenziata raggiunge nel suo insieme modesti risultati, almeno la raccolta differenziata della frazione cosiddetta pericolosa contribuisce a modificare le caratteristiche del rifiuto indifferenziato e a ridurne la natura pericolosa. Si ritiene pertanto, che gualora sia effettuata una adeguata raccolta delle frazioni pericolose dei rifiuti urbani (quali i farmaci scaduti, le vile e le batterie), nel caso in cui la capacità implantistica di trattamento meccanico - biologico non sia sufficiente a coprire l'intero fabbisogno, in via del tutto provvisoria e nelle more della completa realizzazione dell'impiantistica di piano i rifiuti urbani possano essere conferiti in discarica previo trattamento in impianti di tritovagliatura. Tali impianti devono comunque consentire, ad esito della tritovagliatura, il recupero di alcune frazioni merceologiche, quali i metalli". Dopo aver affrontato altri problemi operativi la circolare conclude: "Tutto ciò fatto presente, si invitano le Regioni e le Province autonome in indirizzo ad adottare tutte le iniziative necessarie in termini di attuazione della pianificazione, con particolare riferimento alla gestione dei rifiuti urbani, e ad attivarsi con la massima tempestività, per evitare il configurarsi di situazioni di paralisi nello smaltimento delle specifiche tipologie di rifiuti sopra menzionate". La circolare sta affrontando il problema relativo alla ammissibilità in discariche esistenti ed in esercizio, che hanno goduto delle deroghe via via concesse ex art. 17 comma 1 del D. Lgs. 36/03, che andranno a interrompersi a far

Just Olle

OL TO Pag. 84 2 109 / 9

data da lì a sei mesi (31.12.09). Onde evitare situazioni di paralisi nello smaltimento dei rifiuti urbani a far data dal successivo I Gennaio, la circolare chiarisce che, in attesa della nascita degli impianti previsti dalla pianificazione regionale (impianti di trattamento a tutti gli effetti), le discariche già esistenti e che restando in esercizio hanno garantito le attività di smaltimento dei rifiuti urbani in base alle deroghe concesse dalla normativa nazionale, possono per un periodo transitorio dotarsi di un sistema di trattamento basato sulla semplice tritovagliatura, con recupero almeno dei metalli, a condizione che sia già attiva nel territorio servito una raccolta differenziata efficiente dei rifiuti urbani pericolosi. Una eventuale lettura della circolare come una liberatoria per gli impianti non ancora esistenti come quello in oggetto, significherebbe dare alla circolare il potere di derogare per un periodo illimitato ad una norma quale il D. Lgs. 36/03 di recepimento di specifica normativa comunitaria. Significherebbe inoltre permettere alle Regioni l'inserimento nei Piani dei Rifiuti e il rilascio di autorizzazione ad impianti non rispondenti alle norme tecniche di settore, in difformità alla normativa comunitaria;

- L'art. 14 del Decreto precisa che "il presente provvedimento è comunque soggetto a riesame qualora si verifichi una delle condizioni previste dall'art. 128 del D. Lgs. 152/06". Il riferimento normativo è errato;
- L'art. 12 punti 50 e 51 del Decreto prevede che il gestore debba produrre entro 60 giorni dal rilascio del provvedimento di AIA il Piano Finanziario al fine di poter completare l'iter istruttorio per l'approvazione della tariffa e che le garanzie finanziarie dovranno essere trasmesse prima della messa in esercizio dell'impianto. Di contro, il D. Lgs. 36/03 prevede che il Piano Finanziario sia presentato in uno con gli altri Piani di cui all'art. 8 dello stesso Decreto già al momento dell'istanza per il rilascio dell'AIA. In tal senso si era espresso l'Osservatorio Regionale dell'Agenzia Regionale Acque e Rifiuti con la circolare n. 46633 del 1 Dicembre 2008 (Allegato 172) e successivamente con la circolare n. 9768 del 10 Marzo 2009 (Allegato 173), nella quale si legge: "L'Assessorato Regionale Territorio e Ambiente, il Settore V della scrivente Agenzia e le Province Regionali, che leggono per conoscenza, sono invitati a sospendere e comunque a non rilasciare pareri nell'ambito delle procedure di cui al D. Lgs. 59/05 a tutti i Gestori di discariche che non dimostrino di avere riscontrato alla nota in oggetto";
- Risulta agli atti che nel periodo di chiusura della discarica di proprietà di Pappalardo Nunzia, dal 1992 al 1997, il Comune di Motta Sant'Anastasia abbia attivato in regime di

Ora

Pag. 85 a 109

Ø,

contingibilità ed urgenza ex art. 12 del DPR 915/82 una discarica comunale sita in Contrada Valanghe d'Inverno. Per il sopra citato impianto il Comune di Motta Sant'Anastasia con nota Prot. n. 18452 del 15 Novembre 2007 (Allegato 174) ha inviato alla Regione la scheda relativa ad un "sito potenzialmente contaminato". La contrada di localizzazione indicata nella scheda è la C.da San Rocco Sieli, ma la particella individuata è la n. 83 (parte) del Fg. di mappa n. 12, soppressa nel 2009 e oggi riferibile alle particelle 253, 254, 255 e 256 del Fg. di mappa n. 12. L'autorizzazione AIA rilasciata interessa particelle già in passato oggetto di abbancamento riffiuti, senza distinguere chiaramente le aree già coltivate e non più attive, dalle aree di nuova realizzazione;

- Il Decreto di autorizzazione mostra le seguenti difformità al D. Lgs. 36/03: mancanza obbligo del rispetto del Programma di riduzione dei rifiuti biodegradabili da collocare in discarica di cui all'art. 5; ammissibilità dei rifiuti da abbancare in discarica ai sensi dell'art. 6 (nell'elenco approvato sono presenti anche rifiuti non ammessi, quali rifiuti liquidi e pneumatici); mancanza obbligo di trattamento dei rifiuti di cui all'art. 7; mancanza esplicito riferimento al piano di gestione operativa della discarica, al piano di gestione post operativa, al piano di sorveglianza e controllo, al piano di ripristino ambientale e al piano finanziario (art. 8); mancanza della dichiarazione di coerenza del progetto con le previsioni ed i contenuti del Piano Regionale di gestione dei rifiuti (art. 9); mancata indicazione nel provvedimento della delimitazione dell'area interessata dalla discarica, della categoria della discarica, dell'esplicita approvazione dei Piani di cui all'art. 8, della durata della gestione post operativa, dell'obbligo per il Gestore di presentare almeno una volta all'anno una relazione sulla gestione, delle procedure di ammissione dei rifiuti in discarica (art. 10);
- Il Decreto di autorizzazione mostra le seguenti difformità al D. Lgs. 59/05: mancata acquisizione delle prescrizioni del Sindaco di cui agli articoli 216 e 217 del Regio Decreto 1265/1934 (art. 5 comma 11); mancata applicazione del principio di unica AIA per uno o più impianti localizzati sullo stesso sito e gestiti dal medesimo gestore (art. 2 comma 1 lett. 1).

Per quanto esposto nel presente paragrafo, il Decreto AlA rilasciato non possiede le caratteristiche di conformità legislativa (D. Lgs. 36/03 e del D. Lgs. 59/05) più volte richiamata né conseguenzialmente permette l'effettuazione di controlli efficaci sulle attività di gestione rifiuti autorizzate.

OLTO X4 M

3.1 La realizzazione e la gestione della discarica a seguito del rilascio del Decreto AIA 221/09

Con nota Prot. n. 20620 del 22 Novembre 2009 (Allegato 175) l'Ispettorato Ripartimentale delle Foreste di Catania rilascia <u>nulla osta idrogeologico</u> ai sensi dell'art. 1 del R.D.L. 30.12.1923 n. 3267 e della L.R. 37/85 per "<u>l'ampliamento discarica rifiuti non pericolosi sito in C.da Tiritì, in territorio del Comune di Motta S. Anastasia (CT) Fg. 12 partt. 253 – 254 – 255 – 256". Da notare che il parere è successivo al rilascio dell'autorizzazione (sei mesi dopo).</u>

Risulta agli atti una Interrogazione Parlamentare n. 1687 del 16/03/10 (On.le Di Guardo Antonino – Allegato 176) introitata presso l'ARTA in data 31 Agosto 2010, erroneamente assegnata al servizio 7 dell'Assessorato, che a sua volta la trasmette per competenza al servizio VIA VAS in data 11 Novembre 2010. L'interrogazione solleva pesanti dubbi sull'operato di funzionari e/o dell'Assessore al Territorio e Ambiente nell' ambito della procedura di autorizzazione delle discariche. Agli atti non si è rinvenuta alcuna documentazione relativa ad eventuali risposte, fornite dal competente Assessorato.

In una nota della OIKOS Prot. n. COM/386MAG/1658U/2011 del 13 Giugno 2011 (rif. All. 64) con oggetto "Richiesta di annullamento decreto AIA n. 221 del 19/03/2009 Precisazioni in merito allo studio commissionato dalla segreteria regionale del Partito Democratico", si leggono alcune controdeduzioni della Ditta in merito alla Delibera del C.C. di Misterbianco n. 50 del 28 Aprile 2011 con la quale lo stesso Consiglio invita il Sindaco a firmare formale richiesta di revoca in autotutela del DRS 221/09 ed il Presidente della Provincia Regionale di Catania a provvedere all'individuazione di un sito alternativo. Si riportano le frasi di interesse:

"Si rende noto che la Società OIKOS S.p.A., già Pappalardo Nunzia, presentò alla Prefettura di Catania un progetto, redatto ai sensi del D. Lgs. 36/03, per la realizzazione di una discarica di inerti, successivamente approvato con nota della Prefettura, Prot. n. 1329/225-03/20.1/GAB dell'8 Maggio 2006. Solo in seguito al rilascio del Decreto AlA n. 562 del 27.06.2007... omissis... la stessa società ha ritenuto, allo scopo di rispettare quanto prescritto nel Piano Gestione Rifiuti Sicilia, di riprogettare la Discarica a suo tempo destinata a rifiuti inerti e di elaborare il progetto - Opere per la conversione ed adeguamento della discarica per rifiuti inerti di C.da Valanghe d'Inverno in discarica per rifiuti non pericolosi -, successivamente trasmesso all'ARTA per l'ottenimento dell'AlA.

Pag. 87 a 10

come richiesto dalla normativa vigente". Si precisa che il rapporto istruttorio VIA n. 60 del 22.01.09, parte integrante del Decreto AIA, si esprime sul progetto di riconversione, mentre il Decreto AIA 221/09 è stato rilasciato per la realizzazione dell'impianto IPPC "Ampliamento discarica per rifiuti non pericolosi" da realizzarsi in C.da Valanghe d'Inverno:

- "Il sito in oggetto è già provvisto di un impianto di pretrattamento/selezione del rifiuti autorizzato con DRS n. 661 del 10/07/2008 rilasciato ai sensi del D. Lgs. 152/06 dall'ARTA che è in esercizio e che, poiché imposto dal D. Lgs. 36/03 è stato progettato e dimensionato anche in vista dell'attivazione dell'Ampliamento sito in C.da Valanghe d'Inverno". L'istanza per la riconversione è del mese di Giugno e quella dell'impianto di Luglio. Se l'impianto era a servizio della discarica, non è chiaro perché il procedimento di autorizzazione non sia stato unico, in difformità a quanto imposto dal D. Lgs. 59/05 art. 2 comma 1 lett. I) che prevede che l'Autorizzazione Integrata Ambientale "può valere per uno o più impianti o parti di essi, che siano localizzati sullo stesso sito e gestiti dal medesimo gestore";
- In merito alla volumetria dell'ampliamento, la Ditta scrive: "con la circolare 25235 del 25/07/2008, l'Agenzia Regionale per i Rifiuti e le Acque ha chiarito che con riferimento alle Conferenze dei Servizi relative al rilascio dell'AIA per gli impianti di discarica nella Regione Siciliana, gli impianti sono a servizio, innanzi tutto, dell'Ambito Territoriale Ottimale presso cui si trova la discarica e, in subordine, qualora fosse necessario, per la provincia di appartenenza, o ancora, per determinati periodi e per particolari esigenze, anche per le altre province siciliane". La Ditta scrive: "ciò evidenzia non solo la necessità, manifestata a livello regionale, di disporre di impianti di discarica a servizio di ATO che evidentemente risultano tutt'altro che autosufficienti, ma anche la volontà degli stessi enti regionali di disporre di impianti di discarica presenti sul territorio regionale da mettere a servizio di territori che versano in situazioni critiche ed emergenziali". In realtà la circolare recita (rif. All. 44): "con riferimento alle Conferenze dei Servizi relative al rilascio dell'AIA per gli impianti di discarica nella Regione Siciliana, si fa presente che gli impianti autorizzati dalle Prefetture fino al 31 Maggio 2006 e dall'Autorità competente successivamente a tale data con provvedimento adottato ai sensi dell'art. 27 del D. Lgs. 22/97 e successivamente adequati al D. Lgs. 36/03, per il quale sia stata adottata una tariffa con Ordinanza Commissariale o con apposito Decreto del Servizio 2 dell'ARTA, sono a servizio, innanzi tutto, dell'Ambito Territoriale Ottimale presso cui si trova la

Pag. 88 a 109

discarica e, in subordine, qualora fosse necessario, per la provincia di appartenenza, o ancora, per determinati periodi e per particolari esigenze, anche per le altre province siciliane". La frase ha un significato diverso in un contesto diverso:

In merito alla distanza dell'ampliamento dai centri abitati, la Ditta ribadisce il concetto già espresso per la discarica di C.da Tiritì, affermando che il Piano Regionale dei Rifiuti "non ha mai fissato l'obbligo di rispettare precise distanze poiché, allo stato, nessuno studio, tecnico – ambientale, è stato in grado di fornire criteri scientifici tali da permettere di utilizzare dei parametri certi per il rispetto di talune distanze". Come già per la discarica di C.da Tiritì, si precisa che nel capitolo 4 dell'Allegato Documentale n. 8 al Piano Regionale dei Rifiuti approvato nel 2002 (Allegato 177), si legge che le discariche per rifiuti non pericolosi non devono ricadere in "aree con presenza di insediamenti residenziali all'interno di un centro abitato, senza considerare le case sparse, inferiore a 1.000 metri dal punto di scarico dei rifiuti" e non devono ricadere in "aree con presenza di ospedali o scuole a distanza inferiore a 2.000 metri dal punto di scarico dei rifiuti". Entrambe le discariche (contrada Tiritì e Contrada Valanghe) distano meno di due chilometri dal centro abitato di Misterbianco e di Motta S. Anastasia e dalle scuole comunali.

A distanza di un mese, con nota Prot. n. 46680 dell'11 Luglio 2011 (Allegato n. 178) anche il Servizio VIA dell'ARTA prende atto della Delibera di C.C. n. 50/2011 del Comune di Misterbianco e scrivendo all'Assessorato Energia e Servizi di Pubblica Utilità chiede a quest'ultimo "di valutare, nell'ambito delle proprie competenze, la richiesta del Consiglio Comunale di Misterbianco contenuta nella delibera su citata e di volere notiziare questo Dipartimento in merito alle eventuali iniziative che vorrà intraprendere". Occorre far rilevare che la competenza ad esprimersi sulla richiesta oggetto della delibera comunale (annuliamento AIA 221/2009) è proprio dell'ARTA e non dell'Assessorato Energia, al quale l'ARTA si rivolge.

Nella nota inviata dalla Ditta in merito al tavolo tecnico convocato per il 19 Luglio 2012 (di cui si è già parlato nel paragrafo dedicato alla discarica di c.da Tiritì, rif. All. 59), la Ditta allega alla nota una serie di documenti di particolare interesse:

la nota della <u>Provincia Regionale di Catania</u> Prot. n. 93958 dell'8 Novembre 2010 di <u>richiesta di revisione</u> dei provvedimenti AIA n. 221/09 (discarica Contrada Valanghe d'Inverno) e AIA n. 83/2010 (discarica bioreattore);

ONTO SE XU A

la nota di risposta dell'ARTA Sicilia Prot. n. 74218 del 29 Novembre 2010 (la Ditta non risulta in indirizzo) nella quale l'Assessorato riferisce di avere autorizzato "la realizzazione di una nuova discarica per r.s.u sita in Contrada Valanghe d'Inverno nel territorio del Comune di Motta Sant'Anastasia, nonché una discarica per r.s.u. bioreattore, sempre nel Comune di Motta Sant'Anastasia"... omissis... "la realizzazione dei progettati impianti è in fase avanzata, tanto che la loro prossima ultimazione viene considerata utile a dare continuità alla raccolta dei rifiuti nel Comuni che conferiscono in quella discarica. Non vi è sottociuta la coerenza della realizzazione di tale discarica con il Piano Rifiuti attualmente in vigore nella Regione Siciliana, collocandosi essa ad una distanza ragguardevole dai centri abitati più prossimi. Ne consegue che, in atto, i provvedimenti autorizzativi di cui sopra è cenno appaiono, oltre che validi ed efficaci, anche utili ed opportuni". La lettera dell'Assessorato denota da parte di quest'ultimo una approssimativa conoscenza sia dei progetti approvati (non si tratta di discariche per rifiuti urbani ma per rifiuti non pericolosi), sia della Pianificazione Regionale (come da lettura dell'Allegato 8 al Piano Regionale già citato) sia dello stato dell'arte degli impianti (la discarica di Contrada Valanghe entrerà in funzione soltanto nel Maggio 2013 e la discarica bioreattore non è ancora ad oggi realizzata);

Al verbale del tavolo tecnico del 19 Luglio 2012 (Allegate 179) il Sindaco del Comune di Misterbianco consegna una nota di considerazioni sulla discarica, in riferimento alla richiesta di revisione dell'AIA. Nel documento allegato il Comune mette in evidenza:

- la difformità della volumetria autorizzata per la discerica di Contrada Valanghe d'Inverno rispetto al fabbisogno dell'ATO di riferimento (2.500.000 di mc contro un fabbisogno volumetrico stimato per i successivi 5 anni di 150.000 mc);
- carenze della valutazione di impatto ambientale;
- la difformità delle capacità di trattamento autorizzate rispetto al quantitativo giornaliero di rifiuti prodotto dall'ATO (meno di 500 tonn/giorno);
- assenza tariffa e garanzie finanziarie.

Nel verbale già citato per C.da Tiritl svoltosi in data il Settembre 2012 (rif. All. 62), si riporta una dichiarazione della Ditta OIKOS sulla discarica di Contrada Valanghe d'Inverno: "Il Presidente della Ditta OIKOS SpA fa presente che l'ampliamento, legittimato da tutte le autorizzazioni

Pag. 90 a 109

necessarie è stato realizzato. Ricorda altresì che esso è stato progettato dalla Prefettura di Catania, che originariamente prevedeva una capienza di 5.000.000 di mc e che la stessa Prefettura di Catania ha espropriato le aree interessate. Fa presente altresì che il bioreattore, così come rappresentato originariamente nei contenuti progettuali, autorizzato poi con rilascio dell'AIA verrà sottoposto a modifiche sostanziali e pertanto la Ditta richiederà la variazione dell'AIA".

Tali affermazioni sono in contraddizione con i documenti presenti agli atti. Da quanto riportato nel relativo paragrafo della presente relazione si ritiene che il Prefetto intendesse realizzare una nuova discarica in Contrada Sieli nello stesso Comune di Motta Sant'Anastasia, ma che il decreto di autorizzazione sia stato revocato in data 14 Luglio 2005 contemporaneamente all'approvazione del Piano di adeguamento della discarica di Contrada Tiritì.

Con nota del 30 Agosto 2012 la ditta OIKOS comunica che l'inizio attività nella nuova vasca è stimabile tra il 30 settembre ed il 15 ottobre 2012 e chiede alle Autorità competenti l'effettuazione del sopralluogo previsto dall'art.17 del Decreto AIA n. 221/09 (Allegato 180).

Con nota Prot. n. 53961 del 28 Settembre 2012 l'ARTA (Allegate 181) fa rilevare che "nella nuova vasca potranno essere abbancati solo rifiuti trattati e biostabilizzati". Nella nota si legge: "Al fine di porre soluzione alla suddetta prescrizione e di garantire per il sistema discarica di Motta Sant'Anastasia il rispetto degli obblighi di cui all'art. 5 e 7 del suddetto D. Lgs. 36/03 la società OIKOS S.p.A. in data 04.03.2010 con D.D.G. n. 83 ha ottenuto l'Autorizzazione Integrata Ambientale ex art. 5 del D. Lgs. 59/05 per la realizzazione e l'esercizio di una discarica bioreattore con recupero di biogas dedicata alla frazione organica proveniente dall'impianto di selezione dei rifiuti urbani indifferenziati autorizzato da questo Dipartimento con D.R.S. 661 del 10.07.08. Ad oggi non risulta a questo Servizio che la discarica bioreattore sia stata realizzata da parte della OIKOS S.p.A.. Nel corso dell'incontro tecnico tenutosi nei locali di questo assessorato in data 11.09.2012 il Presidente della OIKOS S.p.A. ha dichiarato che: "il bioreattore così come rappresentato originariamente nei contenuti progettuali, autorizzato poi con il rilascio dell'AIA verrà sottoposto a modifiche sostanziali e pertanto chiederà la variazione dell'AIA. Non risulta chiaro quindi come la Società OIKOS S.p.A. intenda gestire la frazione organica biodegradabile proveniente dal suddetto impianto di selezione atteso che tale componente non possa essere più smaltita in discarica tal quale o miscelata alla frazione secca. Si invita pertanto il Gestore dell'impianto IPPC a voler comunicare, con l'urgenza che il caso richiede, le modalità che intende adottare per il trattamento della frazione organica biodegradabile proveniente dall'impianto di selezione dei rifiuti urbani indifferenziati autorizzato da guesto Dipartimento con D.R.S. 661 del

Pag. 91 a 109

10.07.2008 per consentire alla scrivente Autorità le valutazioni di competenza in ordine al rispetto delle prescrizioni previste dal D.R.S. 221 del 19.03.2009, ciò anche la fine di operare i controlli propedeutici all'inizio attività per l'implanto IPPC in arzomento".

Pur non avendo avuto risposta alla nota precedente, l'ARTA con nota Prot. n. 55144 del 4 Ottobre 2012 (Allegate 182), sempre citando la comunicazione di inizio attività presentata dalla Ditta, invita Arpa e Provincia a voler effettuare visita di sopralluogo "per accertare la rispondenza tra i lavori eseguiti dalla Ditta OIKOS e le prescrizioni indicate nel suddetto Decreto".

La risposta della Ditta OIKOS arriva comunque in data 25 Ottobre 2012 Prot. COM/386/4230U/2012 (Allegato 183). Nella nota la Ditta comunica una capacità residua della vecchia discarica di Contrada Tiritì pari a circa 85.000 tonnellate. Fa inoltre presente che "in adempimento alle norme tecnico/ambientali (art. 7 comma 1 del D. Lgs. 36/03 riguardo all'obbligo di pretrattamento dei rifiuti urbani e art. 12 punto 11 del DRS 221/2009 con il quale è stato autorizzato l'ampliamento della discarica), e in virtù delle migliori tecnologie gestionali nonché dell'attenzione posta nei confronti delle attuali circostanze, la società OIKOS stima di potere finire tutti l lavori di preparazione presso il sito di discarica interessato dal suddetto ampliamento in data 16/11/2012". La ditta precisa inoltre che "l'attivazione dell'impianto di ampliamento della discarica, comporterà l'abbancamento esclusivamente della frazione secca in uscita dall'impianto di trattamento/selezione (autorizzato con D.R.S. 661/2008). In merito alla destinazione della frazione umida del rifluto in uscita dal suddetto impianto di pretrattamento/selezione, si precisa che la scrivente prevede di destinaria alla quota parte residua della discarica per rifiuti non pericolosi di Contrada Tiritì".

L'autorizzazione AIA n. 562 è già scaduta a Giugno 2012 e la Ditta in questo momento sta abbancando nella discarica in Contrada Tiritì in assenza di valida autorizzazione e prevede di continuare ad abbancare nella discarica con autorizzazione acaduta la frazione umida in uscita dall'impianto di trattamento.

La Ditta OIKOS con nota del 10 Ottobre 2012 (Allegate 184), sempre riferendosi al verbale redatto unilateralmente dall'ARTA, lamenta la mancata indicazione nello stesso della presenza del Sindaco di Misterbianco e dell'Ing. Zuccarello in qualità di Presidente della Conferenza (nel verbale si riporta come Presidente l'Ing. Latteo). Chiede inoltre di variare la parte concernente il proprio intervento precisando che "In un recente passato furono individuate aree attigue a quelle interessate dal suddetto ampliamento (di Contrada Valanghe d'Inverno - n.d.r.) e che le stesse aree, per le quali era già stata avviata la procedura di esproprio per pubblica utilità furono

Pag. 92 a 109

inserite in un progetto, successivamente approvato, per la costruzione di un impianto di discarica r.s.u. destinato ad accogliere più di un comprensorio". Come già riferito, l'affermazione potrebbe fare riferimento al progetto di discarica da realizzare in Contrada Sieli, oggetto di revoca da parte del Prefetto in data 14 Luglio 2005.

La Ditta OIKOS inoltre precisa che su specifica richiesta dell'Ing. Zuccarello durante la conferenza "ha ribadito la volontà di destinare nell'ampliamento della discarica Contrada Valanghe d'Inverno esclusivamente la frazione secca del rifiuto, confermando che l'impianto di discarica bioreattore autorizzata, così come rappresentato originariamente nei contenuti progettuali, verrà sottoposto alle opportune verifiche di natura gestionale".

Anche l'ARPA Sicilia con nota Prot. n. 64360 dell'8 Ottobre 2012 (rif. All. 64) fornisce all'ARTA le proprie integrazioni al verbale redatto in bozza chiedendo di inserire le seguenti dichiarazioni:

- 1. ... omissis... (relativo c.da Tiritì)
- 2. Per quanto riguarda la nuova vasca di abbancamento di C.da Valanghe d'Inverno, c.d. ampliamento, i rappresentanti della struttura Territoriale di Catania evidenziano che in attuazione del disposto dell'art. 7 comma 1 del D. Lgs. 36/03 riguardo all'obbligo di pretrattamento dei rifiuti urbani prima del loro conferimento in discarica, il Decreto di AIA del nuovo impianto (DRS 221/09) prevede il divieto di conferimento in discarica della frazione organica non biostabilizzata; in conseguenza di ciò nel nuovo bacino di abbancamento tale tipologia di rifiuti non può essere conferita. Inoltre, preso atto che, nei fatti, la società OIKOS non ha ad oggi inteso attuare la realizzazione del c.d. bioreattore, si invita la Società a chiarire in quale modo intenda assolvere all'obbligo di stabilizzazione di cui sopra. I rappresentanti dell'ARPA fanno altresì rilevare che nell'ottica della rimodulazione dei fattori tecnico/gestionali che possono contribuire in maniera significativa alla riduzione ed al controllo dei fastidi olfattivi lamentati, ed in genere delle emissioni odorigene derivanti dall'esercizio degli impianti di discarica, la cessazione delle attività di abbancamento tal quale della frazione organica biodegradabile contribuirà in maniera sicuramente significativa alla mitigazione degli impatti in tal senso".

Contemporaneamente ai tavoli tecnici e alle note di deduzioni e controdeduzioni delle parti coinvolte, agli atti sono presenti altre note relative allo stato di avanzamento lavori della discarica. In particolare:

Pag. 93 a 109

- A seguito della già richiamata comunicazione della data presunta di fine lavori, l'ARPA con nota Prot n.8 del 19 Ottobre 2012 (Allegato 185), riferendosi ad un sopralluogo di controllo effettuato in data 15 Ottobre presso l'impianto, rileva che i lavori di realizzazione della vasca di abbancamento e dei presidi ambientali richiesti dalla normativa e previsti da progetto autorizzato non risultano ancora completi. Non è stata riscontrata agli atti la relazione di sopralluogo citata in allegato. Nella nota si chiede quindi comunicazione ufficiale da parte della ditta della conclusione degli stessi lavori;
- la Ditta OIKOS con nota del 16 Novembre 2012 (Allegato 186) comunica una nuova data stimata di fine lavori per il 30 Novembre successivo e chiede il sopralluogo da parte delle autorità competenti. Segue da parte della Ditta una ulteriore nota di sollecito datata 17 Dicembre:
- l'ARPA con nota Prot. n. 1729 del 10 Gennaio 2013 (Allegato 187), riferendo di un sopralluogo in discarica del 10 Dicembre (durante il quale si era constatato che i lavori non erano ancora conclusi), ribadisce la necessità che la ditta attesti ufficialmente la conclusione dei lavori:
- Con nota di pari data la Ditta OIKOS attesta la conclusione dei lavori (Allegato 188).

A questo punto, a seguito della Legge Regionale n. 3/13 le competenze in materia di discariche passano al Dipartimento Regionale Acque e Rifiuti a far data dal 1º Gennaio 2013. Si riferisce pertanto quanto agli atti in merito all'iter svolto successivamente a tale data dal Servizio 7 del Dipartimento Acque e Rifiuti in merito al completamento dei lavori autorizzati con DRS 221/09:

- 1) ARPA esperisce soprafluogo in data 21 Febbraio 2013 presso l'impianto evidenziando dieci punti. Il verbale viene trasmesso da ARPA con nota 11152 del 19 Marzo 2013 (Allegato 189), con la precisazione che lo stesso è finalizzato alla verifica degli aspetti impiantistici e dei presidi ambientali nonché al riscontro della coerenza delle opere eseguite con le previsioni progettuali e le prescrizioni dettate dal decreto di autorizzazione. Nel verbale sono rilevate difformità tra quanto eseguito e quanto previsto relativamente a:
- strutturazione del bacino di abbancamento (unica vasca invece di tre lotti);
- impermeabilizzazione delle berme del margine superiore.

Il verbale conclude ritenendo che le modifiche apportate possono richiedere delle nuove Pag. 94 a 109

valutazioni e sottolinea la necessità di apportare alcune migliorie.

- 2) In data 18 Marzo 2013 (Allegato 190) esperisce analogo sopralluogo la provincia di Catania in cui riscontra le stesse cose;
- 3) con nota assunta al prot. del Dipartimento Rifiuti n. 12562 del 27 Marzo 2013 (Allegato 191) OIKOS trasmette copia del progetto esecutivo dell'impianto con relativo verbale di visita, relazione ARPA e Provincia e certificato di collaudo;
- 4) con nota assunta al prot. del Dipartimento Rifiuti n. 12480 del 27 Marzo 2013 (Aliegato 192), OIKOS comunica che il progetto può essere completato in fase di gestione.
- 5) con nota Prot. n. 16730 del 9 Aprile 2013 (Allegato 193) l'ARTA trasmette al Dipartimento Rifiuti i fascicoli amministrativi di OIKOS relativi a: DRS 562/07 e DRS 221/09 (rif. successivo punto 12);
- 6) Verbale Riunione svoltasi presso il Dipartimento Rifiuti il 29 Aprile 2013 (Allegato 194) in cui vengono chieste:
- fidejussioni,
- piano finanziario aggiornato,
- dove la ditta intenda biostabilizzare,
- come la ditta intenda assolvere al rispetto dei criteri di ammissibilità del rifiuto in discarica,
- quando intenda costruire il bioreattore e con che tempi,
- si prende atto che il progetto è stato realizzato con un bacino unico in difformità a quanto previsto dall'art.12 comma 8 del DRS 221,
- di produrre apposito documento tecnico che attesti la fattibilità della ottemperanza alle prescrizioni, in caso contrario determinandosi sulla necessità di verificare se la difformità in questione possa essere tale da determinare pregiudizio ambientale (con rif. all'art 29 comma 4) o modifica sostanziale di quanto approvato con VIA.
- 7) OIKOS scrive nota a Sicula Trasporti il 26 Aprile 2013 (Allegato 195) chiedendo disponibilità ad accettare il conferimento della frazione umida, per il trattamento di biostabilizzazione;

Pag. 95 a 109

- 8) nota del Dipartimento Rifiuti prot. 17639 del 30 Aprile 2013 (Allegato 196), nella quale si chiede, con riferimento ai verbali di sopralluogo:
- come intenda rispettare la prescrizione di cui all'art.12 comma 10 (ammissibilità del rifiuto in discarica) del DRS 221/09,
- chiede di produrre apposita documentazione su trattamento di biostabilizzazione,
- quando intenda costruire il bioreattore (autorizzato nel 2009),
- piano finanziario completo,
- fidejussioni,
- specificare e confermare se la dichiarazione relativa <u>all'adeguamento alle prescrizioni</u>
 <u>autorizzative risultino ottemperabili per le parti relative ai 5 bacini e in caso positivo di produrre</u>
 <u>apposito documento tecnico che ne attesti la fattibilità in conformità al progetto approvato,</u>
- chiede <u>altresì al VAS VIA se la difformità in questione possa essere tale da determinare pregiudizio ambientale (con rif. all'art 29 comma 4) o modifica sostanziale di quanto approvato con VIA:</u>
- comunica l'onere del pagamento della Tassa di concessione Governativa.
- 9) nota OIKOS assunta al protocollo del Dipartimento Rifiuti n. 18530 dell'8 Maggio 2013 (Allegato 197), in riscontro alla nota di cui al precedente punto 8, con la quale la Ditta trasmette sintetica relazione corredata da documentazione tecnica descrittiva comprensiva di piano finanziario aggiornato;
- 10) scrittura privata tra OIKOS e Sicula Trasporti (Allegato 198) per conferimento rifiuto da biostabilizzare, redatta il 6 Maggio e successivamente consegnata a mano dalla Ditta nel corso della riunione tecnica;
- 11) nota Dipartimento Rifiuti Prot. n. 18266 del 7 Maggio 2013 (Allegato 199) di convocazione riunione;
- 12) verbale riunione tecnica operativa (Allegato 200), nel corso della quale viene richiesto al rappresentante dell'ARTA Via Vas se il progetto definitivo approvato prevedeva 5 moduli

Pag. 96 a 109

idraulicamente indipendenti o se i 5 moduli dovevano essere realizzati prevedendo setti di separazione posti superiormente alla impermeabilizzazione del bacino. Si riporta testo verbale :"L'arch. Cannova conferma che il progetto definitivo autorizzato prevede che l'intero bacino della discarica sia impermeabilizzato e idraulicamente indipendente e che i 5 moduli siano separati da argini in terra in modo che ciascuno dei moduli debba essere indipendente solo per quanto riguarda la rete di raccolta del percolato; non era, infatti originariamente prevista una impermeabilizzazione completa tra i diversi moduli. Lo stesso precisa inoltre che l'impermeabilizzazione cui si fa riferimento a pag 40 della relazione tecnica dell'elaborato b220 è riferita alle sponde di tutta la discarica e non agli argini dei moduli. Interviene il dottor Proto il quale rappresenta che anche dalla relazione ai calcoli della tariffa del 2009 si evince che l'impermeabilizzazione era prevista solo per il bacino complessivo e non per gli argini dei singoli moduli. In conclusione l'arch. Cannova conferma che il progetto esecutivo è conforme al progetto definitivo approvato con DRS 221/09, come risulta dettagliato dalla tavola 1, presentata in data odierna in risposta alla richiesta di chiarimenti di cui alla nota prot. 17639 del 30/04/13 del DAR. In relazione alle ulteriori criticità avanzate in merito da ARPA e provincia dichiara che le berme saranno realizzate come da progetto approvato in sede di AIA "

- 13) nota prot.18733 del 10 Maggio 2013 (Allegato 201) di trasmissione al Servizio 5 osservatorio rifiuti (ufficio competente per tariffe) copia del Piano finanziario consegnato da OIKOS;
- 14) nota prot. 18734 del 10 Maggio 2013 (Allegato 202) con la quale il Servizio 7 del Dipartimento Rifiuti convoca Ditta OIKOS e Servizio 5 per discrepanze tra Piano Finanziario consegnato dalla Ditta e piano finanziario per lo stesso impianto precedentemente inviato dalla Ditta all'Osservatorio rifiuti;
- 15) verbale della riunione tecnica (Allegato 203) svoltasi presso il Dipartimento Rifiuti alla presenza del Responsabile del Servizio 5 Osservatorio rifiuti, relativa alla tariffa da applicare nelle more della approvazione del Piano finanziario. Motivo della riunione è chiedere chiarimenti in merito alla differenza tra gli importi del Piano finanziario Maggio 2009, Piano finanziario Maggio 2009 aggiornato Dicembre 2011, tariffa DRS ARTA 376/08. La Dott.ssa Coscenza compara costi di gestione tra altra discarica (Siculiana) e OIKOS ravvisando grandi differenze ovvero che i costi di OIKOS sono molto più alti relativamente alle voci personali e mezzi, e ritiene che nelle more della approvazione della tariffa e salvo conguagli si possa applicare la tariffa già approvata da ARTA, fatte salve le spese per la biostabilizzazione; Pag. 97 a 109

- 16) nota Dipartimento Rifiuti prot. n. 19387 del 15 Maggio 2013 rilascio nulla osta di abbancamento (Allegato 204);
- 17) OIKOS comunica che in data 16 Maggio 2013 (Allegato 205) eseguirà le prove di permeabilità sul setto realizzato (richieste da ARPA);
- 18) OIKOS comunica disponibilità avvio attività di abbancamento:
- 19) nota prot. 20720 del 23 Maggio 2013 (Allegato 206) con la quale il Dipartimento Rifiuti comunica agli ATO di avere autorizzato il conferimento;
- 20) nota ARPA Prot. n. 21017 del 27 Maggio 2013 (Allegato 207) con la quale precisa che è stato il rappresentante VAS VIA a confermare la conformità dell'esecutivo a quanto approvato e che l'ARPA ne ha preso atto;
- 21) nota del Dipartimento Rifiuti Prot. n. 21330 del 28 Maggio 2013 (Allegato 208), precisa in merito a quanto sopra ribadendo che "resta fermo che codesta ARPA, unitamente alla Provincia, hanno preso atto della suddetta attestazione ed hanno concordato sulla coerenza tra opere realizzate e previsioni progettuali di cui agli elaborati approvati con decreto AIA n. 221/09" e che "lo scrivente dipartimento sulla base di tali dichiarazioni di conformità da parte del soggetto che ha rilasciato le autorizzazioni e degli organi deputati al controllo ha provveduto a rilasciare il nulla osta all'avvio dell'abbancamento dei rifiuti in discarica. Pertanto salvo diversa indicazione da parte di codesta ARPA e provincia regionale di Catania non può che confermare il nulla osta rilasciato":
- 22) nota prot. n. 21446 del 28 Maggio 2013 (Allegato 209) del Servizio 5 del Dipartimento Rifiuti, con la quale comunica al Servizio 7 la necessità di esperire accertamento preliminare sulla tariffa;
- 23) nota prot. 21949 del 30 Maggio 2013 (Allegato 210) con la quale il Dipartimento Rifiuti scrive ad OIKOS: "Per quanto attiene le attività di biostabilizzazione, questo Dipartimento non ha contezza circa l'avvenuta approvazione della relativa tariffa. Pertanto si ritiene necessario l'accertamento preliminare rispetto alla conclusione dell'iter di approvazione della stessa, al fine di potere verificare la rispondenza della stessa rispetto a quanto contenuto nel contratto stipulato in data 06/05/13 tra le società OIKOS S.p.A e Sicula Trasporti srl. Si invita pertanto la Ditta a fornire i chiarimenti richiesti senza i quali la tariffa applicata nel contratto proposto risulta priva

di supporto.";

Pag. 98 a 109

- 24) nota Provincia Regionale di Catania del 30 Maggio 2013 (Allegato 211) per sopralluoghi congiunti con ARPA;
- 25) Comune di Misterbianco mozione per la revoca del DRS 221/09 (Allegato 212);
- 26) Nota prot. n. 4596 del 5 Febbraio 2014 (Allegato 213) con la quale il Dipartimento Rifiuti chiede urgente trasmissione di fidejussioni approvate;
- 27) Nota prot. n. 4607 del 5 Febbraio 2014 (Allegato 214) con la quale il Dipartimento Rifiuti convoca la ditta per Piano Economico Finanziario e fa precisazione sui costi.
- 28) verbale del tavolo tecnico congiunto Servizio 5 e servizio 7 del Dipartimento Rifiuti (Allegato 215), nel quale la Ditta è stata chiamata a fornire chiarimenti e precisazioni sul Piano Economico Finanziario.
- Si riferisce inoltre su quanto agli atti in merito all'iter svolto dal Servizio 7 del Dipartimento Acque e Rifiuti in merito alla richiesta di rinnovo del Decreto n. 221/09, in scadenza il 14 Marzo 2014:
- 1) nota assunta al prot. 36081 del 17 Settembre 2013 del Dipartimento (Allegato 216) con la quale OIKOS S.p.A. chiede rinnovo del provvedimento con allegata documentazione tecnica;
- 2) nota Servizio 7 del Dipartimento Prot. n. 40023 del 14/10/13 (Allegato 217) con la quale viene convocata prima conferenza per il rinnovo in data 22 Novembre 2013;
- 3) nota assunta al prot. 41096 del 21 Ottobre 2013 (Allegato 218) con la quale OIKOS S.p.A. trasmette documentazione ad altri enti;
- 4) nota prot. ARTA n. 44344 dell'11 Novembre 2013 (Allegato 219) OIKOS dà comunicazione sull'impianto lavaggio ruote;
- 5) nota assunta al prot. DRA 44730 del 12 Novembre 2013 (Allegato 220) con la quale ASP Catania Servizio Prevenzione esprime parere favorevole in materia di salute ed igiene pubblica;
- 6) OIKOS S.p.A. con nota assunta al prot. 46117 del 20 Novembre 2013 (Allegato 221) comunica di non poter essere presente alla conferenza del 22 Novembre;
- 7) nota prot. 46310 del 21 Novembre 2013 (Allegato 222) con la quale ARPA si esprime sul rinvio;

Pag. 99 a 109

- 8) verbale della conferenza del 22 Novembre 2013 (Allegato 223) non rinviata in quanto non sufficienti tempi per annullarla, presente solo il vice sindaco di Motta Sant'Anastasia;
- 9) nota Provincia Regionale di Catania prot. 46581 del 25 Novembre 2013 (Allegato 224) con la quale chiede rinvio della conferenza;
- 10) nota Dipartimento prot. 47005 del 27 Novembre 2013 (Allegato 225) con la quale si trasmette verbale e si riaggiorna la conferenza al 17 Dicembre 2013;
- 11) verbale conferenza del 17 Dicembre 2013 (Allegato 226) durante la quale ARPA, Provincia di Catania e Comune di Motta Sant'Anastasia si riservano di esprimere parere successivamente;
- 12) nota Dipartimento Rifiuti prot. 51547 del 23 Dicembre 2013 (Allegato 227) di trasmissione copia del verbale della conferenza;
- 13) con nota prot. 3444 del 28 Gennaio 2014 (Allegato 228), l'iter di rinnovo viene sospeso anche a seguito della istituzione della commissione di cui al DA 54/14.

Si riportano inoltre i documenti presenti agli atti del Servizio Autorizzazioni del Dipartimento in merito alle attività ispettive effettuate dagli organi di controllo nel corso del 2013:

- Verbale sopralhuogo ARPA dell'8 Luglio 2013 presso la discarica in Contrada Valanghe d'Inverno (Allegato 229);
- Nota Dipartimento prot. 31604 del 5 Agosto 2013 (Allegato 230) di diffida ad OIKOS S.p.A. in merito alle criticità riscontrate da ARPA;
- 3) OIKOS risponde alla diffida del 5 agosto con nota COM/397/5600U/2013 del 13 Settembre 2013 (Allegate 231);
- 4) ARPA precisa che il riscontro è soltanto parziale;
- 5) Verbale sopralluogo ARPA del 29 Ottobre 2013 in Contrada Valanghe d'Inverno (Allegato 232);
- 6) Verbale sopralluogo ARPA·del 4 Dicembre 2013 (Allegato 233) presso l'impianto di pre-trattamento/selezione;

 Pag. 100 a 109

Nella nota Prot. n. 3444 del 28 Gennaio 2014 (diffida e comunicazione sospensione procedimenti rinnovo – Allegato 234) si riporta: "Perviene a questo Ufficio la nota prot. 975 del 08/01/14, di pari oggetto con la quale l'ARPA ST Catania segnala il mancato rispetto delle condizioni dell'Autorizzazione Integrata Ambientale rilasciata con il DRS n. 661/09 dell'Assessorato Regionale Territorio e Ambiente, Dipartimento Territorio e Ambiente per l'impianto di pretrattamento-selezione per rifiuti non pericolosi. In particolare nel corso del sopralluogo sono emerse le seguenti difformità:

- discrepanza relativamente all'impianto di trattamento delle acque di prima pioggia tra lo stato di fatto rilevato in situ e quello di progetto;
- assenza di funzionalità del citato impianto di trattamento;
- mancata esibizione della documentazione attestante la regolare manutenzione dell'impianto per il 2013;
- irregolarità nella compilazione della analoga documentazione per l'anno 2012.

Per quanto sopra ai sensi dell'art.29 decies comma 9 si DIFFIDA la ditta OIKOS SpA a porre in essere quanto necessario al fine di eliminare le difformità segnalate e ad uniformare la gestione alle condizioni e prescrizioni poste, entro il termine di giorni 15 dal ricevimento della presente dandone immediata comunicazione allo scrivente Dipartimento ed agli organi di controllo (ARPA ST di Catania e Provincia Regionale di Catania) con specifico riferimento:

- 1) ai punti emersi nel corso del sopralluogo dell'ARPA ST Catania e secondo quanto prescritto nella nota ARPA prot. 975 del 08/01/14, ;
- 2) al rispetto delle condizioni poste dal DRS 661/09 facendo riferimento anche al contenuto della nota 49799 del 12/12/13 di questo Dipartimento;
- 3) al contenuto della diffida n. 31604 del 05/08/2013, nella quale si evidenziava che le attività ispettive condotte dall'ARPA ST Catania avevano evidenziato alcune mancate conformità sia sotto il profilo gestionale sia sotto il profilo impiantistico, che dette non conformità, dovevano configurarsi quali parziale mancato rispetto delle condizioni poste dall'Autorizzazione Integrata Ambientale e delle prescrizioni dell'Autorità competente, posto che sulle stesse risulta da comunicazioni dell'ARPA (rif. Nota n.62346 ARPA del 25/09/13) che si sia data attuazione solo parziale;

Pag. 101 a 109

4) alla risoluzione dei problemi posti dalla nota ARPA n.70570 del 29/10/13 relativamente alla impossibilità di procedere correttamente alla effettuazione della regolare attività di controllo delle matrici ambientali e nel caso in specie delle acque sotterranee;

L'ARPA ST di Catania e la Provincia Regionale di Catania per quanto di competenza relazioneranno in merito ai sopracitati punti 1), 2), 3), 4), allo scrivente Dipartimento.

Si comunica che in caso di mancato riscontro questo Ufficio procederà secondo quanto previsto dall'art. 29 decies D.Les. 152/06.

Inoltre tenuto conto di quanto sopra evidenziato e altresì nella considerazione che i Decreti AIA n. 661/09 e 221/09 rilasciati a codesta Ditta dal Dipartimento Regionale Ambiente, ed attualmente in corso di rinnovo presso questo Ufficio, sono attualmente al vaglio di apposita Commissione Ispettiva, istituita dall'Assessore all'Energia con Decreto n. 54/14 per la verifica dell'iter amministrativo condotto, si ritiene di dovere subordinare il rinnovo degli stessi oltre che al superamento delle criticità sopra evidenziate anche agli esiti dei lavori della suddetta Commissione e pertanto con la presente si comunica che si provvederà alla emanazione di specifico provvedimento di sospensione dei procedimenti di rinnovo, riservandosi di valutare la necessità di avviare la procedura di riesame dei provvedimenti autorizzativi AIA n. 661/09 e 221/09. Si rammenta alla Ditta che salvo eventuali comunicazioni di ARPA e Provincia che segnalino fenomeni d'inquinamento in essere, dovrà essere garantita da parte della stessa la continuità del servizio Pubblico. All'Arpa e alla Provincia Regionale di Catania si chiede di provvedere con la cadenza che riterranno opportuna ad effettuare sopralluoghi presso la discarica al fine di accertare la mancanza di rischi ambientali relazionando a questo dipartimento. La presente vale come comunicazione dell'avvio del procedimento ai sensi di quanto previsto dalla L.241/90."

Per quanto sopra esposto, le attività di gestione dei rifiuti non sono state svolte in conformità legislativa rispetto alle condizioni imposte nel Decreto AIA e nel propedeutico giudizio di compatibilità ambientale (VIA), nonché in difformità al D. Lgs. 36/03 e al D. Lgs. 59/05.

Dr. Vic

Pag. 102 a 109

4. CONCLUSIONI

Dalla disamina del complesso iter amministrativo riguardante l'evoluzione della discarica di Contrada Tiritì, della discarica di Contrada Valanghe d'Inverno e della impiantistica a servizio di entrambe, emergono una serie di incongruenze, discrasie e/o anomalie per le quali si rimanda alla lettura dei singoli paragrafi dedicati agli impianti. Le non conformità legislative riscontrate, per comodità del lettore, vengono qui di seguito riassunte facendo riferimento ai singoli iter amministrativi e alle singole autorizzazioni.

- A) La discarica privata di Contrada Tiritì è rimasta in attività in una situazione di "non conformità legislativa" per tutto il periodo esaminato dal 1999 al 2006, in assenza di esplicita autorizzazione all'esercizio ex art. 28 del D. Lgs. 22/97 e in assenza di esplicita autorizzazione alla realizzazione dell'impianto, non riscontrabile neanche nei provvedimenti precedenti al 1999. La Prefettura di Catania non ha esplicitamente operato in difformità al divieto di autorizzare discariche che non fossero a titolarità e gestione pubblica ai sensi dall'art. 5 comma 2 e 4 dell'O.P.C.M. 2983/99 e s.m.e i., art. 4 comma 2 lettera b dell'O.P.C.M. 3072/00, ma ha di fatto utilizzato una discarica che non era in possesso dei requisiti di legge (tecnici e autorizzativi) per lo smaltimento dei rifiuti urbani (rif. paragrafi 1.1 e 1.2) malgrado quanto evidenziato dal Nucleo di Valutazione della Prefettura.
- B) In riferimento al decreto Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA) n. 562/2007 per la realizzazione e gestione della discarica di Contrada Tiritì rilasciato dal Dipartimento Regionale Ambiente ai sensi del D.lgs. 59/05, in favore della Ditta OIKOS S.p.A. si segnala (rif. par. 1.1, 1.2, 1.3, 2.1, 2.2, 3.1):
 - Il Decreto di autorizzazione mostra le seguenti difformità al D. Lgs. 59/05 (non conformità legislativa): mancata acquisizione delle prescrizioni del Sindaco di cui agli articoli 216 e 217 del Regio Decreto 1265/1934 (art. 5 comma 11); mancata indicazione delle autorizzazioni sostituite (art. 5 comma 18); mancata applicazione della normativa in materia di valutazione di impatto ambientale (sia che si consideri un nuovo impianto, sia nel caso di modifiche sostanziali, art. 7 comma 2); mancata inclusione dei valori limite per le emissioni fissati per le sostanze inquinanti (art. 7 comma 3). Il Dipartimento

Pag. 103 a 109

Regionale Ambiente ha rilasciato il Decreto di AIA n. 562/2007 senza che il progetto fosse propedeuticamente sottoposto alla normativa in campo di Valutazione di Impatto Ambientale ai sensi del D.P.R. 12 Aprile 1996. L'impianto in oggetto, quale discarica di capacità complessiva superiore a 100.000 mc, rientra nell'Allegato A al Decreto e deve quindi essere sottoposto a VIA. Il Dipartimento Regionale Ambiente ha rilasciato il decreto AIA n. 562/2007 considerando l'impianto in argomento come "esistente" ai sensi dell'art. 1 comma 2 lettera d) del D.igs. 59/05, sottoponendolo alla eventuale applicazione del regime transitorio previsto dallo stesso Decreto. L'impianto non ha mai ottenuto il giudizio di compatibilità ambientale di cui al DPR 12 Aprile 1996, né viene citato e fatto salvo l'eventuale N.O. all'impianto ex art. 5 della L.R. 181/81, se esistente. Il provvedimento prefettizio non può considerarsi rinnovo di un decreto la cui validità era decaduta sette anni prima.

Il progetto approvato e le opere realizzate non sono conformi al D. Lgs. 36/03. Fra i pareri rilasciati in conferenza non è presente il parere sull'applicazione delle migliori tecnologie disponibili, che attesti che il progetto è conforme al D. Les. 36/03. Il Decreto AIA non fa' alcuna menzione del Piano di adeguamento approvato dal Prefetto nel 2006 e pertanto quest'ultimo non è stato fatto salvo nel rilascio dell'autorizzazione. La non conformità legislativa riguarda: mancanza obbligo del rispetto del Programma di riduzione dei rifiuti biodegradabili da collocare in discarica di cui all'art. 5; tipologia dei rifiuti ammessi in discarica ai sensi dell'art. 6 (nell'elenco approvato sono presenti anche rifiuti non ammessi, quali rifiuti liquidi e pneumatici); mancanza obbligo di trattamento dei rifiuti di cui all'art. 7; mancanza indicazione della capacità totale della discarica espressa in termini di volume utile (art. 8); mancanza piano di gestione operativa della discarica, piano di gestione post operativa, piano di sorveglianza e controllo e piano di ripristino ambientale (art. 8); mancanza coerenza del progetto con le previsioni ed i contenuti del Piano Regionale di gestione dei rifiuti (art. 9); mancata indicazione nel provvedimento della delimitazione dell'area interessata dalla discarica, della categoria della discarica, dell'esplicita approvazione dei Piani di cui all'art. 8, delle prescrizioni per le operazioni di collocamento in discarica e per le procedure di sorveglianza e controllo, incluse le determinazioni analitiche sui rifiuti conferiti, della durata della gestione post operativa, dell'obbligo per il Gestore di presentare almeno una volta all'anno una relazione sulla gestione, delle procedure di ammissione dei rifiuti in discarica (art. 10)

Pag. 104 a 109

Il Decreto AIA rilasciato non possiede le caratteristiche di conformità legislativa più volte richiamata né conseguenzialmente permette l'effettuazione di controlli efficaci sulle attività di gestione rifiuti autorizzate.

La legittimità dell'atto è palesemente inficiata dall'assenza del preventivo giudizio di compatibilità ambientale positivo ex DPR 13 Aprile 1996 (VIA).

Il Decreto AIA 562/2007 ha terminato la propria validità in data 27 Giugno 2012. Non esistono agli atti istanze di rinnovo presentate dalla Ditta. La discarica è rimasta in operatività gestionale, per quanto ricavabile dai documenti visionati, anche in data IN ASSENZA DΙ VALIDA scadenza dell'autorizzazione alla successiva AUTORIZZAZIONE, e lo è tutt'oggi in fase di gestione post operativa delle vasche esaurite.

- C) In riferimento al decreto Autorizzazione Integrata Ambientale (AlA) n. 221/2009 per la realizzazione e gestione della discarica di Contrada Valanghe d'Inverno rilasciato dal Dipartimento Regionale Ambiente ai sensi del D.lgs. 59/05, in favore della Ditta OIKOS S.p.A. si segnala (rif. 3, 3.1, 2.2, 2.3):
 - Il rapporto istruttorio VIA n. 60 del 22.01.09, parte integrante del Decreto AIA, si esprime sul progetto di riconversione "Opere per la conversione ed adeguamento della discarica per rifiuti inerti di contrada Valanghe d'Inverno in discarica per rifiuti non pericolosi", mentre il Decreto AIA 221/09 è stato rilasciato per la realizzazione dell'impianto IPPC "Ampliamento discarica per rifiuti non pericolosi" da realizzarsi in C.da Valanghe d'Inverno;
 - Il Decreto di autorizzazione mostra le seguenti difformità al D. Lgs. 59/05: mancata acquisizione delle prescrizioni del Sindaco di cui agli articoli 216 e 217 del Regio Decreto 1265/1934 (art. 5 comma 11); mancata applicazione del principio di unica AIA per uno o più impianti localizzati sullo stesso sito e gestiti dal medesimo gestore (art. 2 comma 1 lett. I).
 - Il progetto approvato e le opere realizzate non sono conformi al D. Lgs. 36/03. Le difformità riscontrate riguardano: mancanza obbligo del rispetto del Programma di riduzione dei rifiuti biodegradabili da collocare in discarica di cui all'art. 5; tipologia dei rifiuti

ammessi in discarica ai sensi dell'art. 6 (nell'elenco approvato sono presenti anche rifiuti non ammessi, quali rifiuti liquidi e pneumatici); mancanza obbligo di trattamento dei rifiuti di cui all'art. 7; mancanza piano di gestione operativa della discarica, piano di gestione post operativa, piano di sorveglianza e controllo, piano di ripristino ambientale e piano finanziario (art. 8); mancanza coerenza del progetto con le previsioni ed i contenuti del Piano Regionale di gestione dei rifiuti (art. 9); mancata indicazione nel provvedimento della delimitazione dell'area interessata dalla discarica, della categoria della discarica, dell'esplicita approvazione dei Piani di cui all'art. 8, della durata della gestione post operativa, dell'obbligo per il Gestore di presentare almeno una volta all'anno una relazione sulla gestione, delle procedure di ammissione dei rifiuti in discarica (art. 10).

Il Decreto AIA rilasciato non possiede le caratteristiche di conformità legislativa più volte richiamata né conseguenzialmente permette l'effettuazione di controlli efficaci sulle attività di gestione rifiuti autorizzate. Inoltre le attività di gestione dei rifiuti sono state svolte in difformità ad alcune condizioni imposte nel decreto e nel propedeutico giudizio di compatibilità ambientale (VIA), nonché in difformità al D. Lgs. 36/03 e al D. Lgs. 59/05.

- D) L'assenza della documentazione progettuale relativa alle vecchie discariche (utilizzate per lo smaltimento dei rifiuti negli anni 80 e 90 dalla Ditta in Contrada Tiritì e dal Comune in Contrada Valanghe) non ha permesso di verificarne con certezza la localizzazione. Oggi tali aree risultano apazialmente incluse nei decreti autorizzativi AIA rilasciati nel 2007 e nel 2009, ma non ci sono certezze sulla interferenza spaziale ed altimetrica dei nuovi abbancamenti con i vecchi corpi di discarica e sulle caratteristiche di impermeabilizzazione del fondo sul quale sono stati abbancati nel tempo i rifiuti.
- E) In riferimento al decreto Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA) n. 661/2008 per la realizzazione e gestione dell'impianto di pretrattamento/selezione a servizio delle discariche rilasciato dal Dipartimento Regionale Ambiente ai sensi del D.lgs. 59/05, in favore della Ditta OIKOS S.p.A. si segnala (rif. par. 2.2):
 - Il Decreto di autorizzazione mostra le seguenti difformità al D. Lgs. 59/05: mancata acquisizione delle prescrizioni del Sindaco di cui agli articoli 216 e 217 del Regio Decreto 1265/1934 (art. 5 comma 11), mancata applicazione del principio di unica AIA per uno o

> A V

Pag. 106 a 109

più impianti localizzati sullo stesso sito e gestiti dal medesimo gestore (art. 2 comma 1 lett. l).

- L'attività dell'impianto è stata iniziata prima del provvedimento di accettazione delle fideiussioni, in difformità al Decreto AIA n. 661/08.
- Presso l'impianto sono state trattate quantità di rifiuti superiori a quelle indicate nel provvedimento di autorizzazione, in difformità al Decreto AIA n. 661/08.

Il Decreto AIA rilasciato non possiede le caratteristiche di conformità legislativa più volte richiamata né conseguenzialmente permette l'effettuazione di controlli efficaci sulle attività di gestione rifiuti autorizzate. Inoltre le attività di gestione dei rifiuti sono state svolte in difformità ad alcune condizioni imposte nel decreto e nel propedeutico giudizio di compatibilità ambientale (VIA).

- F) In riferimento al decreto Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA) n. 83/2010 per la realizzazione e gestione dell'impianto di discarica bioreattore rilasciato dal Dipartimento Regionale Ambiente ai sensi del D.lgs. 59/05, in favore della Ditta OIKOS S.p.A. si segnala (rif. par. 2.3):
 - L'AIA non tiene conto di quanto riportato nel parere VIA che assimila l'impianto
 ad un impianto di trattamento meccanico biologico (TMB), le cui BAT di
 riferimento non sono progettualmente rispettate, poiché il progetto fa riferimento
 all'applicazione delle BAT del D. Lgs. 36/03 (discarica). Inoltre l'AIA non tiene
 conto della limitazione volumetrica (50.000 m²) imposta dal rapporto istruttorio al
 giudizio di compatibilità ambientale positivo ex DPR 13 Aprile 1996 (VIA);
 - L'impianto autorizzato non rispetta neanche le migliori tecnologie disponibili ed i dettami del D. Lgs. 36/03 e mostra le seguenti difformità al D. Lgs. 36/03: mancanza obbligo del rispetto del Programma di riduzione dei rifiuti biodegradabili da collocare in discarica di cui all'art. 5; mancanza piano di gestione operativa della discarica, piano di gestione post operativa, piano di sorveglianza e controllo e piano di ripristino ambientale (art. 8); mancanza coerenza del progetto con le previsioni ed i contenuti del Piano Regionale di gestione dei rifiuti (art. 9); mancata indicazione nel provvedimento della delimitazione dell'area interessata dalla discarica, della categoria della discarica, dell'esplicita approvazione dei Piani di cui all'art. 8, delle prescrizioni per le operazioni

W.

Pag. 107 a 109

di collocamento in discarica e per le procedure di sorveglianza e controllo, della durata della gestione post operativa, dell'obbligo per il Gestore di presentare almeno una volta all'anno una relazione sulla gestione, delle procedure di ammissione dei rifiuti in discarica (art. 10);

- Il Decreto di autorizzazione mostra le seguenti differmità al D. Lgs. 59/05: mancata acquisizione delle prescrizioni del Sindaco di cui agli articoli 216 e 217 del Regio Decreto 1265/1934 (art. 5 comma 11); mancata applicazione del principio di unica AIA per uno o più impianti localizzati sullo stesso sito e gestiti dal medesimo gestore (art. 2 comma 1 lett. I).
- · L'impianto non è mai stato realizzato;

il Decreto AIA rilasciato non possiede le caratteristiche di conformità legislativa più volte richiamata né conseguenzialmente avrebbe permesso (l'impianto non è mai stato realizzato) l'effettuazione di controlli efficaci sulle attività di gestione rifiuti autorizzate.

G) Il recupero del biogas presso la discarica è stato effettuato fino al 31 Dicembre 2011 da ditta terza con il vecchio impianto e dalla Ditta OIKOS in data nen determinata, ma successiva al Novembre del 2011 con il nuovo impianto. Nel periodo compreso fra Novembre 2011 e Dicembre 2011 sono stati attivi entrambi gli impianti. Non è chiaro se ad oggi l'impianto vecchio sia stato dismesso e come dichiarato dalla Ditta il nuovo sia a servizio di entrambe le vasche (c.da Tiriti e c.da Valanghe) evvero se il vecchio impianto sia ancora in attività e gestito dalla OIKOS. Inoltre, data la anomala retroattività della revoca predisposta dalla Provincia, non è stato possibile definire la data reale di inizio attività del nuovo impianto. In riferimento all'impianto di recupero energetico del biogas autorizzato dal Dipartimento Regionale Energia ai sensi dell'art. 12 del D. Lgs. 387/03 in favore della Ditta OIKOS S.p.A. si segnala (rif. par. 3.1) che nel caso in cui l'impianto di produzione di energia da fonte rinnovabile sia in un complesso IPPC autorizzato e sia tecnicamente connesso all'attività oggetto di autorizzazione integrata ambientale. l'attività di produzione di energia costituisce modifica dell'A.I.A.. In tal caso l'istanza di autorizzazione ai sensi dell'art. 12 del D.Lgs. 387/2003 deve essere effettuata contestualmente alla comunicazione di modifica dell'A.I.A. ai sensi del Titolo III-bis del D.Lgs. 152/2006 e smi.

Ollo

9 - 100

Pag. 108 a 109

La Commissione ritiene inoltre di dover segnalare che, essendo presenti atti e documenti che dimostrano il mancato rispetto delle norme tecniche nelle attività di gestione rifiuti poste in essere nel tempo nel sito in questione, con ricadute di carattere ambientale, è necessario prevedere con urgenza delle attività per valutare e definire le aree che nel tempo sono state oggetto di abbancamento rifiuti nonché se le stesse coincidono con aree impermeabilizzate ed eventualmente effettuare le conseguenti attività di messa in sicurezza, di caratterizzazione dei comparti ambientali interessati (suolo ed acque sotterranee), di messa in sicurezza permanente e di bonifica, di cui al D.Lgs. 152/06, nonché di chiusura ex art. 12 del D.Lgs. 36/03. Tutto quanto sopra in ossequio al principio di massima cautela imposto dalla normativa di settore per escludere l'esistenza di fenomeni di degrado ambientale e di potenziale contaminazione delle matrici acque, suolo e aria.

Just le strupu le

Chire Ofcar o Como Olaro Martin